

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	25
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	37
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	40
GIUSTIZIA (II) .....	»	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	45
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	52
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	56
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	61
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	62
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	74
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	92

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.**

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	104
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	109
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	112

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 3

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.*

#### La seduta comincia alle 14.25.

#### Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180, approvato dal Senato.

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jole SANTELLI, *relatore per la I Commissione*, osserva che il disegno di legge in esame C. 2180, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, è stato approvato dal Senato dopo un approfondito esame presso le Commissioni di merito e la discussione in Assemblea. Esso si compone di sessantasei articoli, alcuni dei quali introdotti nel corso dell'esame presso il Senato.

La relazione che mi accingo a svolgere, tuttavia, si incentrerà sugli articoli che investono principalmente la competenza della I Commissione.

In generale, osserva che il provvedimento in esame contiene una serie articolata di riforme che, ancorché eterogenee quanto ai relativi contenuti, si caratterizzano per la comune finalità volta a garantire un efficace sistema di sicurezza pubblica.

Tali riforme, infatti, interessano la legislazione antimafia, l'immigrazione, la sicurezza urbana, la tutela dei soggetti deboli e, più in generale, la sicurezza pubblica intesa come controllo del territorio.

Il disegno di legge in esame affronta una serie di questioni problematiche di assoluta delicatezza, che richiedono un serio approfondimento anche presso questo ramo del Parlamento.

Molte scelte compiute presso l'altro ramo del Parlamento rappresentano soluzioni di compromesso, raggiunte d'intesa con l'opposizione. Auspica pertanto che il dibattito presso queste Commissioni possa svolgersi al riparo da posizioni ideologiche precostituite e senza essere influenzato da polemiche di stampo giornalistico.

Del resto molti temi che hanno acceso il dibattito svoltosi presso il Senato hanno

perso intensità in quanto diverse norme contenute nel provvedimento in oggetto sono state inserite dal governo nel decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (C. 2232), il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Commissione Giustizia.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge in esame, osserva che l'articolo 4 modifica in alcune parti la legge n. 91 del 1992 in materia di cittadinanza, introducendo nuovi e più stringenti requisiti per l'ottenimento della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione. In proposito, osserva che sul tema del cosiddetto matrimonio di comodo si registra, all'interno della I Commissione, una sostanziale uniformità di vedute tra la maggioranza e l'opposizione in ordine all'opportunità di prevedere una disciplina più stringente.

Il comma 1 riscrive l'articolo 5 della stessa legge relativa all'ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano.

In base al nuovo testo dell'articolo 5, al comma 1, l'acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino italiano può avvenire, alternativamente, quando, dopo il matrimonio, il coniuge straniero o apolide risieda legalmente per almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, se il coniuge straniero o apolide sia residente all'estero.

In ogni caso è necessario che, al tempo dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Anche il testo attualmente vigente prevede in realtà il requisito della costanza del regime matrimoniale, senza tuttavia precisare che essa debba ricorrere al tempo dell'adozione del provvedimento.

Quanto all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide

residente in Italia, la disciplina proposta nel disegno di legge in esame è più rigorosa sotto due profili: la residenza nel territorio della Repubblica deve essere biennale, e non semestrale, come nel testo vigente; inoltre si chiarisce che detta residenza biennale deve essere successiva al matrimonio, mentre nel testo vigente tale aspetto appare rimesso alla sede interpretativa.

Rispetto poi all'acquisto della cittadinanza nel termine di tre anni successivi al matrimonio, il disegno di legge in esame precisa che detto termine triennale vale per il coniuge straniero o apolide «se residente all'estero»; tale precisazione, nel testo vigente, non compare.

Il nuovo testo dell'articolo 5, al comma 2, stabilisce che i termini innanzi illustrati sono dimezzati in presenza di figli nati «dai coniugi». In sostanza, in base alla novella, la durata minima della residenza necessaria all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente in Italia raddoppia in caso di matrimonio con prole (da sei mesi ad un anno) e quadruplica in caso di matrimonio senza prole (da sei mesi a due anni); mentre la durata minima del matrimonio necessaria all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente all'estero rimane immutata in caso di matrimonio senza prole (3 anni) e subisce un dimezzamento in caso di matrimonio con prole (da 3 anni a 18 mesi).

Quanto all'impatto reale della nuova disciplina sul numero delle cittadinanze *jure matrimonii*, la relazione tecnica del disegno di legge originario del Governo (A.S. 733) afferma che i casi di acquisto della cittadinanza si ridurrebbero dai 31.600 riscontrati a legislazione vigente ai 19.275 ipotizzabili annualmente in forza del sopravvenire della nuova disciplina, con conseguente riduzione di oneri per la finanza pubblica.

Contestualmente alla modifica dell'acquisizione della cittadinanza per matrimonio, la disposizione in esame interviene anche nella concessione della cittadinanza allo straniero, prevedendo il pagamento di una tassa di 200 euro per le istanze o

dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, in base al nuovo comma 3 dell'articolo 5. Il gettito derivante dalla tassa è attribuito al Ministero dell'interno con un vincolo di destinazione, della metà dell'importo, finalizzato al finanziamento dei progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero stesso in materia di collaborazione internazionale e di cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea, in base al nuovo comma 4 dell'articolo 5.

Il comma 2 aggiunge un articolo 9-*bis* alla legge n. 91 del 1992, prevedendo che per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza, le istanze o le dichiarazioni dell'interessato devono essere comunque corredate dalla certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

L'articolo 20 è stato introdotto nel corso dell'esame al Senato. Esso attribuisce al Ministro dell'interno il compito di definire le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *oleoresin capsicum* (olio di peperoncino), che siano inquadrabili tra quelli di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, ma che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.

La disciplina in oggetto è rimessa a un regolamento che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emanare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 21 reca disposizioni in materia di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Il comma 1, lettera *a*), oggetto di modifica nel corso dell'esame presso il Senato, introduce nel testo unico dell'immigrazione l'articolo 10-*bis* recante una nuova disposizione incriminatrice, relativa all'ingresso e al soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Il comma 1 del nuovo articolo 10-*bis* qualifica la nuova fattispecie di reato come contravvenzione e prevede l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. La condotta tipica è costituita dal « fare ingresso » ovvero dal « trattenersi » nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del medesimo testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, recante la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio. Alla contravvenzione non si applica l'articolo 162 del codice penale (« Oblazione nelle contravvenzioni »), ossia la facoltà di estinguere il reato da parte del contravventore tramite il pagamento di una somma di denaro.

Per quanto riguarda la disciplina del procedimento penale per il nuovo reato, il comma 3 dell'articolo 10-*bis* prevede l'applicazione degli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis* del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, introdotti dal successivo articolo 22. Tali disposizioni disciplinano la presentazione immediata dell'imputato a giudizio innanzi al giudice di pace – con l'autorizzazione del pubblico ministero e limitatamente ai reati procedibili d'ufficio e in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente – e lo svolgimento del relativo giudizio.

Il comma 2 del nuovo articolo 10-*bis* specifica che la fattispecie contravvenzionale dell'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non si applica allo straniero che sia stato respinto al valico di frontiera perché privo dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

In base al comma 4 della nuova disposizione, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato in esame non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento

con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del testo unico in questione.

Sulla base del comma 5, in tali casi di esecuzione del respingimento o dell'espulsione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Se tuttavia lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 13, comma 14, trova applicazione l'articolo 345 del codice di procedura penale, relativo alla riproponibilità dell'azione penale per il medesimo fatto e nei confronti della medesima persona pur in presenza di una sentenza di non luogo a procedere, anche se non più soggetta ad impugnazione, pronunciata per mancanza di una condizione di procedibilità.

In base al comma 6, nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo n. 251 del 2007, il procedimento è sospeso. Viene invece pronunciata sentenza di non luogo a procedere, una volta acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del medesimo testo unico.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 21 in esame novella invece l'articolo 16, comma 1, del testo unico sull'immigrazione, estendendo al caso in cui il giudice pronunci sentenza di condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all'articolo 10-*bis*, salvo che non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, la facoltà di sostituire la pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Un'altra novella alla medesima disposizione è contenuta nell'articolo 45, comma 1, lettera *m)*, che esplicita che le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, sono quelle che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

L'articolo 23, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica il decreto

legislativo n. 490 del 1994, recante disposizioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti.

In particolare, il comma 1, lettera *b)*, dell'articolo aggiunge a questo decreto legislativo un nuovo articolo 5-*bis*, ai sensi del quale, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza volte a prevenire infiltrazioni mafiose, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

Il prefetto si avvale a tal fine dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 marzo 2003.

Il comma 2 rimette a un futuro regolamento di delegificazione la disciplina del rilascio delle comunicazioni ed informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati ai sensi del precedente comma 1.

L'articolo 24, anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica il decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, provvedimento che prevede misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e la possibile nomina di un Alto Commissario antimafia.

La norma in esame integra l'elenco dei soggetti presso i quali possono essere svolti da parte dell'Alto commissario accessi ed accertamenti al fine di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso. Con questo articolo si prevede infatti che i controlli possano essere svolti presso i numerosi soggetti individuati dal decreto cosiddetto antiriciclaggio n. 231 del 2007.

L'articolo 25 novella l'articolo 1 della legge n. 575 del 1965, che reca disposizioni contro la mafia, estendendone l'ambito di applicazione. Questo articolo prevede attualmente l'applicazione della stessa legge n. 575, in materia di misure di prevenzione, agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché — dopo l'intervento del recente decreto-legge n. 92 del 2008 — ai soggetti indiziati

di uno dei gravi reati associativi previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Tale ambito di applicazione è esteso dall'articolo 25 in esame anche ai soggetti indiziati di trasferimento fraudolento di valori, reato di cui all'articolo 12-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992.

Il comma 2 dell'articolo in esame sostituisce il titolo della citata legge n. 575 del 1965, ossia « Disposizioni contro la mafia » con il titolo: « Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere ».

L'articolo 27 del disegno di legge, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di misure di prevenzione personali.

La nuova norma integra i divieti di possesso ed utilizzo di determinati beni previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 1423 nei confronti di persone condannate per reati non colposi e che hanno ricevuto il cosiddetto avviso orale del questore.

Questo articolo 27 prevede in particolare che il questore possa inibire a tali soggetti anche il possesso di armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi — comprese le armi-giocattolo — *spray* urticanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme.

Anche l'articolo 28 è stato aggiunto nel corso dell'esame al Senato. Esso è finalizzato ad apportare alcune modifiche alla legge n. 575 del 1965, sulle misure di prevenzione antimafia, proseguendo un percorso intrapreso dal cosiddetto decreto sicurezza n. 92 del 2008, volto al rafforzamento delle competenze delle procure distrettuali e della Direzione investigativa antimafia.

Con una prima modifica all'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 575 si consente al questore di applicare il divieto di possedere gli oggetti di cui all'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956 (modificato dal precedente articolo 27, che ha inte-

grato il catalogo dei beni di cui può essere vietato il possesso o l'utilizzo) indipendentemente dalla notificazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale (lettera *a*).

Una seconda novella (lettera *b*), n. 1) precisa che la competenza all'avvio delle indagini patrimoniali nei confronti della persona rispetto a cui può essere proposta la misura di prevenzione — oltre che al questore ed al direttore della Direzione investigativa antimafia — spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale distrettuale. Altre modifiche contenute nella medesima lettera *b*) estendono alcune competenze in materia di procedimenti di prevenzione al direttore della Direzione investigativa antimafia.

Le lettere *c*), *d*) ed *e*) chiariscono che una serie di poteri d'impulso nell'ambito dei procedimenti di prevenzione antimafia, spettano al procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona.

L'articolo 29, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, relativo alla cosiddetta confisca di valori ingiustificati.

La prima modifica riguarda la riformulazione del comma 2-*ter*. Con riferimento alle ipotesi di cui al comma 2 (confisca applicabile ai condannati per un delitto di mafia o per contrabbando aggravato), nel caso di confisca « per equivalente », la novella elimina il riferimento al « prodotto, profitto o prezzo del reato » nella determinazione del valore delle somme, dei beni e delle altre utilità da confiscare. La disposizione sembra quindi avere portata estensiva rispetto al testo vigente.

L'articolo 29 modifica, poi, il comma 4-*bis* dello stesso articolo 12-*sexies* che attualmente prevede che anche ai casi di confisca di valori ingiustificati si applichino le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge n. 575 del 1965.

La novella sostituisce il generico rinvio alla legge n. 575 con la specifica elencazione delle disposizioni da applicare.

L'articolo 30, aggiunto dal Senato, modifica la disciplina dei registri dei procedimenti di prevenzione previsti dall'articolo 34 della legge n. 55 del 1990. La disposizione, in particolare, novella il comma 1 di quest'articolo 34, esplicitando che tali registri, istituiti presso le procure della Repubblica e le cancellerie dei tribunali, possono essere anche informatici.

L'articolo 35, aggiunto dal Senato, modifica la disciplina del procedimento di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, riformulando l'articolo 2-*decies* della legge n. 575 del 1965.

Questa legge prevede che i beni confiscati alla mafia possano essere mantenuti al patrimonio indisponibile dello Stato per finalità di ordine pubblico, giustizia e protezione civile e anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni pubbliche (articolo 2-*undecies*), mediante un apposito procedimento per la destinazione dei beni immobili e aziendali confiscati.

Il nuovo articolo 2-*decies*, confermando la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, reca alcune modifiche al procedimento di destinazione, che illustra sinteticamente.

L'articolo 36, introdotto presso l'altro ramo del Parlamento, novella l'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 151 del 2008, che pone limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata. Il disegno di legge interviene sulla lettera *a*) dell'articolo 2-*quinquies* per specificare che i superstiti delle vittime della criminalità possono accedere ai benefici pubblici solo se non hanno rapporti di coniugio, né rapporti di convivenza, né rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con soggetti cui siano state applicate misure di prevenzione o indagati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di rito.

L'articolo 42, al comma 1, subordina l'iscrizione anagrafica e le relative richieste di variazione alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.

In particolare, la disposizione introduce un nuovo comma nell'articolo 1 l'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, che prevede che in ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente, in cui sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio. Il nuovo comma prevede che l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se tale verifica non è compiuta entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest'ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo.

Il comma 2 modifica le caratteristiche dell'alloggio di cui deve dimostrare la disponibilità lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare.

L'articolo 43 reca disposizioni in tema di attività di trasferimento di fondi secondo le modalità « *money transfer* », con cui si intende il trasferimento di fondi, anche all'estero, senza dover essere titolari di un conto bancario o postale, né possedere una carta di credito.

L'articolo in esame obbliga gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi ad acquisire e conservare per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario.

L'articolo 43 stabilisce che, in mancanza del titolo, gli agenti effettuano (entro dodici ore) una apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.

Il comma 2 prevede che la suddetta disciplina acquisti efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 44 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante « Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione ».

La lettera *a*) aggiunge all'articolo 6 – relativo alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia – il comma 7-*bis*, disponendo l'estensione alla Unità di informazione finanziaria e al personale addetto della limitazione di responsabilità prevista dall'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge n. 262 del 2005 a favore di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP, Autorità garante della concorrenza e del mercato e dei loro dipendenti. Pertanto, nell'esercizio delle proprie funzioni anche la UIF e il personale addetto risponderanno solo dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.

La lettera *b*) modifica l'articolo 48 del decreto legislativo n. 231 del 2007, eliminando l'obbligo per la UIF di comunicare al segnalante, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, l'inoltro della segnalazione agli organi investigativi (DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza). Pertanto permane soltanto l'obbligo da parte dell'UIF di comunicare l'avvenuta archiviazione direttamente al segnalante o tramite gli ordini professionali.

La lettera *c*) modifica l'articolo 56, comma 1, dello stesso decreto legislativo

n. 231 del 2007, estendendo la sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000 euro a 200.000 euro) prevista dal comma 1 anche alle violazioni delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi dell'articolo 37, commi 7 e 8, del medesimo decreto legislativo (in materia, rispettivamente, di tenuta dell'archivio unico informatico e di modalità di registrazione di alcune categorie di intermediari finanziari).

La lettera *d*) sostituisce il comma 2 dell'articolo 56, dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di contrasto al riciclaggio, prevedendo che la cancellazione degli intermediari finanziari (di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo) e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria (di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *c*) e *d*)) per gravi violazioni degli obblighi imposti dal decreto legislativo medesimo opererà quale che sia l'elenco in cui essi sono iscritti.

L'articolo 45, comma 1, reca numerose modifiche al testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

La lettera *a*) modifica l'articolo 4, comma 3, prevedendo che sia sufficiente una condanna non definitiva per uno dei reati ivi elencati a impedire l'ammissione in Italia e che impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna definitiva per determinati reati in materia di tutela del diritto di autore e per contraffazione di marchi o prodotti industriali.

La lettera *b*) sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno al versamento di un contributo (tra gli 80 e i 200 euro) da fissarsi con decreto del Ministro dell'economia.

La lettera *c*) modifica l'articolo 5, comma 5-*bis* inserendo, tra gli elementi da considerare ai fini della revoca o del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, le condanne per reati rispetto ai quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

La lettera *d*) prevede che il permesso di soggiorno sia rifiutato o revocato quando

si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-*ter*, del testo unico.

La lettera *e*) modifica l'articolo 5, comma 8-*bis*, che punisce con la reclusione da uno a sei anni la falsificazione dei documenti di ingresso e soggiorno, fissando la stessa pena anche per il mero utilizzatore di tali documenti.

La lettera *f*) modifica l'articolo 6, comma 2, il quale prevede che, salve determinate eccezioni, la carta ed il permesso di soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero.

La lettera *g*) aumenta la pena per la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o del permesso di soggiorno.

La lettera *h*) aggiunge un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 9, ai sensi del quale il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, da disciplinarsi con decreto ministeriale.

La lettera *i*) reca una riformulazione, nel complesso più restrittiva, dei reati legati all'inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato di cui all'articolo 14 del testo unico.

La lettera *l*) istituisce, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri per finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri, cui è assegnato la metà del gettito del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno di cui alla precedente lettera *b*).

La lettera *m*) precisa, all'articolo 16 del testo unico, le condizioni per l'irrogazione da parte del giudice dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione.

La lettera *n*) estende, all'articolo 22, agli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il *master* universitario la possibilità di iscriversi, per dodici mesi, all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro, oppure di chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La lettera *o*) integra l'articolo 27 sulle tipologie di lavoratori cosiddetti « fuori quota », sostituendo la richiesta di nullavista al lavoro con una semplice comunicazione da parte del datore di lavoro per alcune categorie di lavoratori, quali dirigenti, tecnici, professori universitari e personale specializzato.

La lettera *p*) aggiunge un nuovo comma (1-*ter*) all'articolo 29, recante il divieto di ricongiungimento quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge già presente nel territorio nazionale.

La lettera *q*) modifica l'articolo 29, comma 5, in materia di ricongiungimento del genitore naturale al figlio minore soggiornante in Italia, stabilendo che quest'ultimo deve essere regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore. La norma attualmente richiede semplicemente che il minore debba essere regolarmente soggiornante, senza ulteriori specificazioni. Viene inoltre eliminato il riferimento al fatto che la dimostrazione del possesso, da parte del genitore, dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito possa essere assolta entro un anno dall'ingresso in Italia e, quindi, debba presumibilmente essere assolta prima del ricongiungimento.

La lettera *r*) modifica l'articolo 29, comma 8, prevedendo che il nulla osta al ricongiungimento familiare debba essere rilasciato dalla prefettura entro centotanta giorni dalla richiesta ed eliminando la possibilità che, trascorsi centotanta giorni dalla richiesta, l'interessato possa ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

La lettera *s*) modifica l'articolo 32, comma 1-*bis*, concernente il rilascio del permesso di soggiorno ai minori non accompagnati al compimento della maggiore età, prevedendo che questi per avere di-

ritto al permesso di soggiorno debbano risultare affidati ad una famiglia, ovvero sottoposti a tutela.

La lettera *t*) modifica l'articolo 35 in materia di assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale, abrogando la disposizione secondo la quale l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non comporta la sua segnalazione all'autorità.

Il comma 2 specifica che non devono derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in attuazione di quanto previsto dalla lettera *o*) del comma 1 che ha sostituito la richiesta di nullaosta al lavoro con una semplice comunicazione da parte del datore di lavoro per alcune categorie di lavoratori (dirigenti, professori, lavoratori specializzati).

L'articolo 46, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza i comuni, ai fini della tutela della sicurezza urbana, ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (comma 1).

I dati raccolti mediante tali sistemi possono essere conservati sino al settimo giorno successivo alla loro rilevazione, salvo particolari esigenze di ulteriore conservazione (comma 2).

Tale periodo può essere esteso sino a un massimo di quattordici giorni quando l'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria ne faccia specifica richiesta in relazione ad attività investigative in corso (comma 3).

In proposito faccio presente che le disposizioni di cui ai primi due commi dell'articolo in esame sono state integralmente riprodotte nei commi 7 e 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 11 del 2009, il cui disegno di legge di conversione è all'esame della Commissione Giustizia, e sono pertanto attualmente in vigore.

Il comma 3 dell'articolo, sopra illustrato, non è stato invece riproposto nel decreto-legge.

L'articolo 47 novella il testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, inserendovi l'articolo 4-bis. Con esso si introduce nell'ordinamento una definizione del concetto di

« integrazione », quale processo finalizzato a promuovere la convivenza fra stranieri e cittadini italiani, nel rispetto comune dei valori sanciti dalla Costituzione, e con impegno reciproco ai fini della partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della società.

Contestualmente, l'articolo istituisce e disciplina la nuova figura dell'« accordo di integrazione ». Tale accordo deve essere obbligatoriamente sottoscritto dalla persona straniera ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, ed è articolato su crediti, conseguibili per tutto l'arco temporale di validità del titolo di soggiorno richiesto.

In particolare, i criteri e le modalità necessarie a definire la procedura di sottoscrizione dell'Accordo e la sua articolazione su crediti, sono stabiliti con un regolamento governativo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro della salute e delle politiche sociali.

La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione amministrativa dello straniero eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Non sono soggetti alla revoca del titolo di soggiorno e all'espulsione amministrativa lo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

L'articolo 48 – inserito nel corso dell'esame in Senato – interviene sulla disciplina del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione, in particolare ridefinendo le condotte che ne inte-

grano la fattispecie. Rispetto al testo vigente, tali condotte vengono a differenziarsi essenzialmente per le modalità con cui vengono effettuate, a prescindere dall'esistenza dello scopo di lucro, che è invece trasformata in autonoma aggravante.

La lettera *a*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 12 ridefinendo il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso una più analitica specificazione della condotta.

Per quanto riguarda la fattispecie di reato, rispetto al testo vigente, l'articolo 48, oltre al compimento di «atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato od in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente», contempla la condotta di chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni recate dal medesimo testo unico sull'immigrazione.

Per quanto riguarda la pena, da un lato è confermata la reclusione da 1 a 5 anni; dall'altro la pena pecuniaria viene fissata in 15.000 euro per ogni clandestino di cui si sia favorita l'immigrazione. Rispetto al testo vigente dell'articolo 12, comma 1, che prevede una multa fino a 15.000 euro a persona, viene quindi eliminata ogni valutazione discrezionale da parte del giudice.

La lettera *b*) sostituisce integralmente il comma 3 del predetto articolo 12. Il testo del disegno di legge in esame sanziona, come autonoma figura di reato, punita con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona, le medesime condotte previste al comma 1, poste in essere in presenza di determinate modalità, in larga parte riprese dal vigente testo del comma 3-*bis*.

La lettera *c*) dell'articolo 48 sostituisce il successivo comma 3-*bis*, prevedendovi delle aggravanti per il delitto di cui al comma precedente (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina compiuto con particolari modalità).

La sanzione della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di 15.000 euro per ogni persona dovrà essere aumentata laddove il delitto sia commesso ricorrendo due o più delle ipotesi elencate nelle lettere da *a*) ad *e*).

Ulteriori circostanze aggravanti – questa volta ad effetto speciale – sono previste dal nuovo comma 3-*ter*, inserito dalla lettera *d*). La pena della reclusione da cinque a quindici anni dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e la multa fissata in 25.000 euro a persona se i fatti di cui al comma 1 e al comma 3 sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero all'impiego di minori in attività illecite per favorirne lo sfruttamento (tale previsione è già contenuta nell'attuale comma 3-*ter*) oppure sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. Tale finalità, quindi, che nel vigente comma 3 è elemento costitutivo del reato, diviene un'autonoma aggravante.

La lettera *e*) sostituisce il comma 4 dell'articolo 12, prevedendo che per i delitti di cui ai commi 1 e 3 sia obbligatorio l'arresto in flagranza. Il nuovo comma 4-*bis*, inserito insieme al successivo comma 4-*ter* dalla lettera *f*), prevede che laddove in relazione ai reati previsti dal comma 3 sussistano gravi indizi di colpevolezza, sia applicata la custodia cautelare in carcere, a meno che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Il disegno di legge prevede quindi anche per i delitti connessi all'immigrazione clandestina una norma analoga a quella già contemplata dal codice di procedura penale (articolo 275, comma 3) in relazione ai delitti di criminalità organizzata.

Il comma 4-*ter* – riprendendo quanto attualmente previsto dal comma 4 – dispone che in relazione ai delitti di cui ai commi 1 e 3 sia sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche in caso di patteggiamento.

L'articolo 50, comma 1, introduce l'obbligo per le persone senza fissa dimora,

che chiedono l'iscrizione nel comune ove hanno stabilito il proprio domicilio, di fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari ai fini dell'accertamento dell'effettiva sussistenza del domicilio.

In particolare, la disposizione in esame modifica l'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante « Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente », che prevede l'obbligo di chiedere per sé e per le persone sulle quali si esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche.

La modifica interviene sul terzo comma che dispone, ai fini del predetto obbligo di iscrizione, che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel comune di nascita.

La disposizione specifica che la persona senza fissa dimora, al momento della richiesta di iscrizione, deve fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari per lo svolgimento degli accertamenti sulla effettiva sussistenza del domicilio.

Il comma 2, istituisce presso il Ministero dell'interno il registro nazionale delle persone senza fissa dimora.

In particolare, la disposizione aggiunge un comma al citato articolo 2 della legge n. 1228 del 1954, che dispone, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'istituzione di un registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora, le cui modalità di funzionamento sono rimesse ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di in esame. Il registro deve inserirsi nell'ambito del sistema INA-SAIA.

L'articolo 51 modifica il regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, ed in particolare il disposto dell'articolo 11, comma 1, lettera c) in materia di cancellazione anagrafica dello straniero, prevedendo che per i cittadini stranieri la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente avvenga

per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune, trascorsi sei mesi – e non più un anno – dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

L'articolo 52 prevede che gli enti locali, previo parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare agli organi di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

Fa quindi presente che in materia è intervenuto l'articolo 6, commi da 3 a 6, del citato decreto-legge n. 11 del 2009, attualmente in vigore ed all'esame della Commissione Giustizia. Tale disposizione riconosce la facoltà di avvalersi del concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio, per le medesima finalità indicate dall'articolo in esame, al sindaco, previa intesa con il prefetto (comma 3). Le associazioni sono iscritte in un apposito elenco tenuto a cura del prefetto (comma 4). I sindaci si avvalgono, in via prioritaria, delle associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle forze dell'ordine, alle forze armate e agli altri corpi dello Stato. Le associazioni diverse sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica (comma 5). Gli ambiti operativi delle predette disposizioni, i requisiti per l'iscrizione e le modalità di tenuta dell'elenco, sono rimessi ad un decreto del Ministro dell'interno (comma 6).

L'articolo 53 dispone che le disposizioni relative al rimpatrio assistito possono essere estese anche ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati che esercitano la prostituzione. Tale procedura deve essere applicata nell'interesse del minore e in ogni caso secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. La norma in esame dispone altresì che le procedure di rimpatrio siano disposte nei limiti delle risorse assegnate

annualmente al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione.

L'articolo 55, introdotto presso l'altro ramo del Parlamento, interviene sul testo unico sugli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, per prolungare fino a tre anni (in luogo dell'attuale anno) il termine di possibile sospensione della patente di guida o di ogni altro titolo di abilitazione alla guida in caso di illecita detenzione di stupefacenti (comma 1), nonché per prolungare fino a quattro anni (in luogo degli attuali due) la durata massima della misura di sicurezza del divieto di guidare veicoli a motore in caso di illecita detenzione di stupefacenti ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica (comma 2).

Il comma 1 novella l'articolo 75, comma 1, del testo unico in questione, che individua le sanzioni amministrative per l'illecita detenzione di stupefacenti. Esso riscrive la lettera *a*) del comma 1 dello stesso articolo 75 per prevedere che, oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, debba essere disposta anche la sospensione del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Esso prevede inoltre che la suddetta sospensione, nonché il divieto di conseguire tali titoli, ha una durata fino a tre anni (in luogo dell'attuale un anno).

Il comma 2 dell'articolo 55 interviene invece sull'articolo 75-*bis*, comma 1, del testo unico che, in relazione all'illecita detenzione di stupefacenti, prevede in circostanze particolari l'applicazione di misure di sicurezza.

L'articolo 56 apporta modifiche alla disciplina relativa ai requisiti morali per il rilascio e la revoca dei titoli abilitativi alla guida (articolo 120 del codice della strada) e introduce inoltre il divieto di guidare autoveicoli con potenza specifica superiore alla misura indicata, per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida, nei confronti delle persone sottoposte alla sanzione amministrativa del divieto di conseguire la patente, per la commissione

di illeciti amministrativi connessi con il possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'articolo 57 modifica la disciplina del Fondo contro l'incidentalità notturna, prevede l'aggravante della guida notturna per i reati di guida sotto l'influenza di alcool e di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, aumenta negli stessi casi le sanzioni amministrative previste per una serie di altri illeciti, prevedendo inoltre che l'incremento della sanzione amministrativa sia destinato, attraverso riassegnazione, al Fondo contro l'incidentalità notturna.

L'articolo 60 concerne il delicato problema del controllo dei contenuti immessi sulla rete *Internet*. La disposizione, ai commi 1-4, mira alla repressione delle diverse forme di istigazione a delinquere o di apologia di reato in via telematica mediante l'uso della rete internet. Si introduce in capo al Ministro dell'interno il potere di emanare un decreto che, allo scopo di interrompere l'attività illecita, impone agli « *Internet access providers* » (ossia i fornitori di connettività alla rete *Internet*) l'obbligo di utilizzare appositi strumenti di filtraggio, le cui caratteristiche tecniche debbano essere definite da un decreto interministeriale da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge.

Il decreto può essere emanato a condizione che si proceda per il reato di istigazione a delinquere o a disobbedire alla legge o per apologia di reato, nonché se sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete *internet*.

Infine, il comma 5 della disposizione in esame novella il n. 1) del quarto comma dell'articolo 266 del codice penale sostanzialmente precisando che il delitto di « istigazione di militari a disobbedire alle leggi » è considerato commesso « pubblicamente » anche quando — oltre che a mezzo della stampa o altro mezzo di propaganda — sia commesso « in via telematica sulla rete *internet* ».

L'articolo 61 reca disposizioni in merito ai programmi innovativi in ambito urbano « Contratti di quartiere II » e al programma di edilizia residenziale destinato a dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, per il quale viene prevista la riapertura di alcuni termini relativi agli accordi di programma ed alle convenzioni urbanistiche.

Il comma 1 dispone, pertanto, che il rifinanziamento del programma innovativo in ambito urbano denominato « Contratti di quartiere II », previsto dall'articolo 21-*bis* del decreto legge n. 159 del 2007, con le risorse originariamente previste da alcuni programmi straordinari di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il comma 2 dispone la riapertura – a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame e fino al 31 dicembre 2009 – del termine previsto dall'articolo 4, comma 150, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) per la ratifica degli accordi di programma (di cui dall'articolo 34 del testo unico di cui decreto legislativo n. 267 del 2000) per la rilocalizzazione in altra regione del programma di edilizia residenziale destinata a dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Il comma 3 prevede la riapertura – a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame fino al 31 dicembre 2009 – dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2 per la ratifica degli accordi di programma e dall'articolo 12, comma 2 per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche dalla legge n. 136 del 1999 per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Il comma 4 reca una norma di carattere transitorio prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 136 del 1999, continuano ad

applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

L'articolo 62, sostituendo integralmente l'articolo 143 del Testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, modifica la normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso o similare attualmente vigente.

Nella XV legislatura la Commissione Affari costituzionali della Camera ha esaminato alcune proposte di legge in materia di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose (A.C. 1134 e abbinate), elaborando un testo recante una complessiva riforma della disciplina vigente in materia, dettata dagli articoli da 143 a 146 dello stesso testo unico; il testo, come risultante dall'esame degli emendamenti, era stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere, ma la conclusione anticipata della legislatura ha impedito la prosecuzione dell'*iter*.

L'articolo 62 in esame riprende sostanzialmente il testo dell'articolo 143 del testo unico, nella formulazione proposta dalla Commissione Affari costituzionali nella scorsa legislatura, introducendo in particolare l'incandidabilità temporanea dei responsabili dello scioglimento e alcune misure sanzionatorie nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti dell'ente locale, allo scopo di contrastare il manifestarsi di fenomeni di collegamento di questi ultimi con la criminalità mafiosa.

L'articolo 66 reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, rileva che il provvedimento in esame è dotato di coerenza sistematica e realizza una riforma utile delineando un microsistema interattivo ed efficace. L'intervento normativo deve considerarsi nel suo complesso condivisibile.

L'articolo 1 apporta principalmente delle modifiche al codice penale.

In primo luogo, si interviene sull'articolo 61 del codice penale, in tema di circostanze aggravanti comuni, modificando la circostanza aggravante comune della minorata difesa prevista al numero 5. Con la finalità di ampliare gli strumenti di tutela per gli anziani, viene precisato che l'ipotesi di « minorata difesa » può configurarsi anche nel caso in cui l'autore del reato abbia profittato dell'età avanzata della persona che ha subito il danno. In tal modo si è inteso precisare in via normativa quanto già riconosciuto in giurisprudenza.

Il Senato ha poi inteso circoscrivere l'aggravante di clandestinità, ovvero la circostanza che il colpevole abbia commesso il reato mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale, ai soli extracomunitari e agli apolidi. Tale precisazione è da ricondurre alla ratio dell'aggravante che si colloca nel contrasto alla criminalità connessa all'immigrazione clandestina da parte di soggetti extracomunitari

Sempre il Senato ha reintrodotto, con talune modifiche rispetto al testo precedente, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, punendolo con la reclusione fino a 3 anni, ed ha modificato il reato di ritrattazione comprendendovi anche il favoreggiamento personale (articolo 378 del codice penale) limitatamente alle ipotesi di estorsione (articolo 629 del codice penale). La norma mira evidentemente ad escludere la responsabilità penale delle vittime delle estorsioni in caso di ripensamento. Si tratta quindi di uno strumento utile per combattere l'estorsione.

In tema di associazione per delinquere è integrata l'ipotesi aggravata prevista dal sesto comma per determinati reati inseguendo l'ipotesi di delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina compiuto con particolari modalità.

Il comma 8 è identico al già vigente articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 11 del 2009 (attualmente in corso di conversione), in tema di circostanze aggravanti dell'omicidio.

L'articolo 2, introdotto dal Senato, apporta modifiche ad alcune disposizioni del codice di procedura penale relative al

procuratore nazionale antimafia. Il comma 1 interviene sull'articolo 117 codice penale, in tema di richiesta di copie di atti da parte del pubblico ministero per aggiungere la possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere ai registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione, istituiti presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali. Il comma 2 novella l'articolo 371-*bis* del codice penale, relativo alle attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia, specificando che la sua competenza riguarda esclusivamente i procedimenti avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali e dunque non tutti i procedimenti antimafia, escludendo ad esempio quelli in cui la proposta di adozione della misura di prevenzione sia venuta dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 575 del 1965.

L'articolo 3 mira ad ampliare la tutela penale prevista dall'ordinamento a favore dei disabili, intervenendo sulla circostanza aggravante prevista dall'articolo 36, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, estendendone l'ambito di applicazione a tutti gli altri delitti non colposi contro il patrimonio. La *ratio* è la medesima della modifica dell'articolo 61 del codice penale: rafforzare la tutela delle persone che sono più esposte ad episodi di criminalità in ragione della loro ridotta capacità di difendersi. È inoltre sostituito il riferimento alla « persona handicappata » con « persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale ».

L'articolo 5 interviene sulla disciplina del riconoscimento dello *status* di rifugiato, modificando le procedure per il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni relative alle domande di riconoscimento (articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008).

L'articolo 6, introdotto preso l'altro ramo del Parlamento, modifica l'articolo 116 del codice civile al fine di prevedere che lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia debba esibire – oltre al nulla osta dell'autorità competente nel

proprio paese – un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Gli articoli da 7 a 10 del disegno di legge introducono disposizioni contro la cosiddetta illegalità diffusa piuttosto che contro la criminalità diffusa, ovvero contro fattispecie che, pur considerate minori, secondo la relazione del Governo al disegno di legge « incidono notevolmente non tanto sulla vivibilità dei centri urbani, quanto su quelle condizioni minime di cura del territorio dalle quali partire per reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della legalità ».

In particolare, gli articoli 7 e 8 mirano alla repressione del fenomeno dei cd. writers o graffitari ovvero gli autori di murali e scritte su muri di edifici pubblici e privati, su autobus, treni ed, in generale, su beni mobili ed immobili altrui. Anche se nel nostro sistema penale non esiste un reato specifico in materia, l'illecito è attualmente punibile a titolo di danneggiamento oppure di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Si prevedono particolari aggravanti a seconda dell'oggetto che viene danneggiato. Inoltre, per il danneggiamento aggravato si prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena sia subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Si introduce anche un nuovo illecito amministrativo consistente nella vendita a minori di bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili (sanzione amministrativa fino a 1.000 euro).

In tema con i precedenti articoli sono gli articoli 9 e 10 che fanno riferimento alla nozione di insozzamento che forse andrebbe rivista.

L'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie dettate da regolamenti ed ordinanze comunali per

chiunque insozzi le pubbliche vie non possano essere inferiori a 500 euro. L'articolo 10, anch'esso introdotto dal Senato, completa l'intervento del precedente articolo 8 relativo al decoro delle pubbliche vie modificando il Codice della strada (disegno legislativo n. 285 del 1992) con l'introduzione di un nuovo illecito amministrativo consistente nello « insozzare » le strade pubbliche gettando rifiuti od altri oggetti dai veicoli sia in sosta che in movimento. L'illecito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro.

L'articolo 11 del disegno di legge modifica il regime delle circostanze aggravanti applicabili nel caso di concorso nel reato, con l'intento di aggravare la pena applicabile al correo maggiorenne. Secondo la relazione di accompagnamento dell'originario disegno di legge del Governo, infatti, solo un'azione decisa nei confronti dei correi maggiorenni potrebbe realizzare quella deterrenza aggiuntiva che occorre per bloccare il fenomeno prima che l'effetto emulazione e l'evoluzione delle condotte violente che si vanno diffondendo in età scolare rendano il fenomeno inarrestabile, costringendo a scelte punitive forti nei confronti dei delinquenti minorenni.

L'articolo 12 prevede e disciplina nuovi poteri dei sindaci e dei prefetti in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico, prevedendo che possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

L'articolo 13 del disegno di legge introduce nell'ordinamento il delitto di impiego di minori nell'accattonaggio (articolo 600-*octies* del codice penale) sanzionato con la reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Si ricorda che attualmente vige nel nostro ordinamento una omonima contravvenzione, prevista dall'articolo 671 del codice penale. Il nuovo reato consiste nell'avvalersi per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero nel permettere che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, men-

dichi, ovvero permettere che altri se ne avvalgano per mendicare. Il delitto sembrerebbe avere un ambito di applicazione più ampio dell'attuale contravvenzione, in quanto la prima delle condotte che lo integrano — l'avvalersi per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile — prescinderebbe dal fatto che tale persona sia sottoposta all'autorità del soggetto attivo o affidata alla sua custodia o vigilanza. Tale elemento permane invece con riferimento alle altre due condotte (il permettere che tale persona mendichi ovvero che altri se ne avvalga per mendicare).

La lettera *b*) introduce nel codice penale l'articolo 602-*bis*, che dispone l'applicazione di una pena accessoria (rispettivamente, perdita della potestà del genitore o interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura) nel caso in cui i reati di cui agli artt. 600 codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 del codice penale (Tratta di persone) e 602 del codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi) siano commessi dal genitore o dal tutore.

L'articolo 14, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, mira ad offrire una maggiore tutela ai minori attraverso la previsione di una aggravante comune se il fatto è stato commesso in danno di minori all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole e di aggravanti specifiche quando determinati reati siano posti in essere presso quei luoghi.

Gli articoli 15 e 16 intervengono su alcuni delitti contro il patrimonio che destano forte allarme sociale, quali la violazione di domicilio, il furto e la rapina. Per il primo si fissa un minimo edittale a sei mesi e l'arresto facoltativo in flagranza. Per il secondo si prevede in casi particolari aggravati l'arresto obbligatorio in flagranza nonché si prevedono due nuove circostanze aggravanti se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto o nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di

credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti a prelievo di denaro. Si tratta di fattispecie che generano un forte allarme sociale. Il comma 2, introduce all'articolo 628 del codice penale tre nuove circostanze aggravanti del delitto di rapina, se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale (ossia edifici o altri luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora o pertinenze di essa); all'interno di mezzi di pubblico trasporto; nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098.

L'articolo 17, inserito nel corso dell'esame in Senato, introduce una nuova circostanza aggravante del delitto di truffa, di cui all'articolo 640 del codice penale, se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5) Si tratta della circostanza aggravante comune della cosiddetta minorata difesa, ossia «l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa». Come sopra illustrato l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede una riformulazione di tale circostanza, che fa riferimento anche al caso in cui l'autore del reato abbia profittato dell'età avanzata della persona che ha subito il danno.

Anche l'articolo 18 è stato inserito nel corso dell'esame in Senato. In primo luogo è modificato l'articolo 605 del codice penale in materia di sequestro di persona. È disposto un significativo inasprimento della pena se il fatto è commesso in danno di un minore, prevedendo in particolare la reclusione da tre a dodici anni (in luogo della reclusione da sei mesi a otto anni prevista per la fattispecie ordinaria). La pena è ulteriormente aumentata (reclusione da tre a quindici anni) se il fatto commesso in danno di un ascendente, discendente o coniuge ovvero da pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti le

sue funzioni, se si tratta di minore di quattordici anni o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero.

È poi prevista una nuova fattispecie di reato, rubricata « Sottrazione e trattenimento di minore all'estero ».

L'articolo 19, inserito nel corso dell'esame in Senato, al comma 1, modifica la disciplina delle circostanze aggravanti per il reato di porto illegale di armi o parti di esse, munizioni, esplosivi, aggressivi chimici e congegni micidiali.

L'articolo 22 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 274 del 2000 relativo alla competenza penale del giudice di pace, in particolare coordinandone il testo con l'avvenuta introduzione dell'articolo 10-*bis* nel T.U. immigrazione (v. articolo 21). Come prima novità, il giudice di pace attrae alla sua competenza i procedimenti relativi all'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ovvero il nuovo reato contravvenzionale introdotto nel decreto legislativo 286 del 1998 dal citato articolo 10-*bis*.

La seconda novità consiste nell'introduzione di un nuovo modello di procedimento davanti al medesimo giudice di pace (in due versioni: ordinaria e abbreviata). In materia di sanzioni applicabili dal giudice di pace, si prevede che il giudice di pace, nelle ipotesi previste dalla legge, applichi a titolo di sanzione sostitutiva la misura dell'espulsione di cui all'articolo 16 del T.U. sull'immigrazione. La norma va letta in relazione alle novelle introdotte dall'articolo 21, comma 1, lett. *b*), e dall'articolo 45, comma 1, lett. *m*) del disegno di legge in esame al richiamato articolo 16. In base al testo novellato, viene estesa alla sentenza di condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (di cui al nuovo articolo 10-*bis* del T.U.) la facoltà di sostituire la pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del medesimo testo unico che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

L'articolo 24, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica il decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, che prevede misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e la possibile nomina di un Alto Commissario antimafia. La norma in esame integra – alla luce degli sviluppi della normativa antiriciclaggio – l'elenco dei soggetti presso i quali possono essere svolti da parte dell'Alto commissario accessi e accertamenti al fine di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso. Si prevede, in particolare, che i controlli possano essere svolti presso i numerosi soggetti individuati dal decreto cosiddetto antiriciclaggio n. 231 del 2007 (ad esempio: gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, i professionisti, i revisori contabili, gli operatori che svolgono attività di recupero crediti conto terzi).

L'articolo 26 contiene delle modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali, che sono già vigenti essendo inserite nel decreto legge n. 11 in materia di sicurezza.

L'articolo 31 detta una nuova e molto più dettagliata formulazione dell'articolo 104 delle norme di attuazione del codice di procedura penale relativo al sequestro preventivo (lettera *a*) e introduce nelle stesse norme un nuovo articolo 104-*bis* (lettera *b*). Fermo restando l'obbligo di trasmissione del provvedimento che dispone la misura sia all'organo che deve provvedere all'esecuzione sia (se si è nella fase delle indagini preliminari) al P.M. richiedente, il riformulato articolo 104 (ora rubricato « Esecuzione del sequestro preventivo ») stabilisce specifiche differenti modalità di esecuzione del sequestro preventivo in relazione alla natura del bene stesso.

L'articolo 32, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sulla conservazione e amministrazione dei beni sequestrati. Tra l'altro si modifica la legge n. 575 del 1965 in materia di mafia prevedendo che la nomina dell'amministratore dei beni sequestrati e confiscati da

parte del tribunale debba avvenire unicamente nell'ambito dei professionisti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari, la cui istituzione è prevista proprio da tale articolo.

L'articolo 33, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina della legge n. 575 del 1965 concernente la custodia dei beni mobili registrati sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione antimafia.

Viene aggiunto, a tal fine, all'articolo 2-undecies della legge n. 575 un nuovo comma 3-bis che prevede, in caso di esplicita richiesta e previo parere favorevole dell'amministratore giudiziario (se nominato), che l'autorità giudiziaria affidi in custodia giudiziale agli organi di polizia — che possono usarli anche per esigenze di polizia giudiziaria — i beni mobili registrati, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati alle organizzazioni criminali. Gli stessi beni possono essere affidati anche ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici che li usino per finalità di giustizia, protezione civile o tutela dell'ambiente.

L'articolo 34, anch'esso inserito durante l'esame al Senato, modifica l'articolo 38 del cd. Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 163 del 2006). In particolare, amplia la platea dei soggetti che, a causa della mancanza di determinati requisiti di ordine morale, sono esclusi dalla partecipazione a gare di appalto, forniture e servizi, da affidamento di concessioni, da subappalti e dalla possibilità di stipula dei relativi contratti.

L'articolo 37, introdotto dal Senato, apporta modifiche all'articolo 4 della legge n. 512 del 1999, istitutiva del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della mafia.

L'articolo 38 prevede che quando si procede per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo anche internazionale e sussistono concreti e specifici elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può es-

sere disposta cautelativamente dal giudice la sospensione di ogni attività associativa.

L'articolo 39, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, che disciplina il regime carcerario speciale per soggetti detenuti per reati di particolare allarme sociale. Si tratta di una norma di estrema rilevanza sotto il profilo della lotta alla criminalità organizzata in quanto rende ancora più rigoroso il regime carcerario dei capi delle associazioni mafiose al fine di recidere i loro legami con le associazioni durante il periodo del carcere. Si è intervenuto sui presupposti di applicazione oltre che a coloro che sono detenuti o internati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis, primo comma, primo periodo, dell'ordinamento penitenziario, anche a coloro che sono detenuti o internati comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso. È una precisazione necessaria per evitare dubbi interpretativi in relazione agli omicidi commessi con tali modalità.

Sempre per evitare dubbi interpretativi si specifica che in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, il regime carcerario speciale può essere disposto anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nel suddetto articolo 4-bis.

Si interviene anche sul provvedimento di applicazione attribuendo al Ministro dell'interno il potere di richiedere al Ministro della giustizia l'emissione del provvedimento che dispone il regime carcerario speciale nonché innalzando a 4 anni (attualmente la durata è non inferiore ad 1 anno e non superiore a 2) il periodo di durata. Si prevede poi che la proroga può essere biennale (oggi è annuale) e può essere disposta solo quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e dalla posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività

del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto (attualmente, il provvedimento è prorogabile purché non risulti che la capacità del detenuto di mantenere contatti sia venuta meno). In ogni caso, la disposizione precisa che il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa. È abrogato il comma 2-ter, che dispone che il decreto deve essere revocato, anche d'ufficio, dal Ministro della giustizia ove, prima della scadenza, vengano meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga. Il comma 2-ter specifica inoltre che la revoca può essere chiesta dall'interessato o dal suo difensore; in tal caso, decorsi trenta giorni dall'istanza, essa si intende non accolta; il provvedimento che non accoglie l'istanza è impugnabile davanti al tribunale di sorveglianza (comma 2-quinquies) ed, eventualmente, in Cassazione (comma 2-sexies).

Sono state modificate anche le norme sul contenuto delle restrizioni. Si prevede che i detenuti sottoposti al regime carcerario speciale debbano essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. È eliminata ogni discrezionalità nell'applicazione delle condizioni detentive speciali di cui al comma 2-quater (che dovranno dunque sempre essere tutte applicate). I colloqui sono ridotti a uno al mese (oggi ne sono possibili due) e devono essere sempre sottoposti a controllo auditivo, a registrazione e a videoregistrazione. Il colloquio telefonico mensile può essere autorizzato solo nei confronti di coloro che non effettuano colloqui. Con i difensori potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli

previsti con i familiari. La permanenza all'aperto non potrà svolgersi in gruppi superiori a 4 persone (attualmente sono possibili gruppi fino a 5 persone) e non potrà protrarsi per più di 2 ore al giorno (contro le attuali 4); si precisa inoltre che devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.

Vi sono novità anche per la procedura di impugnazione dei decreti ministeriali.

La competenza a decidere i reclami avverso il provvedimento è concentrata nel tribunale di sorveglianza di Roma per evitare orientamenti giurisprudenziali eterogenei da parte dei diversi tribunali (attualmente è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato) e il termine entro il quale presentare il reclamo viene aumentato dagli attuali dieci a venti giorni. In base al nuovo comma 2-sexies, poiché il provvedimento assume un contenuto predeterminato per legge, il vaglio del tribunale in sede di reclamo dovrà concentrarsi sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento (mentre ora è prevista anche una valutazione della congruità del contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di cui al comma 2). All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale Antimafia. Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge, può essere proposto – oltre che dal procuratore generale presso la corte d'appello, dal detenuto, dall'internato o dal difensore – dal Procuratore Nazionale Antimafia e dal procuratore di cui al comma 2-bis. Si prevede poi che per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione del co-

dice di procedura penale in materia di partecipazione al dibattimento a distanza.

L'articolo 40, inserito nel corso dell'esame in Senato, introduce nel codice penale la nuova fattispecie delittuosa di agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario di cui al nuovo articolo 391-*bis* del codice penale. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chi consente a un detenuto sottoposto al regime carcerario speciale di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 (modificato dal precedente articolo 39) di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da 2 a 5 anni.

L'articolo 41 riproduce disposizioni contenute nel decreto-legge n. 11 del 2009, vigente ed in corso di conversione, che intervengono in relazione a delitti di violenza sessuale.

L'articolo 49, inserito nel corso dell'esame in Senato, inserisce il riferimento alle fattispecie di reato in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in presenza di determinate modalità, previste dal comma 3 dell'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (come riformulato dall'articolo 48 del provvedimento in esame) all'interno dell'articolo 407, comma 2, lett. *a*), n. 7-*bis*) del codice di rito, relativo ai termini di durata massima delle indagini preliminari. In conseguenza di tale novella, le indagini preliminari per i delitti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione, possono durare fino a due anni. Inoltre, in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 303 del codice penale, in tema di durata massima della custodia cautelare, all'articolo 407, comma 2, lett. *a*) del codice di procedura penale, dal combinato disposto delle due

disposizioni deriva anche un prolungamento della durata massima della custodia cautelare.

L'articolo 54 reca modifiche al codice della strada, in materia di revisione della patente di guida al fine di dare maggiore rilevanza all'esigenza della persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. Si interviene anche sulla la disciplina della guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti inasprendo le sanzioni.

Sono introdotte nuove destinazioni per le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice.

Sono previste anche nuove destinazioni per i veicoli sequestrati o confiscati, tra cui agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Si dispone poi che, qualora la patente venga revocata per guida in stato di ebbrezza o alterazione in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, non sia possibile ottenere una patente nuova prima che siano trascorsi cinque anni dall'accertamento del fatto.

Sono inoltre modificate inoltre le norme sul ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida.

Sono introdotte nuove norme sul procedimento di applicazione della sanzione accessorie della confisca amministrativa e del fermo del veicolo in presenza di un illecito penale.

L'articolo 58 novella l'articolo 600-*sexies* del codice penale, in tema di circostanze aggravanti e attenuanti dei reati pedopornografici, di riduzione in schiavitù e legati alla tratta di persone, al fine di inserirvi una nuova circostanza attenuante.

In particolare, attraverso l'inserimento di un ulteriore comma, dopo il quarto, il disegno di legge stabilisce che per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi e associazione per delinquere finalizzata a commettere uno dei predetti delitti, le pene sono diminuite fino alla metà per colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata

a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente le autorità nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

L'articolo 59 inserisce nel decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, un nuovo articolo 24-ter, che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente in relazione alla commissione di delitti di criminalità organizzata.

L'articolo 63 destina parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada all'assistenza e previdenza del personale della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate da tali Corpi.

L'articolo 64, interviene sulla disciplina delle aggravanti contenuta nell'articolo 585 del codice penale. Il disegno di legge novella l'articolo 585 del codice penale sotto due diversi aspetti: in primo luogo, stabilisce che le aggravanti ivi previste devono essere applicate anche al delitto di mutilazioni genitali femminili, di cui all'articolo 583-bis del codice penale; in secondo luogo, inserisce un'ulteriore aggravante – che comporta un aumento di pena dalla metà ai due terzi – se il fatto è commesso da persona travisata o da più persone riunite.

L'articolo 65 del disegno di legge opera una rivalutazione dell'entità delle pene pecuniarie previste dal codice penale e dalla legge n. 689 del 1981, sul sistema sanzionatorio amministrativo. Conferisce inoltre una delega al governo per l'adeguamento complessivo di tutte le multe, ammende e sanzioni amministrative.

In particolare, i commi da 1 a 3 novellano gli articoli 24, 26 e 135 del

codice penale, rispettivamente in tema di multe, ammende e ragguglio tra pena detentiva e pena pecuniaria, per innalzare (sostanzialmente decuplicare) le somme ivi previste.

Analogamente, i commi 4 e 5, intervenendo sulla legge n. 689 del 1981, aumentano i limiti edittali della sanzione amministrativa (previsti dall'articolo 10 della legge) ed i relativi possibili aumenti (articolo 114).

I commi 6 e 7 dell'articolo 65 contengono una delega al Governo per la rivalutazione, nel rispetto dei minimi e massimi individuati dai commi precedenti, dell'ammontare delle sanzioni penali pecuniarie (multa e ammenda) e delle sanzioni amministrative pecuniarie frutto di depenalizzazioni.

La rivalutazione dovrà essere operata entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dal comma 6. Tali principi e criteri direttivi dividono le pene pecuniarie in categorie basate sulla data di entrata in vigore della disposizione che le prevede; per ciascuna categoria, il legislatore stabilisce che la rivalutazione debba essere effettuata moltiplicando tali cifre originarie per un coefficiente da scegliere entro un minimo e un massimo dato, anche tenendo conto degli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono pervenute alle Presidenze delle Commissioni richieste di audizioni che saranno esaminate la prossima settimana in riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti (*Seguito esame e rinvio*) ..... 24

#### SEDE REFERENTE

Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

#### La seduta comincia alle 11.30.

**Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.**

**C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire dal 23 marzo prossimo. Entro questa settimana quindi si

dovrà concludere l'esame preliminare per poter poi esaminare gli emendamenti nella seduta di martedì prossimo, al fine di trasmettere il testo alle Commissioni competenti per l'espressione del parere e concludere l'esame del provvedimento entro giovedì 19 marzo. Il termine per la presentazione degli emendamenti potrà essere fissato a lunedì 16 marzo, alle ore 15.

Donatella FERRANTI (PD) fa presente il 4 dicembre 2008 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha pronunciato una sentenza particolarmente rilevante per l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la sentenza indicata dall'onorevole Ferranti sarà posta in distribuzione presso le segreterie delle Commissioni.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, si riserva di esaminare la sentenza indicata dall'onorevole Ferranti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.40.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 28

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 28

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi dei relatori*) ..... 33

ERRATA CORRIGE ..... 32

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli ed i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono state presentate alcune richieste di riesame dei giudizi di inammissibilità.

In particolare, è stato chiesto di riconsiderare la valutazione di inammissibilità degli emendamenti Messina 2.64, Borghesi 22.01 e degli articoli aggiuntivi Barbato 23.03, Cambursano 23.06, Messina 23.04, Borghesi 23.01 e Cambursano 23.05. Al riguardo i presentatori sostengono che nel testo figurano già, agli articoli 22 e 23, disposizioni in materia di città metropolitane e di Roma capitale che attengono alla materia dell'ordinamento degli enti locali.

In primo luogo osserva che entrambi tali articoli sono stati introdotti nel corso dell'esame presso il Senato e risultano

estranei all'impianto originario del provvedimento. In ogni caso, entrambi gli articoli hanno natura transitoria ed il primo colma inoltre un'obiettiva lacuna dell'ordinamento. Prendendo atto di tale ampliamento, le presidenze hanno ritenuto ammissibili tutti gli emendamenti in materia di città metropolitane e di Roma capitale, ribadendo tuttavia come ciò non autorizzi a procedere ad ulteriori ampliamenti dell'ambito del provvedimento sul medesimo versante ordinamentale.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene di confermare il giudizio di inammissibilità.

Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento Baretta 11.02, che affronta sul piano meramente ordinamentale e procedurale la questione dell'omogeneità dei servizi erogati ai cittadini di determinati comuni. La proposta emendativa — pur rappresentando in astratto l'omogeneità dei servizi resi ai cittadini una finalità riconducibile al disegno di legge in esame — non presenta aspetti di carattere finanziario e non può definirsi attinente alla materia del federalismo fiscale che si sostanzia nel riconoscimento di autonomia di entrata e di spesa ai diversi livelli di governo.

Anche in questo caso conferma pertanto il giudizio di inammissibilità.

Informa inoltre che il presentatore ha ritirato gli emendamenti Zorzato 8.4, 9.6 e 12.8 e che il deputato Servodio ha sottoscritto tutti gli emendamenti del suo gruppo al provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime i propri dubbi in merito al fatto che rispetto a un provvedimento che tratta tutte le materie attinenti alla ripartizione delle funzioni amministrative tra Stato ed enti locali sia stato dichiarato inammissibile il proprio articolo aggiuntivo 22.01, rilevando in particolare che sul tema trattato dall'emendamento in questione esiste un orientamento politico favorevole che abbraccia tutti i gruppi parlamentari.

Bruno TABACCI (UdC) auspica che il rappresentante del Governo esprima il

proprio parere complessivamente su tutti gli emendamenti presentati, in quanto ritiene che molti degli emendamenti dichiarati inammissibili attengono sicuramente alla struttura del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) intervenendo in merito al proprio articolo aggiuntivo 11.02, ritiene che non è giustificabile ritenere inammissibile tale articolo aggiuntivo sulla base del fatto che lo stesso non ha conseguenze di carattere finanziario.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella riunione di ieri degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di utilizzare la seduta odierna per consentire segnalazioni ulteriori rispetto a quelle già pervenute degli emendamenti da porre in votazione da parte dei deputati. Avverte che i relatori e i rappresentanti del Governo procederanno all'espressione del parere nella seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene imprescindibile, dato il ritardo nell'inizio delle votazioni, un chiarimento sui tempi di esame, posto che risulta opportuno che il provvedimento sia ampiamente istruito dalle Commissioni riunite.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene sbagliato avviare l'esame sul complesso degli emendamenti senza conoscere il parere dei relatori e dei rappresentanti del Governo.

Bruno TABACCI (UdC) ricorda che si è già svolto sul provvedimento ampio esame preliminare e ritiene pertanto ultroneo procedere ad un ulteriore lavoro istruttorio nella seduta odierna, mentre risulta indispensabile che relatori e rappresentanti del Governo procedano all'espressione dei pareri.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene invece che la seduta odierna e gli elementi che saranno apportati dai compo-

menti della Commissioni nel corso della stessa potranno risultare utili per il lavoro istruttorio dei relatori che è ancora in corso con riferimento agli emendamenti già segnalati.

Enrico LA LOGGIA (PdL) osserva che la procedura prevista per l'adozione dei decreti legislativi fa riferimento all'intesa in sede di Conferenza unificata prevista dal decreto legislativo n. 281 del 1997, che consente tuttavia di procedere all'adozione dell'atto sottoposto all'intesa trascorsi trenta giorni senza che la stessa sia raggiunta.

Al riguardo, ritiene invece preferibile procedere ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, prevedendo che l'intesa in sede di conferenza unificata debba essere comunque raggiunta. Sul punto ricorda di avere presentato gli emendamenti 2.27, 2.26, 17.2, 19.1 e 20.5.

Sottolinea poi l'importanza di precisare con riferimento ad alcune disposizioni del provvedimento la necessità di salvaguardare le autonomie speciali, prevedendo ad esempio l'attivazione per le medesime disposizioni delle Commissioni paritetiche tra Stato e regioni a statuto speciale interessate. Anche su questo aspetto segnala di avere presentato alcune proposte emendative, quali gli emendamenti 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 9.1 e 25.8.

Cesare MARINI (PD) esprime preliminarmente la propria perplessità sulla prassi della segnalazione degli emendamenti da parte dei gruppi in quanto ciò lede il principio costituzionale dell'autonomia dei parlamentari sia per quanto concerne il diritto degli stessi di presentare emendamenti sia per quanto concerne l'esercizio delle loro funzioni senza vincolo di mandato anche nei confronti del gruppo politico di appartenenza.

Con riferimento al merito del provvedimento, ritiene che il disegno di legge finirà per danneggiare il Mezzogiorno. In proposito ricorda che già nel 1962 l'allora ministro del Bilancio La Malfa nella sua celebre nota aggiuntiva aveva rilevato il carattere strategico per l'economia ita-

liane nel suo complesso dello sviluppo del mezzogiorno e da allora quella del mezzogiorno è stata considerata un' autentica priorità. Al contrario l'attuale Governo ha invece costantemente danneggiato il Mezzogiorno fino all'ultima riunione del CIPE che ha esplicitamente destinato al Mezzogiorno solo la metà delle risorse disponibili, che però sono quelle del fondo delle aree sottoutilizzate e quindi, in base alla legislazione vigente, dovrebbero essere destinate al Sud in misura non inferiore all'85 per cento. In tal senso ritiene evidente che con il provvedimento in esame si profila l'abbandono dell'utilizzo della fiscalità generale per il sostegno delle regioni del Sud in ritardo di sviluppo e dichiara di non comprendere le ragioni di questa scelta dato che in passato per molti provvedimenti, quali quelli delle grandi imprese del nord, si è fatto un costante ricorso alla fiscalità generale.

Giulio CALVISI (PD) chiede ai relatori ed al Governo di valutare in particolare i suoi emendamenti 2.129, che individua un meccanismo volto a realizzare la sostanziale equiparazione sul territorio nazionale della pressione fiscale in rapporto al prodotto interno lordo regionale, e 22.24, che interviene invece a colmare una lacuna relativa alla disciplina delle città metropolitane istituite dalle regioni a statuto speciale, in rapporto all'ordinamento di tali regioni.

Maurizio LEO (PdL) segnala le proprie proposte emendative 6.1 e 6.01, le quali affrontano il tema relativo alla lotta all'evasione fiscale, prevedendo, nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale, la costituzione di basi informative in materia finanziaria e tributaria attraverso le quali realizzare uno scambio tra i dati disponibili presso tutte le pubbliche amministrazioni, centrali e locali.

Sottolinea, infatti, come nonostante l'encomiabile lavoro svolto in quest'ambito dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza, i controlli sulle singole dichiarazioni non

possono superare il 2 per cento del totale di queste ultime: pertanto, occorre operare su questo versante attraverso l'incrocio dei dati contenuti nelle diverse banche dati dell'Amministrazione finanziaria, e di tutte le altre amministrazioni interessate, elaborando meccanismi automatici di accertamento sintetico che consentano di verificare le differenze tra reddito dichiarato e tenore di vita, che risulterebbero a suo giudizio molto più produttivi dei criteri di congruità dei ricavi fiscali attualmente utilizzati, che invece rischiano di danneggiare il tessuto produttivo nazionale.

Antonio BORGHESI (IdV), nel ricordare che il proprio gruppo ha presentato un contenuto numero di proposte emendative, sottolinea la necessità di acquisire l'avviso del rappresentante del Governo e dei relatori sul complesso di tali proposte. In particolare, sollecita comunque l'attenzione dei relatori e del Governo sull'articolo aggiuntivo Cambursano 23.02, che – analogamente alle altre proposte emendative presentate dal proprio gruppo con riferimento all'articolo 23 dichiarate inammissibili per estraneità di materia – reca norme volte a realizzare l'accorpamento o la soppressione di enti e organismi intermedi e strumentali a livello statale e regionale. Segnala, altresì, l'emendamento Cambursano 22.21, il quale estende anche alla città di Roma la disciplina dell'articolo 22 del provvedimento in materia di città metropolitane, nonché il proprio emendamento 22.22, che reca una disciplina transitoria in materia di città metropolitane alternativa a quella proposta nel ricordato articolo 22, introducendo rilevanti elementi di semplificazione procedurale. Sottolinea, infine, la particolare rilevanza delle proposte presentate dal proprio gruppo che, in particolare attraverso modifiche all'articolo 8 del provvedimento, introducono elementi volti a superare l'attuale vaghezza dei criteri per la determinazione dei costi *standard*, assumendo come parametro di riferimento la regione o le regioni che hanno finora garantito la

migliore combinazione di prestazioni e risultati economici equilibrati ovvero la Regione considerata più performante sia per la spesa che per l'organizzazione e la qualità del servizio offerto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 10 marzo 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il ministro per i rapporti con le Regioni Raffaele Fitto, ed i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher, e per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

**La seduta comincia alle 19.25.**

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende la seduta fino alle ore 20.

**La seduta, sospesa alla 19.30, è ripresa alle 20.10.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i relatori hanno predisposto alcune proposte emendative che sono in distribuzione (*vedi allegato*). Il termine per la presentazione dei subemendamenti a tali proposte è fissato per le ore 12 di domani. Invita quindi i relatori e i rappresentanti del Governo a formulare i pareri sugli emendamenti presentati.

Antonio PEPE (Pdl), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Commercio 1.10, La Loggia 1.1. Invita al ritiro dell'emendamento Calvisi 1.15, Cambursano 1.11, vanucci 1.3 e 1.21, Sereni 1.05, esprimendo parere contrario sulle rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 1.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Tabacci 2.136, limitatamente alla modifica concernente la soppressione al comma 1 delle parole « 1 o ». Il parere è pure favorevole sugli emendamenti Sereni 2.151, sugli identici emendamenti Marinello 2.11 e Giudice 2.6 e Vietti 2.84. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Strizzolo 2.29, limitatamente alla parte che al comma 2, lettera p) numero 2, dopo le parole: « propria autonomia » aggiunge le parole: « con riferimento ai tributi di cui al punto 1 ». Conseguentemente, il parere è favorevole sugli identici emendamenti Graziano 2.138, Sereni 2.142, Osvaldo Napoli 2.33, Vietti 2.98, Ria 2.12 e Armosino 2.3. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Sereni 2.152; il parere è favorevole anche sull'emendamento Mario Pepe 2.21, a condizione che lo stesso sia riformulato nel senso di aggiungere, al comma 2, lettera hh) le sole parole: « nelle aree sottoutilizzate », espungendo quindi il riferimento alle regioni del Mezzogiorno. Invita al ritiro degli emendamenti Tabacci 2.130, Sereni 2.149 e 2.150, Cesare Marini 2.32, Rubinato 2.103, Tabacci 2.114, Se-

reni 2.148, Ciccanti 2.46, Borghesi 2.45, La Loggia 2.27, Commercio 2.127, Sereni 2.162, Cambursano 2.48, Tabacci 2.112, Corsaro 2.18, Boccia 2.153, Vietti 2.87, Borghesi 2.56, Corsaro 2.19, Vietti 2.76, Toccafondi 2.4, Vietti 2.77, Bernardo 2.166, Sereni 2.154, Corsaro 2.20 e 2.01. Esprime invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Amici 3.18; il parere è pure favorevole sull'emendamento Sereni 3.21 e 3.22, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere il secondo periodo del comma 1-*bis*. Esprime ancora parere favorevole sull'emendamento Sereni 3.25, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Sereni 4.8, a condizione che sia riformulato sopprimendo la parola: « reali ». Invita al ritiro degli emendamenti Giudice 4.2, Messina 4.5, Misiani 4.6 e La Loggia 4.1, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Sereni 5.12 e Cambursano 5.8, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Leo 6.1, invitando invece al ritiro dell'articolo aggiuntivo Leo 6.01.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Sereni 7.22, a condizione che lo stesso sia riformulato nel senso di sostituire alla lettera a) le parole: « al gettito » con quelle: « a quello » e di sopprimere alla lettera c) la parola: « uniformi » aggiungendo inoltre, in fine, le parole: « e possono disporre di detrazioni ». Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Sereni 7.21, invitando invece al ritiro degli emendamenti Sereni 7.23, Boccia 7.17 e Lanzillotta 7.15. Esprime altresì parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 7.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Sereni 8.36 e 8.32, il quale ultimo

assorbirebbe gli emendamenti Sereni 8.33 e Cambursano 8.7, nonché sull'emendamento Sereni 8.42, a condizione che sia riformulato nel senso di limitarlo alle lettere *a)* e *c)*. Esprime ancora parere favorevole sull'emendamento Sereni 8.48, a condizione che lo stesso sia riformulato nel senso di sostituire alla parola: « al » la parola: « all'ex ». Invita al ritiro degli emendamenti Lanzillotta 8.16, Commercio 8.20, Zorzato 8.3, Sereni 8.47 e Coscia 8.44, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 8.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento La Loggia 9.1, invitando al ritiro dell'emendamento Sereni 9.25 e dell'articolo aggiuntivo Commercio 9.01. Esprime invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 9.

Invita al ritiro degli emendamenti Zorzato 10.1 e Misiani 10.4, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 10.

Invita al ritiro degli emendamenti Corsaro 11.3 e Lanzillotta 11.9, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 11.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Armosino 12.3, Ria 12.5, Strizzolo 12.7, Vietti 12.10 e Sereni 12.17, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 12.

Antonio LEONE (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Sereni 13.19 e 13.17, rilevando come l'emendamento Vietti 13.6 sarebbe sostanzialmente assorbito dall'emendamento 13.17; esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 13.02, a condizione che esso sia riformulato nel senso di sopprimere le parole da: « , che devono derivare » e da: « e tenuto conto » fino alla fine del periodo. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 13.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Sereni 14.2 e sull'emendamento Sereni 14.1, a condizione di sostituire le

parole: « delle risorse corrispondenti » con le seguenti: « dell'autonomia impositiva corrispondente ». Invita al ritiro dell'emendamento Sereni 14.3.

Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15, nonché su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16, ad eccezione dell'emendamento Zorzato 16.2, per il quale esprime un invito al ritiro.

Invita al ritiro dell'emendamento Tabacchi 17.10 e Corsaro 17.1, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento Sereni 17.7, esprimendo altresì parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 17.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Sereni 18.11, mentre invita al ritiro degli emendamenti Tabacchi 18.8 e 18.9, Lanzillotta 18.6 e Sereni 18.12; esprime invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 18.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Sereni 19.12, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le parole da: « , al cui interno » fino alla fine. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento La Loggia 19.1, a condizione che sia riformulato. Invita al ritiro dell'emendamento Boccia 19.11, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 19.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Sereni 20.24, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, alla fine della lettera *b)* del comma 1, le parole: « e che si effettui una verifica in ordine alla congruità in sede di Conferenza unificata ». Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Armosino 20.1, Ria 20.2, Vietti 20.7 e Strizzolo 20.4. Invita al ritiro degli emendamenti Lanzillotta 20.17, Sereni 20.23 e 20.25, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 20.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Miotto 21.15, che assorbirebbe l'emendamento De Pasquale 21.16, e Vietti 21.7, il quale assorbirebbe gli emendamenti Sereni 21.17 e Vietti 21.8. Invita al

ritiro degli emendamenti La Loggia 21.1 e Giudice 21.13, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 21.

Si riserva di proporre una riformulazione dell'emendamento Amici 22.32, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento Sereni 22.28. Si rimette alla valutazione delle Commissioni sugli emendamenti Bocchino 22.8, Occhiuto 22.18 e Laganà Fortugno 22.1; invita al ritiro degli emendamenti Ria 22.7, Vietti 22.19, Fontanelli 22.31, Armosino 22.2, 22.3 e 22.4, Ria 22.6, Vietti 22.20, Sereni 22.30 e Misiani 22.15. Esprime invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 22.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Marsilio 23.1, invitando invece al ritiro dell'articolo aggiuntivo Cambursano 23.02 ed esprimendo parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 23.

Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Zorzato 25.15, La Loggia 25.3 e 25.5, a condizione che quest'ultimo sia riformulato, nonché sull'emendamento La Loggia 25.8.

Invita al ritiro degli identici emendamenti Bressa 25.34 e Brugger 25.31, nonché degli emendamenti Romano 25.17, Zorzato 25.11, La Loggia 25.1, Giudice 25.27, La Loggia 25.7 e Giudice 25.30. Esprime invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 25. Invita al ritiro degli emendamenti Tabacci 26.4, che risulterebbe assorbito da uno degli emendamenti dei relatori, nonché degli emendamenti Cambursano 26.5, Tabacci 26.3 e Zorzato 26.1, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 26.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello dei relatori. Con riferimento peraltro all'emendamento 2.136, sul quale è stato espresso un parere favorevole limitatamente alla parte che modifica il comma 1, rileva che altre questioni affrontate dal

medesimo emendamento, quali la costruzione di una banca dati tra i soggetti istituzionali ed amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica, sono state riprese dai relatori in una loro proposta emendativa. Per quel che concerne l'attuazione della delega, su cui pure l'emendamento interviene, rileva che verrà precisato nel testo che il primo decreto legislativo sarà riferito alla armonizzazione dei bilanci pubblici, mentre sulla successiva scansione temporale dei decreti legislativi il Governo è disponibile recepire le indicazioni formulate da eventuali atti di indirizzo delle Assemblee parlamentari.

In merito all'articolo aggiuntivo Cambursano 23.02, sul quale è stato espresso un invito al ritiro, suggerisce la possibilità di trasformarlo in ordine del giorno.

Con riferimento alle tematiche relative all'articolo 25, si riserva di svolgere un'analisi più approfondita, in considerazione della possibile disponibilità delle regioni a statuto speciale ad avviare un processo di ridefinizione complessiva del quadro normativo finanziario loro applicabile.

Marco CAUSI (PD) chiede ai relatori se gli emendamenti presentati nella seduta odierna esauriscano le proposte emendative a loro firma.

Antonio LEONE (Pdl), *relatore per la V Commissione*, precisa che i relatori si riservano di verificare l'opportunità di presentare ulteriori proposte emendative.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene opportuno un differimento del termine per la presentazione dei subemendamenti, al fine di valutare attentamente il contenuto delle proposte emendative predisposte dai relatori.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ritiene fondamentale che i relatori presentino immediatamente tutte le loro proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse

dai deputati Baretta e D'Antoni, rileva come le proposte emendative presentate dai relatori risultino difficilmente subemendabili, essendo il loro contenuto piuttosto esiguo dal punto di vista quantitativo. Ritiene inoltre che nel prosieguo dell'esame, qualora si prospettasse la possibilità di presentare ulteriori proposte emendative dei relatori, si valuterà come procedere in merito, eventualmente anche rinviando alla discussione in Assemblea taluni aspetti. Ritiene quindi opportuno ribadire che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 12 di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 14 di domani.

**La seduta termina alle 21.10.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di lunedì 9 marzo 2009, a pagina 121, seconda colonna, quinta riga, dopo la parola « Corsaro, » sono inserite le seguenti: « Nucara, Antonino Foti, Angela Napoli ».

ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.**  
**C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio**  
**regionale della Lombardia e C. 748 Paniz.**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEI RELATORI**

ART. 1.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: ed il finanziamento di Roma capitale con le seguenti: e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.*

**1. 23.** I Relatori.

ART. 2.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo meccanismi di carattere premiale.*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).*

**2. 167.** I Relatori.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: h-bis) individuazione dei principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine;*

**2. 168.** I Relatori.

*Al comma 2, lettera r), dopo le parole: sono possibili aggiungere le seguenti: , a parità di funzioni amministrative conferite,*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera r), dopo le parole: all'articolo 5; aggiungere, in fine, le seguenti: se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;*

**2. 169.** I Relatori.

*Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: siano integralmente contabilizzati con le seguenti: abbiano integrale evidenza contabile.*

**2. 170.** I Relatori.

*Al comma 2, lettera v), aggiungere, in fine, le parole: o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica.*

**2. 171.** I Relatori.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti: , ciascuno corredato da relazione tecnica,*

**2. 172.** I Relatori.

ART. 3.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione*

sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

**3. 28.** I Relatori.

#### ART. 4.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.

**4. 10.** I Relatori.

#### ART. 8.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dalla legge statale aggiungere le seguenti: in piena collaborazione con Regioni ed enti locali,.*

**8. 49.** I Relatori.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: per il trasporto pubblico locale l'attribuzione delle quote del fondo perequativo è subordinata al rispetto di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale;.*

**8. 50.** I Relatori.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: tributi regionali, con le seguenti: tributi propri derivati.*

**8. 51.** I Relatori.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: tributi propri aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3),.*

**8. 52.** I Relatori.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**8. 53.** I Relatori.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.*

**8. 54.** I Relatori.

#### ART. 9.

*Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: lettera e) con le seguenti: lettera g).*

**9. 26.** I Relatori.

#### ART. 11.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: anche con riguardo alla loro forme associative con le seguenti: ove associati.*

**11. 19.** I Relatori.

## ART. 12.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera d), sostituire la parola: « applicazione » con le seguenti: « stabilirli e applicarli »;

b) alla lettera e), sostituire la parola: « applicazione » con le seguenti: « stabilirli e applicarli ».

**12. 22.** I Relatori.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: ai comuni con le seguenti: agli enti locali.*

**12. 23.** I Relatori.

## ART. 15.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: destinati con le seguenti: a destinazione vincolata attribuiti;*

**15. 20.** I Relatori.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: da attuarsi attraverso piani organici finanziati su base pluriennale.*

**15. 21.** I Relatori.

## ART. 17.

*Al comma 1, sostituire le parole: il livello di ricorso al debito con le seguenti: le modalità di ricorso al debito.*

**17. 11.** I Relatori.

## ART. 19.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: a proprio carico con le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,.*

**19. 14.** I Relatori.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: in sede di prima applicazione, della copertura del differenziale certificato con le seguenti: durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo,.*

**19. 15.** I Relatori.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

« e-bis) garanzia per lo Stato, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h);.

**19. 16.** I Relatori.

## ART. 20.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore con la seguente: corrispondente.*

**20. 32.** I Relatori.

*Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: per cento delle spese, inserire ove ricorrano, le seguenti: di cui al numero 1).*

**20. 33.** I Relatori.

## ART. 21.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

« a-bis) valutazione del deficit infrastrutturale e del deficit di sviluppo;

**21. 18.** I Relatori.

## ART. 24.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le Agenzie regionali delle entrate in modo da configurare dei centri di servizio*

regionali con le seguenti: l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate.

**24. 4.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis. — (Contrasto all'evasione fiscale). — 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto alla evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;

b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che

abbiano ottenuto risultati positivi in termini di emersione di maggior gettito attraverso l'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

**24. 01.** I Relatori.

ART. 26.

*Al comma 1, sopprimere la parola: europeo.*

**26. 8.** I Relatori.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**26. 9.** I Relatori.

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Dalla presente legge e dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**26. 10.** I Relatori.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 37

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

##### La seduta comincia alle 9.40.

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.**

**C. 2187 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio scorso.

Andrea LULLI (PD) rileva come nella mattinata odierna i componenti del suo gruppo saranno impegnati in una importante riunione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comprende l'esigenza segnalata dal deputato Lulli, evidenziando tuttavia come l'organizzazione dei lavori sia stata decisa nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei

gruppi, delle Commissioni riunite, e come non vi siano prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle ore 16 di giovedì 12 marzo, ulteriori spazi di esame, in considerazione della sovrapposizione con l'esame, da parte delle Commissioni riunite bilancio e finanze, del disegno di legge in materia di federalismo fiscale.

Andrea LULLI (PD), sottolineato preliminarmente che le Commissioni si trovano ad esaminare l'ennesimo provvedimento d'urgenza sulla crisi economica, osserva che, per quanto riguarda le rottamazioni, la sua parte politica non ha particolari rilievi da proporre; sarebbe stato tuttavia più opportuno adottare con maggiore tempestività questo provvedimento, poiché nell'ultimo mese si è registrato un ulteriore calo dei consumi. Le misure previste nel decreto-legge in esame prevedono benefici per le aziende, ma si dovrebbero prevedere un meccanismo di monitoraggio soprattutto per la tutela dei livelli occupazionali e preannuncia, al riguardo, una serie di proposte emendative. Rileva che le disposizioni in esame sono di carattere settoriale, non intervenendo sulla crisi manifatturiera del Paese e sulla grande maggioranza di imprese operanti nel settore del *made in Italy*. Ritieni necessario dare

una risposta efficace a tutto l'apparato industriale ed evitare la chiusura di molte aziende. Aggiunge che l'evidente parzialità dei settori di intervento del provvedimento potrebbe essere corretta attraverso misure a favore del complesso delle imprese manifatturiere, preannunciando proposte emendative anche su questo aspetto.

Sottolinea che le questioni principali da affrontare nel corso dell'esame sono essenzialmente quattro. In primo luogo, è necessario dare una risposta immediata sul versante del credito alle piccole e medie imprese che non può essere rappresentata dai cosiddetti Tremonti-*bond*. Si deve consolidare l'indebitamento delle imprese nei confronti del sistema bancario italiano, nel senso di ristrutturarlo da debito a breve a debito a medio e lungo termine. I fondi stanziati da alcune regioni non sono sufficienti ad effettuare questa operazione: è necessario un intervento dello Stato che consenta il consolidamento del debito delle imprese, senza peraltro operare una selezione preventiva dei beneficiari, poiché sarà il mercato a decidere la sopravvivenza delle singole aziende. In secondo luogo, è necessario intervenire sul versante dei crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Si devono mettere a punto interventi concreti di recupero per favorire non soltanto il settore manifatturiero, ma anche il sistema bancario. Se si avvia a fallimento, infatti, una parte dell'apparato industriale le banche non avranno possibilità di recuperare i loro crediti. In terzo luogo, esprime molte perplessità riguardo alla praticabilità del consolidato di distretto, non ritenendo che alcune aziende accetteranno una maggiore imposizione fiscale a favore di altre che versano in maggiore difficoltà, a meno che non vi sia una riduzione generale della pressione fiscale. Sarebbe preferibile, a suo avviso, favorire i distretti industriali attraverso misure di detassazione degli investimenti che sembrano le uniche in grado di contrastare la crisi produttiva. Preannuncia infine emendamenti volti a valorizzare il settore del *made in Italy* assolutamente trainante per l'economia del Paese. Auspica quindi la

disponibilità dei relatori ad un confronto reale che porti eventualmente anche al recepimento di proposte emendative che saranno presentate dal suo gruppo in uno spirito di serio e approfondito dibattito parlamentare.

Alberto FLUVI (PD), richiamandosi alle considerazioni già espresse dal deputato Lulli, ricorda che, a partire dalle ore 10 di oggi, il suo gruppo sarà impegnato in una riunione, che impedirà ai componenti del gruppo stesso di partecipare ai lavori delle Commissioni riunite. Chiede quindi quando sarà possibile proseguire l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda ulteriormente che l'organizzazione dei lavori è stata decisa dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, i quali hanno dovuto prendere atto della sovrapposizione con l'esame del disegno di legge in materia di federalismo fiscale. In tale contesto ritiene che nella settimana in corso non sussistano ulteriori spazi per l'esame del provvedimento, il quale dovrà invece proseguire nella settimana successiva.

Alberto FLUVI (PD) si dichiara pienamente consapevole della esiguità dei tempi a disposizione delle Commissioni, rilevando tuttavia come tale situazione sia ascrivibile alla responsabilità del Governo, il quale ha ritenuto di presentare alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, pur sapendo che tale ramo del Parlamento era già impegnato nell'esame del disegno di legge in materia di federalismo fiscale. Ricorda, invece, come, in occasione dell'esame presso il Senato di tale ultimo provvedimento, l'Esecutivo avesse deciso di alleggerire il più possibile il carico di lavoro di quel ramo del Parlamento, assegnando alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008.

Sottolinea quindi come entrambi i provvedimenti risultino importanti, rilevando in particolare come il decreto-legge n. 5 del 2009, sebbene contenga misure a suo giudizio inefficaci, affronti comunque

un tema cruciale, quale quello della crisi economica in atto. Ritiene quindi oltraggioso che il Parlamento sia costretto a discutere tale intervento legislativo solo nei ritagli di tempo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che un più chiaro orientamento in merito al prosieguo dei lavori potrà essere assunto all'indomani della presentazione degli emendamenti, alla luce del numero delle proposte emendative che saranno state presentate. Rileva comunque come, nel corso della prossima settimana, dovranno essere individuati tutti gli spazi di lavoro possibili, anche prevedendo sedute notturne delle Commissioni riunite.

Santo Domenico VERSACE (Pdl) concorda sulla necessità di approfondire le misure relative al credito alle piccole e medie imprese, al recupero dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e alla detassazione degli investimenti. Sottolinea che il provvedimento d'urgenza in esame dovrebbe avere l'obiettivo di sostenere i veri imprenditori; comprendendo comunque la necessità di procedere rapidamente, auspica che si avviino provvedimenti in materia nell'ambito dell'attività legislativa ordinaria della X Commissione.

Enzo RAISI (Pdl), *relatore per la X Commissione*, intervenendo anche in qualità di capogruppo del Popolo della Libertà presso la X Commissione, sottolinea che l'urgenza della crisi, come ha anche sottolineato il collega Lulli, impone una certa rapidità alle decisioni. In relazione agli interventi svolti ritiene, tuttavia, che i gruppi parlamentari non dovrebbero convocare riunioni quando sono in corso lavori parlamentari sia in Assemblea che in Commissione. Manifestata ampia disponibilità ad effettuare nel corso della prossima settimana tutte le sedute che si renderanno necessarie per l'esame degli emendamenti, come proposto dal presidente Conte, ritiene che la seduta odierna, che è stata incardinata in considerazione

della necessità, espressa dall'opposizione, di avere tempi adeguati per lo svolgimento dell'esame preliminare debba proseguire regolarmente fino alle 11.30, secondo quanto stabilito in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Raisi, sottolinea di avere lui stesso segnalato il problema della sovrapposizione tra i lavori delle Commissioni e le riunioni convocate dai gruppi parlamentari.

Alberto FLUVI (PD) condivide le considerazioni espresse dal deputato Raisi, ribadendo tuttavia come la responsabilità per l'attuale situazione sia interamente ascrivibile al Governo, il quale, con le sue decisioni in merito alla presentazione alle Camere dei provvedimenti, ha determinato una condizione di ingorgo istituzionale.

Concorda altresì con l'opportunità di procedere senza indugi nell'esame del provvedimento, evidenziando peraltro come anche i lavori sul disegno di legge in materia di federalismo fiscale avrebbero potuto essere organizzati in modo più razionale.

Enzo RAISI (Pdl), *relatore per la X Commissione*, ribadisce che l'orario della seduta odierna è stato concordato in sede di ufficio di presidenza e che è pertanto prioritario procedere alla discussione del provvedimento d'urgenza, assumendo minore importanza gli eventuali impegni di carattere non parlamentare.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, ricordando come il termine per la presentazione degli emendamenti sia stato fissato per le 16 di giovedì 12 marzo.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 10.10.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40
COMITATO DEI NOVE:	
DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. Emendamenti C. 2227-A Governo, approvato dal Senato .....	40
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 10 marzo 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 10 marzo 2009.*

**DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.**

**Emendamenti C. 2227-A Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.40 alle 9.55.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

**La seduta comincia alle 9.55.**

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato ed abb.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44
AVVERTENZA .....	44

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

#### La seduta comincia alle 12.

**D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.**

**C. 2232 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento. Ricorda altresì che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 30 marzo. Pertanto, l'esame in Commissione si concluderà giovedì 26 marzo. Per rispettare tale programma, la Commissione conclu-

derà l'esame preliminare giovedì prossimo. Ove l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dai gruppi ritenesse opportuno lo svolgimento di audizioni, queste potranno svolgersi nella seduta antimeridiana di martedì 17 marzo. Il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato alle ore 16 della medesima giornata, per poter poi procedere al relativo esame nelle sedute del 18, 19 e 24 marzo. Il testo sarà quindi trasmesso alle Commissioni per i pareri.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che tutti i temi oggetto del provvedimento siano noti e sufficientemente approfonditi e che, pertanto, sembra superfluo che la Commissione svolga audizioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che l'opportunità di svolgere audizioni deve comunque essere valutata nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritiene condivisibile la parte del provvedimento che riguarda gli atti persecutori, trattandosi sostanzialmente dello stesso testo recentemente approvato dalla Camera. La scelta

di anticipare la vigenza di tale normativa, tramite l'inserimento nel decreto-legge in esame si è rivelata particolarmente utile, dal momento che ha consentito in questi giorni di assicurare alla giustizia il responsabile di un grave caso di *stalking*.

Pur valutando favorevolmente il provvedimento nel suo complesso, esprime a titolo personale talune perplessità e preoccupazioni sulle disposizioni dell'articolo 2, laddove si prevede l'ampliamento del catalogo dei reati per i quali si deroga al principio generale per cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. La disposizione in esame estende infatti la presunzione dell'esistenza di esigenze cautelari, salvo prova contraria, e quindi l'obbligo di applicazione della custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza a tutti i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché a specifici ulteriori delitti ritenuti di particolare gravità e allarme sociale. Si prevede quindi, anche per delitti tentati, l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale sostanzialmente automatica, salvo che non si provi che non sussistano esigenze cautelari. Ferma restando l'esigenza di contrastare tali gravi forme di criminalità, ritiene opportuna una maggiore riflessione per evitare che la disposizione in esame possa prestarsi ad abusi. Sempre a titolo personale, esprime inoltre perplessità sull'articolo 4, che interviene sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l'accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti. Anche in questo caso ritiene necessaria una approfondita riflessione per evitare di creare ingiustificate situazioni di disparità fra le vittime dei reati.

Donatella FERRANTI (PD) dopo avere ribadito le critiche di metodo e di merito da lei illustrate nella precedente seduta, sottolinea come la scelta di includere nel decreto-legge normative che sono tuttora all'esame del Parlamento secondo le

norme ed i tempi del procedimento legislativo ordinario, abbia determinato una grave confusione fra procedimenti legislativi, sovrapposizioni tra norme, la sostanziale impossibilità di adeguati approfondimenti e, pertanto, una forte compressione delle prerogative del Parlamento stesso. Inoltre, ritiene completamente insussistenti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, anche in considerazione delle statistiche che dimostrano una riduzione dei casi di violenza sessuale nell'ultimo anno. Nel merito, ritiene particolarmente preoccupanti le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, che, per quanto siano comprensibili nello spirito, tuttavia prevedono norme « manifesto », sostanzialmente inefficaci, che riducono la funzione rieducativa della pena e non prendono adeguatamente in considerazione il profilo psicologico del reo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che le critiche dell'onorevole Ferranti siano prive di fondamento. Sotto il profilo del metodo, ribadisce che le prerogative del Parlamento sono state pienamente rispettate, poiché quasi tutte le disposizioni del decreto-legge in esame sono state già approvate da un ramo del Parlamento ed in considerazione del fatto che tanto la Camera quanto il Senato devono comunque esaminare il disegno di legge di conversione.

Rita BERNARDINI (PD) condivide la prima parte dell'intervento dell'onorevole Contento, relativa all'articolo 2 del provvedimento in esame, preannunciando la presentazione di emendamenti a tale disposizione. A tale proposito, ritiene inammissibile che, come invece la stampa ha riportato in questi giorni, un ragazzo incensurato di diciannove anni possa essere recluso in via cautelare nel carcere di Poggioreale accusato di aver « palpeggiato » una ragazza di tredici anni dopo che questa gli aveva inviato degli MMS che ritraevano le sue parti più intime. Ritiene che in un caso come questo sia intollerabile l'applicazione sostanzialmente auto-

matica della misura cautelare detentiva, senza quindi tenere conto della sussistenza in concreto delle esigenze che legittimerebbero tale misura. Condivide altresì le osservazioni dell'onorevole Ferranti, con particolare riferimento alla mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza, ritenendo che non si possa certo sostenere, come invece ha fatto il ministro Carfagna, che basti anche un solo stupro per integrare tali presupposti. Sottolinea quindi la necessità di un maggiore senso di responsabilità anche da parte dei *mass media*, che tendono a sovrapporre i casi di cronaca nera, contribuendo ad alimentare un eccessivo stato di allarme nell'opinione pubblica.

Anna ROSSOMANDO (PD) non condivide le osservazioni del sottosegretario Caliendo, sottolineando la centralità dell'argomento metodologico e l'impossibilità di svolgere un'adeguata istruttoria legislativa nei tempi ristretti che caratterizzano la conversione dei decreti-legge, poiché in questo caso il procedimento legislativo è semplificato e incompleto. Nel merito, il provvedimento in esame è criticabile sotto molteplici profili, poiché non coglie i problemi reali. In particolare, il provvedimento si basa su un erroneo l'approccio alla vittima e non tiene in considerazione il « tema del silenzio » delle vittime di violenza sessuale, dovuto al fatto che la maggior parte delle violenze avvengono all'interno della famiglia. Occorre dunque una maggiore riflessione e ponderazione, per produrre una legge efficace e condivisa.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che nel caso di specie non vi sia nulla di abnorme nell'uso della decretazione d'urgenza, sussistendone tutti i presupposti ed in considerazione dei numerosi analoghi precedenti nei quali si è fatto ricorso a tale strumento. Nel merito, ricorda che il provvedimento è volto a combattere, con strumenti adeguati, una terribile piaga della società. Con riferimento all'articolo 2 ed alla relativa estensione della presunzione di esistenza di esigenze cautelari, ritiene

che si debba svolgere una attenta riflessione che tenga adeguatamente conto della centralità di un adeguato bilanciamento degli interessi, in modo da evitare qualunque automatismo nell'applicazione della custodia cautelare qualora il giudice ritenga sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ma non anche le esigenze cautelari. Quanto alle norme sugli atti persecutori, vi è un riconoscimento forte del lavoro svolto da questa Commissione e dalla Camera nel suo complesso. Con riferimento al tema della violenza sessuale, ritiene invece che sarebbe opportuno far confluire nel decreto-legge il lavoro svolto da questa Commissione, che ha recentemente adottato un testo base. Ritiene infine che occorra una attenta riflessione per valutare l'adeguatezza del nuovo termine di 180 giorni nei centri di identificazione ed espulsione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che il decreto-legge in esame sia sostanzialmente condivisibile, sottolineando come esso lanci un segnale politico di forte contrasto alla criminalità dopo decenni di politiche sostanzialmente inefficaci. Condivide le perplessità dell'onorevole Contento sulla formulazione dell'articolo 2, che estende la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari per una serie di specifici delitti di particolare gravità. Occorre infatti evitare qualsiasi forma di automatismo nel disporre misure limitative della libertà personale e consentire al giudice di valutare caso per caso. Esprime altresì forti perplessità sull'articolo 4, che rischia di creare ingiustificate disparità di trattamento tra le vittime di reati.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa che il provvedimento in esame è volto a determinare una deterrenza effettiva e a modificare una cultura essenzialmente maschilista che riduce la percezione del forte disvalore dei reati contro le donne e che probabilmente ha inciso anche sull'applicazione giurisprudenziale delle norme in tema di misure cautelari. Inoltre la disposizione sul gratuito patrocinio in favore della persone offesa da

taluni reati a sfondo sessuale è volto a consentire il superamento di difficoltà culturali e psicologiche che possono porre la donna in una condizione di inferiorità nella tutela dei propri diritti. Sarebbe peraltro opportuna una formazione specifica ed una specializzazione dei difensori chiamati al gratuito patrocinio nei casi di delitti a sfondo sessuale.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, sottolinea che l'articolo 2 non prevede nessuna forma di obbligatorietà né di automatismo nell'applicazione della custodia cautelare, poiché viene estesa una presunzione che può essere vinta dalla prova della insussistenza di esigenze cautelari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.15.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE REFERENTE*

*Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.*

*C. 1090 Vietti.*

*COMITATO DEI NOVE*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie C. 2227-A Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea). *(Esame e rinvio)* ..... 45

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione. Atto n. 64 (Rilievi alla IX Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi)* ..... 48

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Atto n. 63 (Rilievi alle Commissioni II e III) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ..... 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 51

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie**

**C. 2227-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, rileva che il provvedimento, che dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 3 del 2009, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 febbraio 2009. In quella occasione, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento. In pari data, la Commissione affari costituzionali ha concluso l'esame del provvedimento, in sede referente, senza apportare modifiche al testo significative sotto il profilo finanziario. La Commissione, infatti, si è limitata a sopprimere l'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, durante l'esame in prima lettura, in materia di contributi per le elezioni europee. Il provvedimento all'esame del-

l'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Relativamente agli emendamenti la cui quantificazione o copertura appaiono carenti o inadeguate, rileva che l'articolo aggiuntivo 1.0131 modifica i criteri per la determinazione dell'ammontare dei rimborsi elettorali relativi alle consultazioni per il rinnovo della Camera, del Senato, dei Consigli regionali e del Parlamento europeo. In particolare, la proposta emendativa prevede che l'ammontare dei fondi sia pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di due euro per il numero degli iscritti nelle liste elettorali relative a ciascun organo da rinnovare, mentre in base alla legislazione vigente l'importo dei fondi risulta, in ciascuna legislatura, dalla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera. Al riguardo rileva che l'applicazione di tale nuovo parametro sembra determinare nel primo anno della legislatura maggiori oneri privi di copertura finanziaria. Segnala ancora che l'emendamento 2.11 rende permanenti le disposizioni, limitate all'anno 2009, in materia di voto dei cittadini temporaneamente all'estero per le consultazioni del Parlamento europeo, senza prevedere alcuna copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala che gli articoli aggiuntivi 1.033, 1.034, 1.035, 1.036, 1.037, 1.038, 1.039, 1.041, 1.042, 1.043, 1.044, 1.045, 1.047, 1.048, 1.049, 1.052, 1.053, 1.054, 1.055, 1.056, 1.059, 1.060, 1.061, 1.063, 1.064, 1.065, 1.068, 1.069, 1.070, 1.071, 1.072, 1.075, 1.076, 1.077, 1.079, 1.080, 1.081, 1.084, 1.085, 1.086, 1.087, 1.088, 1.091, 1.092, 1.093, 1.095, 1.096, 1.097, 1.0100, 1.0101, 1.0102, 1.0103, 1.0104, 1.0107, 1.0108, 1.0109, 1.0111, 1.0112, 1.0113, 1.0116, 1.0118, 1.0120, 1.0122, 1.0124, 1.0126 e 1.0127 e 1.031 modificano i criteri per la determinazione dell'ammontare del fondo per i rimborsi

elettorali relativi alle consultazioni per il rinnovo del Parlamento europeo. In particolare, le proposte emendative, pur non modificando espressamente l'articolo 1 della legge n. 157 del 1999, sembrano prevedere che il rimborso avvenga in una unica soluzione, anziché in un numero di annualità pari alla durata della legislatura. I contributi da erogare sono determinati nella misura massima di due o tre euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute, maggiorate del 5 o del 10 per cento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità che dall'applicazione di tali criteri di determinazione dei rimborsi derivi, in particolare nel primo anno di legislatura, la necessità di incrementare la dotazione del Fondo per i rimborsi riferiti all'elezione del Parlamento europeo. Ricorda ancora gli articoli aggiuntivi 1.018 e 1.021, che prevedono, in particolare, la costituzione, presso gli uffici consolari, di un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal Console o da un suo rappresentante e da componenti designati dai Comites e da ciascuna lista elettorale. Inoltre, l'articolo aggiuntivo 1.021 modifica le modalità di invio del plico elettorale ai cittadini residenti all'estero prevedendo che esso possa anche essere consegnato a mano e che l'invio avvenga, ove possibile, con modalità che consentano l'identificazione del ricevente. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie delle proposte emendative. Segnala ancora che l'articolo aggiuntivo 1.019 modifica le modalità di invio del plico elettorale ai cittadini residenti all'estero prevedendo che esso possa anche essere consegnato a mano e che l'invio avvenga necessariamente con posta raccomandata o con altro mezzo che consenta l'identificazione del ricevente. Segnala ancora che gli emendamenti 2.37, 2.10, 2.34 e 2.35 ampliano le categorie di soggetti ai quali applicare le disposizioni di cui all'articolo 2 in materia di voto dei cittadini temporaneamente all'estero, rispettivamente, a particolari categorie di pubblici dipendenti, agli studenti

fuori sede, ai dipendenti italiani dell'ONU e delle relative agenzie, ai funzionari esperti e ai consulenti impegnati in missioni temporanee per organizzazioni internazionali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'ampliamento della platea dei destinatari disposto dalle proposte emendative determini un incremento degli oneri derivanti dall'articolo 2, già quantificati nella relazione tecnica. Segnala poi che gli emendamenti 2.13 e 2.15 riducono la durata della permanenza all'estero dei dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome e dei professori universitari e dei ricercatori ai quali si applica l'articolo 2 recante la disciplina del voto dei cittadini temporaneamente all'estero. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la riduzione della durata della permanenza all'estero dei soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, dell'articolo 2, determini un ampliamento della platea dei destinatari suscettibile di determinare un incremento degli oneri derivanti dall'articolo 2, già quantificati nella relazione tecnica. Segnala ancora che l'emendamento 2.33 elimina la qualifica di « grandi » alle unità militari ai quali devono appartenere i componenti delle forze armate ai quali si applica l'articolo 2, recante la disciplina del voto dei cittadini temporaneamente all'estero. Al riguardo, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se tale modifica determini un ampliamento della platea dei destinatari suscettibile di incrementare gli oneri derivanti dall'articolo 2, già quantificati nella relazione tecnica. Con riferimento agli emendamenti 2.27, 2.28, 2.29 e 2.30, rileva che le proposte emendative riducono da 3.000, a, rispettivamente, 2.500, 2.000, 1.500 e 1.000 il numero di elettori da assegnare alle sezioni di raccolta estere ai sensi del comma 17-*bis*, dell'articolo 2. Al riguardo, fermo restando che la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione dei seggi di scrutinio e non delle sezioni di raccolta, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che dalle proposte emendative derivino nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato connessi agli adempimenti amministrativi relativi all'istituzione di un numero maggiore di sezioni. Peraltro, ricorda che, in base alla legislazione vigente, ad ogni sezione è assegnato un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200.

Ricorda ancora che gli articoli aggiuntivi 2.010, 2.011, 2.012, 2.013, 2.014, 2.015, 2.016 e 2.017 sopprimono i commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge n. 470 del 1988, che limitano la platea dei soggetti che possono iscriversi all'AIRE e riducono, rispettivamente, da dodici a quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci mesi la durata delle attività all'estero svolte dai cittadini ai fini dell'esenzione dall'iscrizione degli stessi alla suddetta anagrafe. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se l'ampliamento dei soggetti da iscrivere nell'anagrafe dei residenti all'estero sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento 3.10 Tassone, che include gli studenti fuori sede tra le categorie di soggetti ai quali applicare le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di voto dei cittadini temporaneamente all'estero anche agli studenti fuori sede, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'ampliamento della platea dei destinatari previsto dalla proposta emendativa determini un incremento degli oneri derivanti dall'articolo 3, già quantificati nella relazione tecnica. Segnala ancora gli articoli aggiuntivi 3.012, 3.015 e 3.016, che appaiono ampliare la platea dei soggetti ammessi al voto nella propria abitazione, prevedendolo per « gli elettori affetti da infermità - ovvero, negli articoli aggiuntivi 3.016 e 3.015, « gravissime infermità » - tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento » e non solamente per « gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali », come attual-

mente previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2006. Segnala, altresì, l'articolo aggiuntivo 3.011, il quale analogamente amplia la platea dei soggetti ammessi al voto nella propria abitazione, a quei soggetti per i quali l'allontanamento dalla dimora è reso impossibile per la presenza di barriere o perché « lo spostamento comporterebbe seri rischi di aggravamento dello stato di salute ». La proposta emendativa specifica, inoltre, che la grave infermità rilevante al fine dell'ammissione al voto dalla propria dimora è quella di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che fa riferimento ad « una minorazione » tale da ridurre « l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente ». Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 3.010 che specifica che la grave infermità rilevante al fine dell'ammissione al voto dalla propria dimora è quella di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che fa riferimento ad « una minorazione » tale da ridurre « l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente ». Sul punto, chiede di acquisire l'avviso del Governo. Segnala poi gli articoli aggiuntivi 3.013 e 3.014, che prevedono che siano ammessi al voto nella propria abitazione anche i soggetti in regime permanente di assistenza domiciliare. Segnala infine l'articolo aggiuntivo 4.01, che prevede il differimento del termine per la presentazione delle domande per i rimborsi elettorali riferiti alle consultazioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige del 9 novembre 2008, consentendo altresì che le quote di rimborso relative all'anno 2008 vengano corrisposte in un'unica soluzione entro 45 giorni dalla scadenza del termine differito. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta, anche in considerazione del fatto che in base alla legislazione vigente non è prevista l'erogazione di quote di rimborsi per il rinnovo del Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige con riferimento all'anno 2008.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con il relatore per quel che concerne l'assenza di profili problematici di carattere finanziario del testo del provvedimento. Chiede, invece, un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate con riferimento alle proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata per le ore 9 di domani.

**La seduta termina alle 14.25.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 10 marzo 2009 — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione. Atto n. 64.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione — Rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione. Segnala, in particolare, che il decreto introduce il divieto di impiegare aerei subsonici civili a reazione con massa a decollo uguale o superiore a 34 tonnellate.

late o la cui configurazione massima certificata corrisponda a più di 19 posti passeggeri, al fine di assicurarne un minore impatto ambientale secondo quanto previsto dalla disciplina internazionale vigente. Più specificamente, si prevede, agli articoli 2, 5 e 6, l'individuazione dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) quale soggetto responsabile dell'applicazione del decreto in esame e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie – da 30.000 a 150.000 euro – nel caso d'impiego dei suddetti aerei in modo non conforme alle prescrizioni internazionali. L'articolo 7 prevede, inoltre, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo speciale, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, per la promozione e lo sviluppo di studi finalizzati alla prevenzione degli effetti connessi all'impiego dei suddetti aerei. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente sono definite le modalità di destinazione al fondo speciale e di impiego delle predette entrate. L'articolo 9 prevede, infine, l'obbligo di neutralità finanziaria, in base al quale l'ENAC dovrà dare attuazione ai compiti derivanti dalla disciplina in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, ritiene, in primo luogo, che, al fine di confermare l'effettiva idoneità della clausola di neutralità finanziaria ad evitare l'insorgenza di maggiori oneri a carico dell'ENAC, andrebbe chiarita, anche alla luce del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 7, l'effettiva possibilità di far fronte all'assegnazione dei nuovi compiti di vigilanza e controllo, previsti dalla disciplina in esame, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Poiché, infatti, le entrate da sanzioni costituiscono, a legislazione vigente, una delle fonti di finanziamento dell'Ente, andrebbe confermato che – come implicitamente stabilito dall'articolo 9 del testo – l'ENAC sia in grado di esercitare i compiti

di nuova attribuzione nell'ambito delle dotazioni disponibili e, quindi, senza la necessità di utilizzare gli introiti delle nuove sanzioni di cui all'articolo 5. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, ricorda che la relazione illustrativa precisa che l'articolo 7 è volto a dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria per il 2007), le quali prevedono che le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo confermi che si tratti di sanzioni di nuova istituzione e che chiarisca che la disposizione in esame, assegnando le somme derivanti dalle suddette sanzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia coerente con la previsione contenuta nella legge comunitaria per il 2007, e precedentemente richiamata, la quale dispone che le somme derivanti dalle sanzioni siano assegnate « alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse ». Valuta, infine, opportuno che il Governo chiarisca se sia opportuno riformulare la disposizione in esame prevedendo, esplicitamente, il previo versamento delle somme derivanti dalle sanzioni all'entrata del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate, conferma che l'ENAC è in grado di esercitare i compiti derivanti dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala inoltre che l'assegnazione dei proventi delle sanzioni all'ENAC, ai sensi dell'articolo 7 del decreto, è coerente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 34 del 2008 e, in questa ottica, valuta opportuno prevederne il ver-

samento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Osserva sul punto che le sanzioni di cui all'articolo 5, essendo di nuova istituzione, non sono già scontate nel bilancio dello Stato.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

l'ENAC è in grado di esercitare i compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'assegnazione dei proventi delle sanzioni all'ENAC, ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto, è coerente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 34 del 2008;

nel presupposto che le sanzioni di cui all'articolo 5, essendo di nuova istituzione, non siano già scontate nel bilancio dello Stato.

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*sostituire l'articolo 7 con il seguente:*  
« Art. 7 (Istituzione fondo) 1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ad uno specifico fondo da istituire, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la promozione e

lo sviluppo di studi finalizzati alla prevenzione degli effetti connessi all'impiego degli aerei subsonici.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di impiego delle risorse iscritte nel fondo di cui al comma 1 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.**

**Atto n. 63.**

(Rilievi alle Commissioni II e III).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, nel segnalare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, rileva che l'articolo 1, comma 2, prevede la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale Autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 423/2007, in quanto Autorità nazionale competente all'applicazione del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. Inoltre, il successivo comma 3 dispone l'acquisizione da parte dell'Autorità competente, del parere obbligatorio ma non vincolato del Comitato consultivo per

l'esportazione dei beni a duplice uso ai fini dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione, diniego, revoca, modifica o sospensione. L'articolo 3 prevede l'obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dall'articolo 2 per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, all'Autorità competente, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato di sicurezza finanziaria, mentre l'articolo 4 prescrive un obbligo di neutralità finanziaria, in base al quale le amministrazioni interessate devono provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme, limitandosi a confermarne la neutralità finanziaria e il connesso obbligo a provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili. Al riguardo, segnala che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, nel presupposto che il Ministero dello sviluppo

economico sia in grado di garantire l'espletamento dei nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, non pregiudicando lo svolgimento di altre attività. Sul punto, chiede di acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula una proposta di valutazione favorevole sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.35**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 52

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Vicepresidente della Giunta regionale Siciliana, Giambattista Bufardecì, sul tema dell'emergenza rifiuti nella regione ..... 53

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi e C. 1926 Fava (*Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto*) ..... 54

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

##### La seduta comincia alle 12.05.

##### Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 25 febbraio 2009, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo marzo-aprile 2009:

##### PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2009

MARZO 2009

##### Sede referente:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposi-

zioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina;

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*). C. 54 Realacci;

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci;

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini;

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi e C. 1926 Fava;

Disposizioni in materia di inquinamento acustico. C. 1760 Alessandri;

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin.

*Indagini conoscitive:*

Sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi: audizioni previste nel programma;

Sullo stato di attuazione della normativa statale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale: audizioni previste nel programma.

APRILE 2009

*Sede referente:*

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina;

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*). C. 54 Realacci;

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci;

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini;

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi e C. 1926 Fava;

Disposizioni in materia di inquinamento acustico. C. 1760 Alessandri;

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin.

*Indagini conoscitive:*

Sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi: audizioni previste nel programma;

Sullo stato di attuazione della normativa statale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale: audizioni previste nel programma.

Il programma potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza. Le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati – con cadenza settimanale – dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno:

i disegni di legge di conversione di decreti-legge;

gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere;

lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate;

lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata;

gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

**La seduta termina alle 12.10.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 10 marzo 2009.*

**Audizione del Vicepresidente della Giunta regionale Siciliana, Giambattista Bufardecì, sul tema dell'emergenza rifiuti nella regione.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.15.

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.**

**C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi e C. 1926 Fava.**

*(Seguito dell'esame e rinvio — Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 25 febbraio 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 febbraio scorso ha avuto luogo un articolato dibattito di carattere generale sui provvedimenti in titolo, al termine del quale è stata prospettata l'opportunità di procedere a un breve ciclo di audizioni dei soggetti interessati. Ricorda che si è altresì convenuto di continuare nella seduta odierna la discussione generale, anche per dare modo al Governo di esporre le proprie valutazioni sui provvedimenti in titolo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che le tre proposte di legge in epigrafe, di contenuto pressoché identico, mirano a regolamentare l'attività imprenditoriale nel settore edile al fine di raggiungere una maggiore trasparenza del mercato, garantire una maggiore sicurezza dei lavoratori del settore ed offrire una maggiore tutela al consumatore. Ciò attraverso la previsione di un percorso formativo e professionale per l'acquisizione della titolarità di un'impresa edile volto ad assicurare che la stessa possieda adeguati requisiti di carattere tecnico-professionale che devono accompagnarsi a specifici re-

quisiti di onorabilità, nonché di capacità organizzativa e finanziaria.

Al riguardo, rileva che le proposte di legge si compongono di tre capi, per un totale di nove articoli, nei quali si definiscono rispettivamente i principi e le finalità che ispirano la nuova disciplina, le misure da applicare in sede di prima attuazione e la disciplina delle attività professionali nel settore dell'edilizia a regime.

Nel condividere le finalità alla base delle proposte di legge, ritiene inoltre opportuno evidenziare che le stesse recano una disciplina che va ad incidere in modo significativo sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) ed in particolare sui requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori e sul sistema unico di qualificazione previsto per i soggetti esecutori dei lavori pubblici, la cui disciplina, demandata al regolamento attuativo, il cui iter di approvazione è in corso di perfezionamento, è attualmente regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.

Pertanto, richiama l'attenzione sulla necessità di pervenire ad un testo normativo che consenta una armonizzazione tra le disposizioni recate con quelle dettate dal citato decreto legislativo n. 163 del 2006, che costituisce la normativa di riferimento per l'attività nel settore edile e delle costruzioni riferita allo specifico ambito dei lavori pubblici, e che, a seguito delle disposizioni del testo normativo di che trattasi, dovrebbe subire integrazioni e modifiche.

Un ulteriore spunto di riflessione che, a suo avviso, è opportuno evidenziare è riferito alla distinzione delle attività prevista all'articolo 3 delle proposte di legge in titolo, distinzione che vede, da un lato, « le attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo » e, dall'altro, « l'attività di completamento e finitura di opere edili, compresi i relativi lavori di manutenzione e di riparazione ». Al riguardo, nel condividere l'esigenza di operare la distinzione ai fini della semplificazione del percorso

professionale richiesto per attività di più modesta entità, propone di valutare la possibilità di eliminare il termine « completamento », in quanto troppo generico e non rispondente ad una specifica tipologia di lavorazione, e di riportare nella lettera a) del comma 1, a fini di armonizzazione con la normativa di settore vigente, le tipologie di lavorazioni definite nell'articolo 3, comma 8, del codice dei contratti pubblici (costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere).

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4 del testo normativo, rileva, altresì, che il riferimento all'«abilitazione» all'esercizio della professione sembrerebbe in contrasto con le disposizioni vigenti in materia, che prevedono che il conseguimento dell'abilitazione alla professione avvenga a seguito di un esame di Stato. Inoltre il riferimento, al comma 4 del medesimo articolo, al diploma di laurea, sembra non tenere conto del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato la disciplina dei titoli di studio universitari.

Propone, infine, di valutare l'opportunità di prevedere che il soggetto privato possa accedere agli elenchi degli imprenditori abilitati ai sensi delle disposizioni di cui al testo normativo in esame, al fine di consentire allo stesso di commissionare lo svolgimento di attività e lavori edili.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Giachino per

le osservazioni svolte, di cui la Commissione terrà certamente conto, invita il relatore a prospettare alla Commissione le modalità per la prosecuzione dell'*iter*.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, dichiara di avere molto apprezzato il dibattito svolto nella precedente seduta, come pure le puntuali osservazioni svolte oggi dal rappresentante del Governo. Considerata, peraltro, l'esigenza di avviare una rapida e più approfondita istruttoria sui provvedimenti in titolo, propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, nel cui ambito potranno avere luogo le opportune audizioni informali dei soggetti interessati e potrà essere avviato un lavoro di sintesi delle proposte di legge in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone, quindi, di procedere, conformemente a quanto prospettato dal relatore, alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.	
Audizione di rappresentanti della regione Lazio ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	56
Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.	
Audizione di rappresentanti della regione Lombardia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	57
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	57
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza .....	59
AVVERTENZA .....	60

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

##### Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

**Audizione di rappresentanti della regione Lazio.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva

sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Franco DALIA *assessore alla mobilità della regione Lazio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati: Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Michele Pompeo META (PD) e Silvano MOFFA (PdL).

Franco DALIA *assessore alla mobilità della regione Lazio*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia l'assessore alla mobilità della regione Lazio per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Indagine conoscitiva sul sistema  
aeroportuale italiano.**

**Audizione di rappresentanti  
della regione Lombardia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Carlo CATTANEO, *assessore alle infrastrutture e mobilità della regione Lombardia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Emanuele FIANO (PD), Aurelio Salvatore MISITI (IdV) e Jonny CROSIO (LNP).

Carlo CATTANEO, *assessore alle infrastrutture e mobilità della regione Lombardia*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia l'assessore alle infrastrutture e mobilità della regione Lombardia per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 17.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le*

*infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 17.25.**

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

*(Parere alle Commissioni V e VI).*

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sandro BIASOTTI (PdL) *relatore*, ricorda che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni V e VI sul disegno di legge AC 2105, recante « Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione », già approvato dal Senato.

Fa presente che il disegno di legge configura un nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, che tende al superamento del sistema di finanza derivata ed attribuisce maggiore autonomia di entrata e di spesa a regioni ed enti locali, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale. Ricorda che uno degli obiettivi principali del disegno di legge è il passaggio dal sistema dei trasferimenti fondato sulla spesa storica a quello dell'attribuzione di risorse basate sull'individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Rileva che, a tal fine, il disegno di legge stabilisce in modo puntuale la struttura fondamentale delle entrate di Regioni ed Enti locali, definisce i principi che regoleranno l'assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento e delinea gli strumenti attraverso cui sarà garantito il coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica.

Ricorda che, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, il disegno di legge distingue tra le spese connesse alle funzioni corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) Cost., per le quali si prevede l'integrale copertura del fabbisogno, e le altre funzioni, per le quali si prevede la perequazione delle capacità fiscali. Un diverso trattamento, intermedio rispetto alle precedenti funzioni, è previsto per il trasporto pubblico locale.

Fa presente che tra le funzioni riconducibili al suddetto vincolo costituzionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione sono comprese la sanità, l'assistenza e l'istruzione, quest'ultima limitatamente alle spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per le altre funzioni di carattere amministrativo già ora attribuite alle regioni. Per tali funzioni, concernenti diritti civili e sociali, spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni. Rileva che il modello proposto configura, pertanto, un doppio canale perequativo, valido per tutti i livelli di governo, in base al quale sarà garantita una perequazione integrale dei fabbisogni, valutati a costi standard, per ciò che attiene i livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali e le funzioni fondamentali degli enti locali, mentre le altre funzioni saranno finanziate secondo un modello di perequazione che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale livellamento delle differenti capacità fiscali dei territori.

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento delle funzioni, ricorda che nel disegno di legge si afferma, quale principio generale, che il normale esercizio di esse dovrà essere finanziato dalle risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo. Alle

regioni, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, viene attribuito un complesso di poteri, quali quello di istituire tributi regionali e locali, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che gli enti locali possono applicare nell'esercizio della loro autonomia, nonché istituire a favore di enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali. Tale sistema tributario, ad ogni livello istituzionale, dovrà comunque essere coerente con i principi di progressività e capacità contributiva stabiliti dall'articolo 53 della Costituzione.

Rileva inoltre che il disegno di legge istituisce un sistema di nuovi organi, ai quali viene attribuito il compito di presiedere, sia a livello tecnico-operativo, sia consultivo-politico, al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale: la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Gli articoli 7, 8, 9 e 10 costituiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato è chiamato a disciplinare il futuro assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario: l'articolo 7 disciplina le entrate, quale sia cioè la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 la perequazione, vale a dire il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante; l'articolo 10 la conversione degli attuali tributi e compartecipazioni delle regioni ordinarie alla disciplina che sarà dettata dai futuri decreti delegati.

Fa presente che il nucleo di questa disciplina è nella ripartizione che l'articolo 8 fa delle funzioni e delle spese che queste determinano. Secondo il profilo delle funzioni le spese sono ripartite in due categorie principali, cui si aggiunge

una terza che partecipa di entrambe, ossia spese determinate dall'esercizio di funzioni connesse alle « prestazioni concernenti i diritti civili e sociali » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, quelle cioè i cui « livelli essenziali » devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; le altre spese, non riconducibili a quelle considerate alla lettera a); le spese per il trasporto pubblico locale che – per il livello delle prestazioni ed il livello del finanziamento che è loro assicurato – sono considerate per parte in entrambe le categorie. Ricorda che l'ammontare del finanziamento per la spesa per il trasporto pubblico locale va determinato tenendo conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale, oltre che dei costi standard e che viene inoltre disposto che il finanziamento attraverso il fondo perequativo sia subordinato al rispetto di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale.

Rileva che il nuovo assetto finanziario relativo agli enti locali è definito dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del disegno di legge. Le modalità di finanziamento di comuni, province e Città metropolitane è strutturato sulla base di una classificazione delle spese in tre tipologie: spese riconducibili alle funzioni « fondamentali », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, la cui individuazione è rimessa alla legislazione statale; spese relative alle « altre funzioni », non riconducibili a quelle fondamentali; spese che, prescindendo dall'oggetto delle funzioni, risultano finanziate con contributi nazionali speciali, finanziamenti dall'Unione europea e cofinanziamenti nazionali.

Per le spese connesse alle funzioni fondamentali segnala che è prevista la garanzia del finanziamento integrale, con riferimento al fabbisogno standard. Tale finanziamento è assicurato dall'intervento del fondo perequativo. Il provvedimento prevede l'istituzione di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle Città metropolitane.

Con riferimento al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni « non fondamentali » ricorda che non è previsto il finanziamento integrale: il disegno di legge stabilisce che esse siano finanziate con i tributi propri, con le compartecipazioni al gettito di tributi e dal fondo perequativo. A differenza di quanto previsto per il finanziamento delle spese fondamentali, l'intervento del fondo perequativo, in tale ambito, è basato soltanto sulla capacità fiscale per abitante ed è espressamente diretto a ridurre le differenze tra le capacità fiscali dei singoli enti.

Tra le altre disposizioni contenute nel provvedimento, segnala che l'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame al Senato, affronta il tema dell'attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, ove si dispone che la legge dello Stato disciplini l'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica. Fa presente che tale disciplina, sotto il profilo ordinamentale oltre che finanziario, è definita dall'articolo in via transitoria, in attesa che l'attuazione della disciplina sulle città metropolitane determini l'istituzione della città metropolitana di Roma capitale. L'articolo precisa peraltro che la disciplina transitoria è destinata ad trovare applicazione anche « a regime », intendendosi riferita alla città metropolitana a decorrere dalla sua istituzione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.30.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 10 marzo 2009.*

**Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.**

**C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844**

Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17.30 alle 17.55.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act »). Doc. XII, n. 194 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio*) ..... 61

#### RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.*

#### La seduta comincia alle 11.30.

**Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act »).**

**Doc. XII, n. 194.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio).*

Andrea GIBELLI, *presidente*, non chiedendo alcun altro collega di intervenire nel dibattito, dà la parola al relatore per

definire l'ulteriore seguito dell'esame dell'atto in titolo, ricordando che comunque devono esprimersi sulla risoluzione le Commissioni III e XIV.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, in relazione all'importanza dell'atto in esame, informa i colleghi che sta predisponendo una proposta di risoluzione, che intende sottoporre sin dalla prossima seduta all'attenzione dei colleghi, essendo aperto alla più ampia collaborazione da parte di tutti i gruppi.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 11.45.**

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 62

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino.

Audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG), dell'Associazione italiana ciechi di guerra (AICG) e dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) ..... 64

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) ..... 65

#### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione ..... 68

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) ..... 68

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 72

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.*

#### La seduta comincia alle 11.25.

#### Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Stefano SAGLIA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 26 febbraio 2009 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma

dei lavori della Commissione per il periodo marzo-maggio 2009:

*Marzo 2009*

#### *Sede referente:*

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio.

C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino;

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello,

C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio (*previa acquisizione della relazione tecnica*);

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

C. 344 Bellotti;

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.

C. 717 Fedi;

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino;

Benefici previdenziali per i lavoratori occupati in attività usuranti.

C. 1297 Damiano, C. 1367 Cazzola C. 1530 Fedriga, C. 1599 Poli (*previe eventuali intese con il Senato*);

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica (*Commissioni riunite VII e XI*).

C. 1286 Di Centa.

*Sede consultiva:*

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.;

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo;

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale.

C. 2042 Governo, approvato dal Senato, e abb.;

DL 04/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263 Governo, approvato dal Senato.

*Indagine conoscitiva:*

Sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva: seguito dell'esame del documento conclusivo.

Aprile 2009

*Sede referente:*

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio.

C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino;

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio;

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

C. 344 Bellotti;

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.

C. 717 Fedi;

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino;

Benefici previdenziali per i lavoratori occupati in attività usuranti.

C. 1297 Damiano, C. 1367 Cazzola C. 1530 Fedriga, C. 1599 Poli (*previe eventuali intese con il Senato*);

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

C. 1079 Bobba;

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica (*Commissioni riunite VII e XI*).

C. 1286 Di Centa;

Maggio 2009

*Sede referente:*

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili Testo unificato.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiaco, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio;

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

C. 344 Bellotti;

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino;

Benefici previdenziali per i lavoratori occupati in attività usuranti.

C. 1297 Damiano, C. 1367 Cazzola C. 1530 Fedriga, C. 1599 Poli (*previe eventuali intese con il Senato*);

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

C. 1079 Bobba;

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica (*Commissioni riunite VII e XI*).

C. 1286 Di Centa.

Avverte, quindi, che la presidenza si riserva di sottoporre all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in una prossima riunione, la proposta di inserimento, nel programma dei lavori della Commissione, di progetti di legge in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale ovvero in materia di disciplina del lavoro flessibile – preannunciati da diversi gruppi – quando tali provvedimenti saranno assegnati alla Commissione medesima.

Segnala, inoltre, che il programma potrà essere integrato e aggiornato con

l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle determinazioni che l'ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo; le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati – con cadenza settimanale – dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunica, infine, che saranno iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 11.30.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 10 marzo 2009.*

**Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.**

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino.

**Audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG), dell'Associazione italiana ciechi di guerra (AICG) e dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS).**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.30 alle 12.05 e dalle 12.15 alle 13.05.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.*

**La seduta comincia alle 13.05.****Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano SAGLIA, *presidente e relatore*, fa presente che il disegno di legge n. 2105, attualmente in corso di esame (unitamente alle altre proposte di legge abbinata) presso le Commissioni riunite V e VI, reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; il provvedimento – approvato dal Senato a seguito di una proficua collaborazione interistituzionale e di un lavoro di confronto politico – ha già visto la partecipazione alla sua definizione di tutti i livelli di governo, oltre che il contributo di diverse forze sociali, e ha anche potuto contare, sin dall'inizio dell'esame presso le Commissioni di merito, su un dibattito approfondito e sulla partecipazione di tutti i gruppi presenti alla Camera.

In proposito, ricorda che il cosiddetto « federalismo fiscale », introdotto e disciplinato dalla legge di delegazione in esame, costituisce l'ulteriore passo di un complesso percorso di transizione dell'ordinamento italiano verso una effettiva valorizzazione del sistema delle autonomie territoriali, poiché mira a costruire un rapporto sempre più diretto fra Stato e cittadini in ordine alle decisioni in materia di spesa e di prelievo, rafforzando nel contempo il principio di responsabilità politica delle amministrazioni locali. Ritiene, pertanto, che nel testo all'esame della Camera – certamente suscettibile di ulteriori miglioramenti, anche alla luce del

lavoro che le Commissioni di merito stanno portando avanti – si configuri comunque uno sforzo concreto per arrivare a uno sviluppo sostenibile e solidale nell'ambito del principio di unitarietà del Paese: giudica evidente, infatti, che nel provvedimento non vi sono né « strappi » né tentazioni di divaricare le diverse realtà territoriali, ma vi è soltanto la volontà di risolvere in modo strutturale il tema della fiscalità decentrata e di affrontare in modo concordato il rapporto finanziario e tributario tra i vari livelli di governo.

In questo quadro, dunque, sottolinea che uno degli obiettivi principali del disegno di legge è il passaggio dal sistema dei trasferimenti fondato sulla « spesa storica » a quello dell'attribuzione di risorse basate sull'individuazione dei fabbisogni necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali. A tal fine, il disegno di legge stabilisce in modo puntuale la struttura fondamentale delle entrate di regioni ed enti locali, disciplinando i principi che regoleranno l'assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento e delineando gli strumenti attraverso cui sarà garantito il coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica.

Fa presente che, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, il disegno di legge distingue tra le spese connesse alle funzioni corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione – per le quali si prevede l'integrale copertura del fabbisogno – e le altre funzioni, per le quali si prevede la perequazione delle capacità fiscali. Un diverso trattamento, intermedio rispetto alle precedenti funzioni, è previsto per il

trasporto pubblico locale, nonché per gli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

Rileva che, tra le funzioni riconducibili al suddetto vincolo costituzionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, sono comprese la sanità, l'assistenza e l'istruzione, quest'ultima limitatamente alle spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per le altre funzioni di carattere amministrativo già ora attribuite alle regioni. Per tali funzioni, concernenti diritti civili e sociali, spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza e, ad essi, sono associati i costi standard necessari alla definizione dei relativi fabbisogni: il modello proposto configura, pertanto, un doppio canale perequativo, valido per tutti i livelli di governo.

Osserva che il disegno di legge reca, altresì, i criteri direttivi volti a individuare il complesso di tributi propri e partecipazioni da assegnare ai diversi livelli di governo secondo il principio della territorialità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché le modalità di attribuzione agli stessi di cespiti patrimoniali, definendo un quadro diretto a consentire l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria da parte dei governi decentrati, nonché un adeguato livello di flessibilità fiscale. Segnala, in particolare, che alle regioni, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, viene attribuito un complesso di poteri, quali quelli di istituire tributi regionali e locali, determinare variazioni delle aliquote o definire le agevolazioni che gli enti locali possono applicare nell'esercizio della loro autonomia, nonché istituire a favore di enti locali partecipazioni al gettito dei tributi e delle partecipazioni regionali.

Si sofferma, poi, brevemente sulle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 5, che istituiscono un sistema di nuovi organi ai quali viene attribuito il compito di presie-

dere, sia a livello tecnico-operativo, sia consultivo-politico, al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale. Gli organi, collocati in una posizione intermedia tra le istituzioni coinvolte in tale processo (Parlamento, Governo e livelli di governo territoriali), sono i seguenti: Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con compiti, da un lato, consultivi sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega e, dall'altro, di controllo sullo stato di attuazione della riforma; Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, con il compito principale di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi; Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita all'interno della Conferenza unificata Stato-regioni-città.

Ricorda, inoltre, che il disegno di legge prevede il concorso di tutti i livelli di governo al conseguimento degli obiettivi della politica di bilancio nazionale, in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai Trattati internazionali: nel nuovo assetto delle relazioni economico-finanziarie tra lo Stato e le autonomie territoriali prefigurato dal disegno di legge, il coordinamento della finanza pubblica assume un ruolo centrale e si estende anche al monitoraggio e al controllo dei livelli, dei costi e della qualità dei servizi pubblici; in tale prospettiva, il Patto di stabilità interno, sinora adottato per definire l'entità del concorso dei diversi enti territoriali agli obiettivi della politica di bilancio, dovrebbe essere ricondotto nell'ambito del « Patto di convergenza » previsto dall'articolo 17 del disegno di legge, consistente in un insieme di regole per il coordinamento dinamico della finanza pubblica che il Governo è chiamato a definire annualmente nell'ambito della legge finanziaria.

A conclusione dell'illustrazione introduttiva del complesso del provvedimento in esame, segnala, infine, l'innovativa portata dell'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che affronta il tema

dell'attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione (ove si dispone che la legge dello Stato disciplini l'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica), prevedendo che a « Roma capitale » siano attribuite ulteriori funzioni amministrative in aggiunta a quelle già spettanti, concernenti, tra l'altro, lo sviluppo economico e sociale.

Rileva quindi che, in tale contesto normativo complessivo, si collocano le disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione, sulle quali intende soffermarsi puntualmente.

In primo luogo, segnala l'articolo 2, comma 2, lettera *ff*), il quale, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega, richiede che vi sia una corrispondenza – seppure solo tendenziale – tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; si prospetta, inoltre, il conferimento ai diversi livelli di governo, tramite appositi strumenti, di una apposita autonomia nella gestione della contrattazione collettiva.

Illustra poi l'articolo 7, comma 1, lettera *d*), n. 3), che definisce le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle partecipazioni ai tributi erariali in conformità al principio di territorialità: la citata disposizione, nello specifico, afferma che la ripartizione dei gettiti tra le diverse istituzioni deve avvenire in base al principio di territorialità e, in ogni caso, si deve tener conto, ai fini della ripartizione, del luogo di prestazione del lavoro, per quanto concerne i tributi basati sulla produzione.

Rammenta, quindi, che l'articolo 15 reca i principi e criteri direttivi a cui dovranno conformarsi i decreti legislativi attuativi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in base al quale lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo eser-

cizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. In questo contesto, la lettera *a*) del comma 1 del citato articolo introduce, tra i criteri di delega, la definizione delle modalità per cui gli interventi sopra citati saranno finanziati con contributi speciali del bilancio statale, con finanziamenti dell'Unione europea e con co-finanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale.

Rimarca, poi, l'importanza della disposizione contenuta all'articolo 16, comma 1, lettera *e*), che – all'interno dei criteri per la definizione di un sistema premiante e di un sistema sanzionatorio da applicare nei confronti degli enti che risultino più o meno virtuosi rispetto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi imposti – specifica che i meccanismi premiali riguardano gli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile.

Si sofferma, da ultimo, sull'articolo 19, che disciplina le modalità ed i termini secondo cui il fondo perequativo di cui all'articolo 9, a partire dai decreti delegati che lo istituiscono e dalla sua fase di avvio, continuerà a garantire il sostegno integrativo alle regioni a statuto ordinario, nonché sull'articolo 22, comma 10, che individua, tra le funzioni fondamentali della città metropolitana, la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Ricorda, infine, l'articolo 26, comma 2, lettera *a*), in materia di dotazione finanziaria, che stabilisce la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame al termine del dibattito, auspicando sin d'ora che sul testo si possa seguire un percorso già avviato proficuamente al Senato, al fine di dare risposte compiute alle esigenze che, in questa materia, emergono dal Paese.

Preso atto, peraltro, che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame all'odierna seduta pomeridiana.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

#### Sui lavori della Commissione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, comunica che è stata rappresentata alla presidenza della Commissione, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'assoluta impossibilità di assicurare, a causa di concomitanti e indifferibili impegni di natura istituzionale e parlamentare, la presenza di un rappresentante del Governo alla prevista seduta per lo svolgimento di interrogazioni, già fissata per il prossimo giovedì 12 marzo. Avverte pertanto che la presidenza – preso atto della comunicazione ricevuta e invitato il Governo a garantire, per il futuro, la massima disponibilità alla partecipazione ai lavori della Commissione – ha prospettato l'esigenza di non differire lo svolgimento delle richiamate interrogazioni oltre i primi giorni della prossima settimana: in tal senso, è stata acquisita la disponibilità del Ministero ad assicurare la presenza di un proprio rappresentante nella seduta di martedì 17 marzo.

Fa presente, pertanto, che la presidenza si riserva conseguentemente di aggiornare le convocazioni della Commissione per la corrente settimana, rinviando all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le determinazioni concernenti l'organizzazione dei lavori per la prossima settimana, precisando in ogni caso che, per giovedì 12 marzo, resta confermata la seduta delle Commissioni

riunite XI e XII per il seguito della discussione e la votazione delle risoluzioni all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

Maria Grazia GATTI (PD), pur prendendo atto dell'esigenza di rinviare lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno della seduta di giovedì 12 marzo, si domanda come sia possibile confermare il seguito della discussione di risoluzioni in Commissione, in assenza del rappresentante del Governo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, precisa che il competente rappresentante del Governo ha assicurato la propria presenza per la richiamata seduta delle Commissioni riunite, fissata per le ore 9 di giovedì 12 marzo, manifestando la propria indisponibilità soltanto per la prevista seduta pomeridiana della medesima giornata.

**DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.**

**C. 2187 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite VI e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante disposizioni a sostegno dei settori industriali in crisi: si tratta di un provvedimento d'urgenza adottato dal Governo per contribuire a fronteggiare l'attuale fase di difficoltà di taluni settori industriali, che potrebbe avere, più in generale, anche un impatto positivo sul complessivo sistema occupazionale. Segnala, infatti, che il decreto-legge intende promuovere interventi in favore di taluni dei comparti maggiormente esposti alla crisi economica – come

quello dell'automobile e del mobile, degli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché degli apparecchi televisivi e dei computer – ossia di comparti industriali per i quali si rendono necessarie iniziative tese ad un rilancio produttivo immediato che possa determinare conseguenze positive su tutto il sistema imprenditoriale, anche non direttamente connesso alla grande industria, ma ad esso collegato, sia in termini di filiera – in particolare nel settore della componentistica – che di indotto.

Giudica evidente, peraltro, che le misure recate dal provvedimento in esame mirano anche ad un incremento del volume e della tempistica dei consumi, da cui potrebbe derivare, a sua volta, un aumento della domanda interna che sia in grado di sostenere adeguatamente – in questa fase di difficoltà – la produzione industriale italiana nel suo complesso, con auspicabili effetti in termini di salvaguardia dei livelli occupazionali.

Si sofferma, pertanto, sull'articolo 1, ritenendo che vada anzitutto sottolineato che esso ha lo scopo di realizzare un nuovo e più incisivo programma di intervento ambientale sul parco circolante di autovetture ed autoveicoli, mirando a coniugare gli obiettivi di tutela ambientale con quelli di qualificazione dei consumi e di stimolo alla crescita e all'occupazione, molto importanti in una situazione economica come quella attuale. In particolare, si concedono incentivi per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri meno inquinanti, si incrementa la misura dei vigenti incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici e per l'installazione di impianti a metano e a GPL e si concedono contributi per l'installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità.

Sottolinea, poi, che l'articolo 2 prevede una detrazione del 20 per cento delle spese documentate, nella misura massima di 10.000 euro ripartita in cinque annualità, sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza ener-

gica, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo di un immobile per il quale siano effettuati a partire dal 1° luglio 2008 interventi di ristrutturazione edilizia, secondo le procedure che permettono la detrazione IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute.

Con riferimento al citato articolo 2, segnala, per quanto attiene più specificamente ai profili di interesse della XI Commissione, il comma 3, che reca una disposizione di natura « programmatica », prevedendo che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (11 febbraio 2009), la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuova la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al decreto-legge medesimo. Nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

Osserva, quindi, che un impatto significativo sul versante dell'impiego e delle opportunità di lavoro potranno avere anche gli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 5 del 2009, considerato che l'uno modifica la disciplina fiscale dei distretti produttivi, estesa anche alle reti di imprese e alle catene di fornitura, reintroducendo il regime fiscale previsto dalla legge finanziaria 2006, mentre l'altro delinea un beneficio fiscale diretto a favorire le aggregazioni aziendali (fusioni, scissioni e conferimenti) effettuate nel 2009, attraverso il riconoscimento gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali. Evidenzia come si tratti di interventi di rilievo strategico, in quanto finalizzati ad incentivare le imprese all'incremento delle loro dimensioni operative, per affrontare in modo più efficace l'attuale periodo di

recessione e per risultare maggiormente competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale.

Con riguardo all'articolo 3, peraltro, rileva che il comma 3 contiene una interessante norma di semplificazione, che dispone che lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese, esercitate dai comuni prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, possano essere svolte anche avvalendosi di strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale.

In conclusione – preso atto del contenuto del provvedimento in esame, che prevede un sostegno alle imprese in crisi anche allo scopo di contribuire, ove possibile, alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, perseguendo peraltro obiettivi di rispetto ambientale e di stimolo ai consumi – ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento favorevole della Commissione. Considerata, peraltro, l'opportunità di verificare se le Commissioni di merito apporteranno – nel corso dell'esame in sede referente – eventuali modifiche al testo, si riserva di formulare, in occasione delle prossime sedute, una proposta di parere, che possa eventualmente dare conto di utili elementi di riflessione sulle materie oggetto del provvedimento, anche alla luce degli spunti che potranno emergere dal dibattito.

Ivano MIGLIOLI (PD), pur apprezzando la disponibilità manifestata dal relatore ad attendere l'esito dell'esame delle Commissioni di merito e a valutare gli spunti che potranno emergere dal presente dibattito ai fini della formulazione della proposta di parere, dichiara di ritenere il provvedimento in discussione, allo stato, totalmente inadeguato a fronteggiare la grave crisi in atto a livello mondiale e nel Paese. Fa notare che la situazione economica italiana è in costante peggioramento e che risultano essere molto gravi le ripercussioni sul versante occupazionale, come d'altronde si evince, non soltanto dai dati ufficiali prodotti in queste ore dagli organismi e dagli istituti competenti, ma anche dai comunicati resi dai Ministri del

lavoro e delle finanze dell'Unione europea in occasione degli incontri svoltisi in questi giorni in sede comunitaria. Fa pertanto presente che – a differenza di quanto dichiarato, di recente, dal Presidente del Consiglio dei ministri – le informazioni relative all'aggravarsi della situazione economica diffuse nei giorni scorsi dalla stampa sono fondate e non risultano il frutto di una presunta interpretazione distorta della realtà.

Rileva, dunque, la necessità di intervenire con forza sul fronte occupazionale, prevedendo misure a sostegno dei lavoratori che rischiano il posto di lavoro; al contempo, giudica essenziale una azione mirata anche sul versante imprenditoriale, offrendo un valido aiuto al sistema industriale nel suo complesso. In tal senso, fa notare che il provvedimento all'esame, pur recando misure che vengono definite urgenti, non prevede interventi in grado di rilanciare lo sviluppo economico ed i consumi.

Ritiene che, a dispetto delle dichiarazioni pubbliche rese prima dell'estate dal Ministro dell'economia e delle finanze in ordine ai provvedimenti in quei giorni adottati dal Governo, le misure successivamente messe in campo attraverso vari strumenti normativi in materia finanziaria – che hanno provveduto a modificare nel tempo quanto disposto in precedenza in tema di sostegno al lavoro e all'impresa – testimoniano come vi sia stata, sin dall'inizio, una generale sottovalutazione della crisi economica in atto. Inoltre, a conferma dell'insufficienza degli stanziamenti previsti per il rilancio dell'economia, molto inferiori rispetto a quelli decisi dagli altri Paesi europei, osserva che il Governo, proprio mentre si sta discutendo del decreto-legge in esame, continua a lavorare ad ulteriori interventi, al fine di fronteggiare una crisi sempre più drammatica e difficile da contrastare.

Soffermandosi poi sulle misure che il Governo ha annunciato di voler introdurre per rilanciare le opere infrastrutturali nel Paese ed esprimendo perplessità sull'utilità di alcuni degli interventi ipotizzati, fa notare che gli stanziamenti previsti a tale

scopo derivano dal Fondo per le aree sottosviluppate e che tali somme non potranno essere immediatamente disponibili, attesa l'esigenza di rispettare i tempi tecnici necessari. Rileva, al riguardo, che sarebbe stata auspicabile una interpretazione più flessibile del patto di stabilità, che potesse favorire la realizzazione di un piano infrastrutturale locale da parte dei comuni più virtuosi dal punto di vista dell'amministrazione della finanza pubblica, evitando di attribuire ingenti risorse a realtà locali rivelatesi, invece, incapaci di tenere i bilanci in equilibrio.

Ritiene, altresì, che il provvedimento in esame preveda esclusivamente interventi a sostegno di alcuni comparti della grande industria, ignorando completamente le piccole e medie imprese, soprattutto in alcuni importanti settori come quello tessile e ceramico, che rappresentano parte rilevante del tessuto produttivo italiano. Fa notare, pertanto, che sarebbe stato preferibile un intervento di sgravio fiscale più consistente, esteso all'intera filiera produttiva, da realizzare attraverso la previsione di agevolazioni collegate ad investimenti nell'innovazione e nella ricerca operati nei vari distretti.

Dopo aver sottolineato la necessità di ridefinire il quadro dei rapporti tra imprese e banche al fine di favorire il ricorso al credito da parte del sistema produttivo italiano, attraverso la previsione di condizioni di accesso al credito più favorevoli, ritiene conclusivamente che la grave crisi in atto richieda misure di natura strutturale, che il provvedimento in questione non sembra contenere. Per tali ragioni, fa presente che il suo gruppo rinvia ogni ulteriore valutazione sul provvedimento al termine dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito, riservandosi di esprimere in quel momento un giudizio definitivo.

Donella MATTESINI (PD), nell'associarsi alle considerazioni espresse dal deputato Miglioli a nome del suo gruppo, sottolinea l'inadeguatezza delle misure introdotte con il provvedimento in esame, che esclude dagli interventi di sostegno le

piccole e medie imprese di alcuni rilevanti settori, come quello tessile ed orafa, che attualmente si trovano in evidente difficoltà. Rileva pertanto una mancanza di visione strategica nell'affrontare la crisi economica attuale, connessa all'incapacità di collegare le misure introdotte ad una prospettiva di sviluppo di più lunga durata, per esempio attraverso la previsione di forme di finanziamento subordinate ad investimenti in innovazione e ricerca, che siano in grado di evocare il concetto di responsabilità sociale dell'impresa e di rilanciare i livelli occupazionali.

Soffermandosi sullo specifico contenuto degli articoli del decreto-legge, osserva che le agevolazioni fiscali previste agli articoli 2 e 3 non hanno un'efficacia immediata, essendo in alcuni casi la loro attuazione addirittura rinviata all'emanazione di successivi atti amministrativi. Con riferimento, poi, al regime fiscale dei distretti produttivi previsto all'articolo 3 (che riproduce una disciplina peraltro già prevista dalla legge finanziaria per il 2006), evidenzia una contraddizione tra l'attenzione prestata – con il testo in esame – dal Governo alla materia dei distretti e la poca considerazione riservata allo stesso argomento dall'Esecutivo nella trattativa che ha portato le parti sociali al raggiungimento dell'Accordo-quadro volto a riformare il sistema delle relazioni industriali.

In conclusione, ritiene che con il provvedimento in esame il Governo illuda l'opinione pubblica sulla possibilità di realizzare significativi interventi di sostegno alle aziende, mentre in realtà si limita a spostare in avanti i termini della soluzione dei problemi, che richiederebbero pronte ed efficaci misure di immediata applicazione, piuttosto che limitati interventi di natura assistenziale.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, intervenendo per una precisazione, specifica che le detrazioni per l'acquisto di determinati beni previste all'articolo 2 avranno un'efficacia immediata, coprendo le spese effettuate dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009.

Maria Grazia GATTI (PD), preso atto che il Governo – come rilevato anche dalla documentazione prodotta dagli uffici – provvede alla copertura finanziaria del provvedimento in esame ricorrendo a forme di stanziamento che fanno riferimento a fondi istituiti per altri scopi (come, ad esempio, la legge n. 488), giudica inaccettabile tale situazione, che sta ormai assumendo un carattere di consuetudine e di stabilità non più trascurabile. Esprime, quindi, perplessità sugli sgravi fiscali previsti all'articolo 3, che ritiene possano avvantaggiare solo alcune imprese a discapito di altre, rilevando come – attesa anche la difficoltà di definire con precisione il concetto di distretto – sarebbe stato più opportuno legare tali forme di incentivo alla filiera produttiva, eventualmente subordinandole ad investimenti nel campo dell'innovazione. Al contempo, paventa il rischio che principi come quello del « consolidato fiscale » o del « concordato preventivo » possano trasferire i costi della crisi tra le diverse imprese, alimentando situazioni di seria difficoltà.

In conclusione, fa notare che per un'efficace azione a sostegno dei consumi e dello sviluppo produttivo non si possa prescindere anche da una riflessione approfondita sul tema dell'accesso al credito da parte delle imprese, lavorando con cura sul rapporto tra il sistema bancario, le aziende e gli stessi cittadini lavoratori.

Amalia SCHIRRU (PD), dopo aver segnalato l'esigenza di chiarire i criteri ai quali il Governo ha fatto ricorso per individuare i settori dell'industria in crisi da far rientrare nell'ambito di operatività del provvedimento in esame, rileva la necessità di accompagnare le misure introdotte dal decreto-legge n. 5 del 2009 con interventi più strutturali, volti a sostenere l'occupazione e a rilanciare di conseguenza i consumi dei cittadini.

Si interroga, altresì, sulla sorte degli accordi di programma nel frattempo sottoscritti a livello locale e finalizzati alla definizione dello sviluppo industriale, soprattutto nelle zone del Mezzogiorno, pro-

spettando l'opportunità di comprendere se tali accordi debbano considerarsi ormai superati dalle nuove disposizioni d'urgenza. In questo quadro, peraltro, mette in rilievo la delicata situazione che sta vivendo la regione Sardegna, nella quale molte realtà imprenditoriali risultano in grave crisi, con evidenti ripercussioni per i livelli occupazionali sul territorio.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta antimeridiana si è svolta la relazione introduttiva e che si è convenuto di avviare, dalla corrente seduta, il dibattito di carattere generale sul provvedimento in esame.

Teresa BELLANOVA (PD) fa presente che, poiché diversi deputati del suo gruppo intendono intervenire nel dibattito, occorre poter disporre di utili elementi di certezza in ordine all'organizzazione dei lavori della Commissione per l'esame in sede consultiva, anche in modo da assicurare tempi sufficientemente congrui ai parlamentari interessati a svolgere – a partire dalla prossima seduta – le proprie riflessioni. A tal fine, invita la presidenza a verificare presso le Commissioni di merito quali siano i termini previsti per la conclusione dell'esame dei numerosi emendamenti presentati, dalla cui eventuale approvazione potrebbero anche derivare profili di interesse per la stessa XI Commissione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricordato che il provvedimento risulta, al momento, iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 16 marzo, assicura che saranno avviate le opportune verifiche presso le Commissioni di merito, in modo da valutare la possibile prosecuzione dell'esame in sede consultiva in Commissione per l'intera settimana di lavoro parlamentare. Ritiene peraltro che – anche qualora il termine richiamato fosse confermato – risulterebbe comunque

opportuno prevedere una ulteriore seduta in sede consultiva nella giornata di giovedì 12 marzo; si riserva conseguentemente di rappresentare tale questione alla presidenza, ai fini delle valutazioni di competenza in ordine all'organizzazione dei lavori della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.55.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	74
Sull'ordine dei lavori .....	85

#### ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. COM (2008) 414 def. ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	86
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di documento finale del relatore</i> ) .....	88
ALLEGATO 2 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	90

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

#### La seduta comincia alle 13.15.

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato e abb.** (Parere alle Commissioni riunite V e VI). (*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo CICCIOLO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alle Commissioni riunite V e VI sulle parti di competenza del disegno di legge n. 2105, recante

« Delega al Governo in materia di federalismo fiscale », approvato dal Senato e adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente presso le citate Commissioni riunite. Il disegno di legge reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Si sofferma, innanzitutto, sugli articoli che più direttamente afferiscono all'ambito di competenza della Commissione e, in particolare, su quelli relativi al finanziamento delle funzioni regionali, ricordando come la spesa sanitaria rappresenti mediamente l'80 per cento delle voci di spesa nei bilanci regionali.

Fa quindi presente che l'articolo 7 reca disposizioni concernenti i principi e i criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti legislativi in materia di fiscalità regionale. La lettera *a*) dell'unico comma disciplina le modalità del finanziamento delle regioni necessario per lo svolgimento delle funzioni rientranti nella loro competenza legislativa. A tal fine, viene fissato

il principio in base al quale le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito erariale. Ai sensi della lettera *b*), con il termine tributi regionali ci si riferisce a: tributi propri derivati, i quali si caratterizzano per essere istituiti e disciplinati dalla legge statale e il cui gettito è attribuito alle regioni; aliquote riservate alle regioni su basi imponibili dei tributi erariali; tributi propri, istituiti dalle regioni in relazione a presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale (stante il divieto di doppia imposizione di cui all'articolo 2). Con riferimento alle prime due tipologie di tributi, le quali – a differenza della terza – sono istituite e disciplinate dalla legge statale, la lettera *c*) attribuisce alle regioni il potere di intervenire sulla misura dell'aliquota nonché di concedere esenzioni, detrazioni e deduzioni nel rispetto della normativa comunitaria. Le modifiche delle aliquote, peraltro, possono essere effettuate esclusivamente entro i limiti massimi previsti dalla norma statale e l'articolo 10, lettera *b*), numero 1), dispone l'obbligo di ridurre le aliquote dei tributi erariali in corrispondenza dell'aumento dei tributi regionali rientranti nelle prime due tipologie. Segnala, inoltre, che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *d*), le eventuali modifiche delle regioni non rilevano ai fini della determinazione della quota perequativa: in altre parole, le agevolazioni fiscali ovvero gli incrementi di aliquote disciplinate dalle regioni e applicate alla quota loro spettante (cui corrisponde, rispettivamente, un minore o un maggiore gettito per la regione) non possono essere compensate dal fondo perequativo. Le variazioni apportate dalle regioni devono garantire: la permanenza degli elementi strutturali dei tributi e la coerenza con la struttura di progressività del singolo tributo erariale su cui insiste l'aliquota riservata; la coerenza con il principio di semplificazione e con l'esigenza di standardizzazione necessaria per il corretto funzionamento della perequazione. La lettera *d*) disciplina le modalità di attribuzione alle regioni dei tributi propri derivati e delle compartecipazioni a quelli erariali. La suddetta ripartizione

deve avvenire in base al principio di territorialità e, in ogni caso, si deve tener conto (punti da 1 a 4): del luogo di consumo per i tributi aventi quale presupposto i consumi; della localizzazione dei cespiti per i tributi basati sul patrimonio; del luogo di prestazione del lavoro per i tributi basati sulla produzione; della residenza del percettore per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche. Tra i criteri individuati dalla lettera *d*), il numero 5) stabilisce che per le entrate derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale, ai fini della ripartizione si deve tenere conto del coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali. La lettera *e*) precisa, infine, che ai proventi dei tributi propri derivati e delle compartecipazioni ai tributi erariali non possono essere imposti vincoli di destinazione.

L'articolo 8 indica i principi e criteri direttivi per il finanziamento delle spese connesse a materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Finalità della disposizione è l'adeguamento delle regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni nonché al principio di autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione. Il comma 1, lettera *a*), indica i criteri per la classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, in funzione dell'individuazione della relativa forma di finanziamento. In particolare, le spese sono classificate in: spese inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (numero 1)), la cui individuazione rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione (ricorda che, ai sensi del successivo comma 3, sono comprese tra queste spese le spese per la sanità, le spese per l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre fun-

zioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; il comma 2 precisa, inoltre, che nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto per le spese inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni); spese inerenti ai livelli non essenziali delle prestazioni (numero 2)), individuabili per esclusione, come quelle non riconducibili alle altre due categorie; spese finanziate con contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti previsti all'articolo 15 (numero 3)). La lettera *b*) detta i criteri per la determinazione delle spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, che deve avvenire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale. La lettera *c*) riguarda l'ammontare del finanziamento per la spesa per il trasporto pubblico locale, che va determinato tenendo conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale, oltre che dei costi standard. Con particolare riferimento al trasporto pubblico locale, viene disposto che il finanziamento attraverso il fondo perequativo è subordinato al rispetto di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale. I principi e criteri di cui alle lettere da *d*) a *i*) riguardano il finanziamento delle spese « essenziali », di cui alla lettera *a*), numero 1), e « non essenziali », di cui alla lettera *a*), numero 2. Prima di analizzare distintamente le due tipologie di spese sopra indicate, segnala che, tra i criteri generali previsti, la lettera *f*) stabilisce che l'utilizzo delle compartecipazione deve essere tendenzialmente limitato ai soli casi in cui occorre garantire il finanziamento integrale della spesa (come nel caso della spesa collegata ai livelli essenziali delle prestazioni), mentre la lettera *g*) dispone la soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese essenziali e di quelle non essenziali. La

lettera *d*) garantisce il finanziamento integrale delle spese essenziali in ciascuna regione. Ai sensi della successiva lettera *h*), l'ammontare della somma da finanziare è determinata sulla base del criterio della spesa standard, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta. Il finanziamento delle spese essenziali è garantito dal gettito tributario valutato ad aliquota ed a base imponibile uniformi. I tributi attraverso i quali viene garantito il finanziamento della spesa essenziale sono: tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione, che lega prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio, in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria ed amministrativa; riserva di aliquota sull'IRPEF o dell'addizionale regionale all'IRPEF; compartecipazione regionale all'IVA; quote specifiche del fondo perequativo; in via transitoria, l'IRAP, ma solo fino alla data della sua sostituzione con altri tributi. La lettera *h*) stabilisce altresì le modalità di determinazione dell'ammontare della spesa essenziale da finanziare. A tal fine, dispone che le aliquote (di tributi e compartecipazioni) sono fissate al livello minimo assoluto sufficiente per finanziare pienamente il fabbisogno dei livelli essenziali delle prestazioni (valutati ai costi standard) in una sola Regione. Segnala, in proposito, che il testo originario del disegno di legge faceva riferimento ad « almeno una regione » e che la restrizione del riferimento ad « una sola regione » è stata introdotta nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite del Senato. L'eccedenza di spesa essenziale rispetto al gettito ottenuto in base ai predetti criteri è finanziata dal fondo perequativo di cui all'articolo 9. Il disegno di legge in esame non garantisce invece l'integrale finanziamento delle spese non essenziali, alle quali, ai sensi della lettera *e*), si deve far fronte mediante tributi propri e fondo perequativo di cui all'articolo 9. La lettera *i*) impone di sostituire i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese « non essenziali » con il gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'IR-

PEF che assicuri al complesso delle regioni un ammontare di risorse corrispondente ai trasferimenti statali soppressi. In altre parole, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 9, lettera *a*), le regioni per le quali il gettito dell'addizionale determinato dall'applicazione dell'aliquota media è superiore all'ammontare del trasferimento statale soppresso, versano nel fondo perequativo l'eccedenza; le regioni che, invece, si trovano nella situazione opposta (il gettito dell'addizionale è inferiore al trasferimento soppresso) prelevano dal fondo perequativo l'importo mancante. La lettera *l*) dispone, infine, che relativamente agli oneri per funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (legge La Loggia).

L'articolo 9 completa con la disciplina della perequazione la definizione delle entrate da assegnare alle regioni in relazione alla natura e all'entità delle spese che esse devono sostenere per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate. Il Fondo perequativo è definito dai criteri direttivi recati dal comma 1, lettera *a*): è statale ed alimentato dal gettito da compartecipazione all'IVA assegnata per le spese relative alle prestazioni essenziali e da una quota del gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'IRPEF assegnata per il finanziamento delle spese non riconducibili alle funzioni essenziali; è unico, in quanto unico ed unitario è il principio di perequazione stabilito dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione in favore dei « territori con minore capacità fiscale per abitante »; è articolato secondo due modalità (ed entità) di perequazione in ragione della diversa natura e destinazione delle spese connesse allo svolgimento delle « funzioni pubbliche » da finanziare integralmente ai sensi del quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione; il suo ammontare è variabile, ma strettamente determinato per ciascun esercizio in mi-

sura pari alle somme da erogare a titolo di perequazione; le quote del fondo sono comunque assegnate a ciascuna regione senza vincolo di destinazione. Così definito, il Fondo perequativo prefigurato dai principi della delega va distinto, ovviamente — per composizione e funzionamento — dal Fondo perequativo definito dal decreto legislativo n. 56 del 2000, che disciplina tuttora la perequazione della spesa sanitaria corrente. In proposito, sottolinea che la definizione di Fondo perequativo « statale di carattere verticale », introdotta nel corso dell'esame al Senato, è intesa a conservare la « perequazione delle risorse finanziarie » alle funzioni esclusive dello Stato (come previsto dall'articolo 117, comma 2, lettera *e*), della Costituzione) e ad evitare che la misura della solidarietà dipenda prevalentemente dalla contrattazione tra le regioni sulla base della immediata e diretta quantificazione degli scambi perequativi, laddove il fondo perequativo previsto dal decreto legislativo n. 56 del 2000 è interregionale e orizzontale. L'articolo 9, in sostanza, definisce — per il fondo perequativo disciplinato unitariamente — due diversi criteri di perequazione delle spese delle regioni: la perequazione della « differenza fra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese » per le spese relative alle « funzioni essenziali » e « il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati » (comma 1, lettere *c*), *d*), *e*) ed *h*); rientrano in tale forma di perequazione le spese in conto capitale sostenute per il trasporto pubblico locale (comma 1, lettera *f*)); la perequazione delle minori capacità fiscali per abitante, che si applica al gettito dei tributi che saranno attribuiti per il finanziamento delle spese per funzioni « non essenziali » (comma 1, lettera *g*); rientrano in tale tipologia le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale (comma 1, lettera *f*)). Principio-guida della perequazione delle spese che le regioni sostengono per lo svolgimento delle funzioni « riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione », è, dunque, la garanzia dell'integrale copertura. Il criterio pere-

quativo delle altre funzioni è, invece, la perequazione della minore capacità fiscale per abitante rispetto al valore della media del complesso delle regioni a statuto ordinario.

Passa quindi a illustrare l'insieme di articoli riferiti al finanziamento degli enti locali, i quali, com'è noto, svolgono rilevanti funzioni nell'ambito dell'assistenza sociale e dell'integrazione socio-sanitaria.

L'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi previsti dall'articolo 2, per quanto concerne il finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane. Tali principi e criteri direttivi sono contenuti nelle lettere da *a)* a *g)* dell'unico comma dell'articolo in esame. Analogamente a quanto previsto per le regioni, il principio indicato alla lettera *a)* prevede una classificazione delle spese di comuni, province e Città metropolitane in tre tipologie: spese riconducibili alle funzioni « fondamentali », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, individuate come tali dalla legislazione statale; spese relative alle « altre funzioni »; spese « speciali », vale a dire quelle finanziate con i contributi nazionali speciali, con i finanziamenti dall'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione. Per quanto concerne la definizione delle modalità di finanziamento delle spese connesse alle funzioni « fondamentali », nonché dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate, la lettera *b)* impone la garanzia del finanziamento integrale, con riferimento al « fabbisogno standard ». Il finanziamento integrale delle spese fondamentali viene assicurato da tributi propri; compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali (con riferimento alle quali la successiva lettera *f)* precisa che il gettito derivante è senza vincolo di destinazione); addizionali a tributi erariali e regionali, la cui manovrabilità, per i comuni, è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni stessi, con riferimento alle fasce demografiche in cui questi sono suddivisi; fondo perequativo, le cui moda-

lità di ripartizione tra i singoli enti sono contenute nel successivo articolo 13, lettera *c)*, sulla base di appositi indicatori di fabbisogno finanziario e di infrastrutture. Le spese riconducibili alle funzioni « non fondamentali » sono finanziate, ai sensi della lettera *c)*, attraverso: il gettito dei tributi propri; la compartecipazioni al gettito di tributi; il fondo perequativo. A differenza di quanto previsto per il finanziamento delle spese fondamentali, l'intervento del fondo perequativo per il finanziamento delle spese « non fondamentali » è basato espressamente sulla capacità fiscale « per abitante ». Come precisato nel successivo articolo 13, comma 1, lettera *f)*, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo di comuni e province è diretto a ridurre le differenze tra le capacità fiscali: per quanto concerne le modalità di finanziamento delle spese « non fondamentali », dunque, non è prevista la garanzia del finanziamento integrale. Il principio introdotto dalla lettera *d)* è relativo alle modalità di finanziamento delle ulteriori funzioni trasferite ai comuni, alle province e alle Città metropolitane, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge n. 131/2003 (legge La Loggia), al fine di garantire, agli enti locali, « l'integrale finanziamento » di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento delle funzioni medesime. In conseguenza delle nuove modalità di finanziamento delle spese degli enti locali, previste dall'articolo in esame, i decreti legislativi attuativi del nuovo sistema provvederanno altresì alla soppressione dei trasferimenti statali e regionali attualmente diretti al finanziamento delle spese, fondamentali e non, degli enti locali, escludendo dalla soppressione soltanto gli stanziamenti destinati ai fondi perequativi, quantificati ai sensi del successivo articolo 13 (lettera *e)*). È stato infine introdotto, nel corso dell'esame presso il Senato, il principio in base al quale deve essere data adeguata valutazione, nella definizione dei criteri di finanziamento degli enti locali, ad alcune

particolari caratteristiche degli enti; in particolare, le dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali ai fini dell'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e della salvaguardia delle peculiarità territoriali. Il riferimento è alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, dei territori montani e delle isole minori (lettera *g*)).

L'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi di delega per quanto attiene al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali. Tali principi e criteri direttivi sono contenuti nelle lettere da *a*) a *i*) dell'unico comma dell'articolo 12 in esame. La lettera *a*) demanda alla legge statale l'individuazione dei tributi propri dei comuni e delle province. Dei suddetti tributi, la legge statale disciplina i presupposti, i soggetti passivi, le basi imponibili e le cosiddette « aliquote di riferimento » le quali, valide per tutto il territorio nazionale, sono preposte a garantire una adeguata flessibilità fiscale. Ai sensi della disposizione in esame, nell'attuazione della delega, la legge statale può sostituire o trasformare tributi già esistenti, ovvero attribuire a Comuni e Province tributi o parti di tributi già erariali. Per quanto concerne le competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di entrate locali, ricorda che, ai sensi della lettera *g*), la regione, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, può istituire nuovi tributi comunali, provinciali e delle Città metropolitane nei propri territori, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti. Per quanto attiene alle unioni e fusioni tra Comuni, la lettera *f*) prevede forme premiali per favorire tali enti, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali. Le lettere *h*) e *i*) recano disposizioni concernenti gli enti locali in genere. La lettera *h*), in particolare, prevede la possibilità, per gli enti locali, di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti dalle leggi entro i limiti da queste fissati e di introdurre agevolazioni, coerentemente con quanto previsto in materia di « flessibilità fiscale ». La lettera *i*) concede agli enti locali, nel rispetto delle

normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi, anche su quelli offerti a richiesta di singoli cittadini. Segnala quindi alcuni principi di delega riguardanti l'autonomia dei Comuni: le lettere *b*) e *d*), *f*) ed *l*) recano disposizioni concernenti l'autonomia di entrata e di spesa dei Comuni. La lettera *b*), in particolare, reca i criteri e i principi cui deve improntarsi la legislazione delegata in tema di finanziamento delle spese concernenti le funzioni fondamentali dei Comuni. Si prevede, nel dettaglio, che le spese per le funzioni fondamentali siano così finanziate, in via prioritaria: compartecipazione all'IVA; compartecipazione all'IRPEF; imposizione immobiliare, con l'esclusione della tassazione patrimoniale sull'abitazione principale del soggetto passivo, secondo quanto previsto dalla disciplina ICI vigente al momento di entrata in vigore del disegno di legge in commento. Dalla formulazione della norma sembra dunque risultare che il finanziamento delle funzioni fondamentali dei Comuni può derivare anche da fonti diverse da quelle indicate nella norma in commento, indicate tuttavia quali prioritarie, e solo il gettito derivante dall'ICI sull'abitazione principale non può essere destinato al funzionamento delle suddette spese « fondamentali ». È pertanto possibile che tali spese vengano finanziate da ulteriori forme di tassazione degli immobili, diverse dall'ICI predetta. La lettera *d*) reca invece previsioni in materia di « tributi di scopo » comunali, disciplinati da legge statale e qualificati tuttavia come « tributi propri ». Si tratta di tributi che l'ente può applicare in riferimento a particolari finalità. La lettera *l*) prevede che, nell'ambito della premialità, ai comuni virtuosi non possano essere imposti, con legge statale, vincoli alle politiche di bilancio per ciò che concerne la spesa in conto capitale. In tema di autonomia di spesa e di entrata delle Province, la lettera *c*) prevede anzitutto che le spese relative alle « funzioni fondamentali » siano prioritariamente finanziate da un duplice canale: gettito di tributi il cui

presupposto sia connesso al trasporto su gomma e compartecipazione ad un solo tributo erariale. Ai sensi della lettera *e*), la legge statale disciplina i cosiddetti «tributi provinciali di scopo» (analogamente a quanto previsto per i «tributi comunali di scopo»), ossia uno o più tributi propri provinciali che la provincia può applicare in riferimento a particolari scopi istituzionali.

L'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per i comuni, le province e le Città metropolitane. A tal fine, la lettera *a*) prevede l'istituzione di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, iscritti nel bilancio delle singole regioni ed alimentati attraverso un apposito fondo perequativo dello Stato. Nel fondo perequativo statale è data separata indicazione degli stanziamenti spettanti ai comuni, alle province e alle città metropolitane, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte da tali enti. La dimensione del fondo perequativo statale è determinata, per ciascuna tipologia di ente, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura pari alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali e il totale delle entrate standardizzate spettanti ai comuni e alle province. Nella determinazione del fondo perequativo, assumono rilevanza i principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *l*), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica per il finanziamento delle funzioni. La norma introduce inoltre il principio dell'aggiornamento periodico dell'entità dei fondi di perequazione e delle relative fonti di finanziamento (lettera *b*)). La ripartizione tra i singoli enti del fondo perequativo, per la parte afferente alle funzioni fondamentali, è effettuata sulla base su due tipi di indicatori di fabbisogno (lettera *c*)). Il primo indicatore è quello di fabbisogno finanziario, calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente (esclusa la spesa per interessi) ed il valore standardizzato dei tributi e delle

entrate proprie di applicazione generale. Il valore standard della spesa corrente è computato con riferimento ad una quota uniforme pro capite, corretta sulla base di alcuni parametri, atti a contrassegnare la diversità della spesa dei singoli enti in relazione ad alcune loro specifiche caratteristiche, quali l'ampiezza demografica, le caratteristiche territoriali – con particolare riferimento alla presenza di zone montane – e le caratteristiche demografiche, sociali e produttive (lettera *d*)), mentre le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard (lettera *e*)). Il secondo indicatore è rappresentato dal fabbisogno di infrastrutture, per il finanziamento della spesa in conto capitale, stabilito in coerenza con la programmazione regionale di settore, tenendo conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi finanziamenti europei sono soggetti. Gli elementi per la determinazione della dimensione del fondo perequativo per il finanziamento dell'esercizio delle funzioni «altre», diverse da quelle fondamentali, sono invece indicati alla lettera *f*). Come già indicato all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), l'intervento del fondo perequativo, in tale ambito, è basato sulla capacità fiscale per abitante ed è diretto a ridurre le differenze tra le capacità fiscali dei singoli enti. Per gli enti locali con minore popolazione, al di sotto di una certa soglia che sarà individuata appositamente in sede di esercizio della delega, la norma introduce la necessità di tenere in debito conto, ai fini della perequazione, alcune specificità quali il fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e la partecipazione dell'ente a forme associative. Analogamente a quanto previsto per le regioni all'articolo 9, lettera *g*), numero 3, si prevede dunque che la perequazione per le spese «non fondamentali» («non essenziali» per le regioni) sia – a parità di altre condizioni – maggiore per gli enti con minore popolazione. Gli ultimi due principi enucleati

dall'articolo in esame (lettere *g*) e *h*)) prevedono la possibilità per le regioni di intervenire nel riparto delle risorse assegnate ai comuni e alle province inclusi nel territorio regionale a titolo di perequazione, attraverso una diversa valutazione dei parametri in base ai quali è effettuata la ripartizione medesima, qualora vi sia intesa al riguardo con gli enti locali medesimi. In particolare, fermo restando il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni e alle province inclusi nel territorio regionale, la norma prevede che le regioni possano procedere ad effettuare proprie valutazioni delle entrate standardizzate e della spesa corrente standardizzata dei comuni e delle province, sulla base dei criteri di delega indicati alla lettera *d*), nonché effettuare stime autonome di fabbisogni di infrastrutture, ai fini del riparto delle risorse perequative. Tali valutazioni devono essere effettuate sulla base di criteri definiti mediante accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e previa intesa con gli enti locali medesimi. In tal caso, dunque, il riparto dei fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province del territorio regionale viene effettuato sulla base dei parametri definiti dalle regioni medesime, in pieno accordo con gli enti locali. Il termine generale per il trasferimento dei fondi perequativi dalle regioni ai comuni ed alle province è fissato in venti giorni decorrenti dal momento in cui le regioni ricevono tali fondi dallo Stato (lettera *h*)). Nel caso in cui la regione non ottemperi alle descritte disposizioni, e non provveda nei termini previsti al trasferimento delle risorse perequative, la norma in esame prevede l'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (legge La Loggia). Per ciò che concerne il corretto utilizzo dei Fondi perequativi — il quale devono essere improntati ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza — e la verifica della loro applicazione, si ricorda che esso spetta, in

via generale, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, organo di cui l'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione all'interno della Conferenza Unificata.

Ricorda poi, brevemente, che l'articolo 16, alla lettera *e*) dell'unico comma, reca i criteri per la definizione di un sistema premiante e di un sistema sanzionatorio da applicare nei confronti degli enti che risultano virtuosi o meno, rispetto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi imposti. Tale disposizione può, naturalmente, rivestire particolare rilievo per quanto concerne la spesa sanitaria e la spesa socio-assistenziale. In particolare, il sistema premiante riguarda gli enti che: assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti (i livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali sono valutati sulla base di appositi indicatori di efficienza e di adeguatezza, la cui definizione è enunciata dalla lettera *d*)); garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale; incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile. Il sistema sanzionatorio, che si applica, invece, nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, comporta: il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche; il divieto di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; l'attivazione di meccanismi automatici sanzionatori nei confronti degli organi di governo e amministrativi, responsabili del mancato rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato

dichiarato lo stato di dissesto finanziario, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici; la previsione che le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali rientrino tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma della Costituzione, che comporta lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta. Le sanzioni indicate si applicano fin tanto che l'ente non metta in atto i provvedimenti necessari, in grado di riportare l'ente medesimo in linea con gli obiettivi di finanza pubblica. Tra i provvedimenti che possono essere attivati dall'ente, la lettera *e*) indica, in particolare, anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva. Ricorda, infine, che, con riferimento al coordinamento della finanza pubblica, l'articolo 5 del disegno di legge prevede altresì l'istituzione di una specifica Conferenza permanente con compiti di definizione degli obiettivi di comparto, di verifica dell'attuazione dell'efficacia degli stessi e di proposta per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi. Essa inoltre è chiamata a vigilare sull'applicazione dei meccanismi di premialità, nonché sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

Particolare rilievo rivestono altresì, naturalmente, le disposizioni volte a disciplinare la fase transitoria ovvero il passaggio dal regime attuale a quello che sarà definito nei decreti legislativi, contenute rispettivamente all'articolo 19 (per le regioni) e all'articolo 20 (per gli enti locali).

L'articolo 19, in particolare, stabilisce che: la perequazione secondo la disciplina a regime dell'articolo 9 partirà soltanto al termine del periodo transitorio; il periodo transitorio di « avvicinamento » è fissato in cinque anni per ciascuna delle due tipologie di spese e modalità di perequazione; un ulteriore periodo di cinque anni può essere deciso, al termine del primo, per talune regioni dove la nuova disciplina della perequazione delle spese per fun-

zioni non essenziali dovesse rivelarsi (temporaneamente) insostenibile; i termini da cui decorrono (anche separatamente) i due periodi transitori devono essere espressamente specificati dal legislatore delegato; il quinquennio transitorio relativo alla convergenza tra fabbisogno e spesa standard (funzioni essenziali) potrà iniziare soltanto « a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni »; con riferimento a quanto disposto dall'articolo 10 per il passaggio dalle entrate di cui già dispongono le regioni a quelle assegnate dalla riforma, in sede di prima applicazione l'ammontare delle nuove entrate non dovrà essere inferiore agli stanziamenti assicurati dall'ordinamento vigente; qualora le aliquote dei nuovi tributi siano assegnate sulla base di gettiti presuntivi, è garantita alle regioni la copertura del differenziale negativo che dovesse determinarsi per il gettito effettivo di quei tributi. Per il quinquennio di transizione, i criteri direttivi posti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo in esame forniscono indicazioni in ordine alla disciplina della perequazione da applicarsi in assenza di quella disposta dall'articolo 9. L'indicazione operativa è rimessa al futuro legislatore delegato sulla base dei seguenti criteri di delega: garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media del triennio 2006-2008 ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9 (lettera *a*)) per quanto attiene, specificamente, agli attuali trasferimenti perequativi della sanità); realizzare un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni (lettera *b*)) con riferimento alle funzioni connesse alla prestazione dei livelli essenziali); prevedere che il sistema di finanziamento debba divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante (lettera *c*)) con riferimento alle funzioni non essenziali.

Il comma 1 dell'articolo 20 reca, alle lettere da *a*) a *e*), i principi e i criteri direttivi per l'adozione dei decreti legisla-

tivi recanti le norme transitorie per gli enti locali. In particolare, il principio introdotto dalla lettera *a*) prevede che, nel corso del processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato o le regioni debbano provvedere al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative esercitate dagli enti locali nelle materie di competenza legislativa statale o regionale. Le lettere successive recano principi volti a garantire agli enti locali, nella fase di transizione, un complesso di risorse (entrate tributarie e contributi perequativi) adeguato al finanziamento del complesso delle funzioni. In particolare, la lettera *b*) introduce la garanzia che la somma del gettito derivante delle nuove entrate dei comuni e delle province, come definite dal provvedimento in esame, sia, per il complesso dei comuni e delle province, almeno pari al valore dei trasferimenti che vengono soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *e*). In sostanza, i criteri per la quantificazione dei fondi perequativi nella fase transitoria verrebbero pertanto a garantire che il comparto riceva, nel complesso, lo stesso ammontare di risorse di cui dispone nella situazione attuale. A parità di trasferimenti soppressi, l'entità del fondo perequativo dipende dalla quota di risorse proprie assegnate a ciascun comparto. La quantificazione dei fondi perequativi deve inoltre tener conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *l*), numeri 1) e 2), in merito al graduale superamento del criterio della spesa storica. In relazione a tale principio, la lettera *d*) prevede regole, tempi e modalità della fase transitoria, in modo da garantire che il superamento del criterio della spesa storica, ai fini del finanziamento delle spese degli enti locali, sia realizzato in un periodo di cinque anni, sia per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali sia per le altre spese. In relazione a ciò, i decreti legislativi attuativi della delega devono recare la specificazione del termine iniziale da cui far decorrere il periodo transitorio di cinque anni entro il quale va garantito il superamento della spesa storica sia per le funzioni fondamentali sia

per quelle non fondamentali (lettera *e*)). Fin tanto che non saranno in vigore le disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, l'articolo in esame, al comma 1, lettera *d*), dispone che, nella fase transitoria, il finanziamento delle spese degli enti locali avvenga sulla base di alcuni criteri specifici: il fabbisogno delle funzioni di comuni e province viene finanziato assumendo l'ipotesi che l'80 per cento delle spese sia considerato come riconducibile alle funzioni fondamentali e che il residuo 20 per cento si riferisca alle funzioni non fondamentali (punto 1)); l'80 per cento delle spese di comuni e province, cioè quelle afferenti alle funzioni fondamentali, viene finanziato per mezzo delle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il residuo 20 per cento delle spese, relative alle altre funzioni, è finanziato per mezzo delle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo (punto 2)). A tal fine, il punto 3) prevede che vengano presi a riferimento gli ultimi bilanci degli enti locali certificati a rendiconto, disponibili alla data di predisposizione degli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega. Ai fini della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali, in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13 del provvedimento in esame, il comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, in sede di prima applicazione, che nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 siano provvisoriamente considerate, per il periodo transitorio, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (che disciplina la struttura del bilancio degli enti locali). I commi 3 e 4 recano rispettivamente, per i comuni e per le province, un

elenco provvisorio delle funzioni fondamentali da finanziare integralmente sulla base del fabbisogno standard, ai sensi del comma 2. Per i comuni, tra le funzioni, e i relativi servizi, da considerare provvisoriamente quali fondamentali, rientrano le funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica, e le funzioni del settore sociale. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare provvisoriamente quali fondamentali, non hanno diretta attinenza con l'ambito di competenza della Commissione. In particolare, tra esse non rientrano, rispetto alle funzioni individuate dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, le funzioni relative al settore sociale. I decreti legislativi prevedono altresì che l'elenco provvisorio delle funzioni possa essere adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata (comma 5).

Osserva quindi che quanto sin qui illustrato riguarda le regioni a statuto ordinario. L'applicazione della riforma alla regioni speciali e alle province autonome è invece disciplinata dall'articolo 25, che adatta alle autonomie speciali il procedimento di attuazione del federalismo fiscale ed elenca i principi ed i criteri direttivi che potranno applicarsi. In particolare, si prevede, sotto il profilo procedurale, che le modifiche all'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome saranno introdotte con la procedura delle norme di attuazione degli statuti speciali, negli stessi termini temporali previsti dalla delega conferita per l'emanazione dei decreti delegati relativi alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali. Sul piano sostanziale, si prevede che anche le regioni a statuto speciale e le province autonome dovranno contribuire a finanziare il sistema di perequazione nazionale se «ricche» in termini di reddito pro capite e usufruiranno invece di quella perequazione se il reddito pro capite del loro territorio è inferiore al valore della media

nazionale. Il principio del «superamento» del criterio della spesa storica, poi, presuppone che anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome l'adeguatezza delle risorse (in entrata) debba essere valutata in rapporto agli oneri che esse devono sostenere per l'esercizio delle funzioni che sono loro attribuite.

Desidera, infine, fornire qualche chiarimento in ordine ad alcuni meccanismi e parametri che, come si è visto, vengono in evidenza nella disciplina del federalismo fiscale. In particolare, il fabbisogno standard rappresenta l'ammontare di risorse necessarie alla copertura dei costi dei livelli essenziali delle prestazioni prodotte in condizioni di efficienza e di appropriatezza (costi standard). Esso, inoltre, attraverso opportuni sistemi di ponderazione, tiene conto delle specifiche condizioni di contesto che possono incidere (dal lato della domanda o dell'offerta) sull'ammontare di risorse necessarie a garantire, in determinate aree territoriali, il richiesto livello del servizio.

Per quanto riguarda la sanità, la determinazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre in via ordinaria lo Stato si basa già oggi sulla puntuale individuazione dei livelli essenziali di assistenza, vale a dire le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. La definizione dei livelli essenziali di assistenza contestualmente (e non successivamente) alla definizione delle risorse, nel confermare l'interesse pubblico a tutelare dal lato della domanda i bisogni di salute dei cittadini, vincola dunque l'erogazione delle prestazioni all'ammontare delle risorse che le scelte di politica economica o i vincoli di finanza pubblica rendono disponibili per il loro finanziamento.

Con riferimento all'assistenza, invece, ad oggi non si è ancora pervenuti alla definizione delle prestazioni che si ritiene essenziale erogare su tutto il territorio nazionale con criteri di uniformità ed

appropriatezza. Infatti, pur indicando l'articolo 22 della legge n. 328 del 2000 gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, si tratta di enunciazioni di carattere programmatico e generico che non si è ancora provveduto a tradurre in indicazioni di tipo puntuale, sia con riferimento alla tipologia di prestazioni erogabili, sia con riferimento alla individuazione del livello di governo deputato all'erogazione.

Anche per quanto riguarda la spesa per l'istruzione, al momento non sono definiti i livelli delle prestazioni che i diversi soggetti (Stato e amministrazioni locali) sono chiamati a garantire nell'erogazione delle stesse.

Strettamente legata alla definizione dei livelli essenziali è la realizzazione di un sistema di rilevazione dei costi per giungere alla produzione di dati omogenei, necessari alla costruzione di indicatori condivisi. Tale processo, già avviato negli ultimi anni nel settore sanitario, potrebbe necessitare di tempi più lunghi per quanto riguarda l'assistenza e l'istruzione. Con riferimento ai singoli settori, in particolare, rileva che, per quanto riguarda la sanità, una volta definiti i costi standard, sarà possibile il confronto con i costi effettivamente sostenuti dalle regioni e i livelli di fabbisogno finora riconosciuti e, quindi, la definizione del percorso di aggiustamento verso il fabbisogno standard. Sarà, inoltre, necessario che la dinamica delle risorse destinate al finanziamento della spesa sia in grado, anche nel medio-lungo periodo, di garantire la copertura dei costi associati ai livelli essenziali delle prestazioni il cui costo è destinato nel tempo ad aumentare, per effetto sia dell'invecchiamento della popolazione sia dell'innovazione del processo tecnologico che caratterizza il settore; nel settore dell'assistenza, le indagini svolte evidenziano una disparità tra le regioni delle risorse impegnate in relazione alla medesima tipologia di intervento.

Alla luce di quanto illustrato, e premesso di condividere la finalità del provvedimento in esame, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

#### Sull'ordine dei lavori.

Livia TURCO (PD) osserva che è in corso, di fronte alla Camera dei deputati, una manifestazione di giovani laureati in medicina, che protestano per la mancata emanazione del bando per le scuole di specializzazione. In proposito, chiede al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni di tale ritardo e di informare la Commissione sui presunti tempi di emanazione del bando medesimo.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO, premesso di condividere le preoccupazioni espresse dall'onorevole Turco, fa presente che lo schema del bando in questione è stato trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che dovrebbe pronunciarsi entro il prossimo 19 marzo. Chiarisce altresì che il consistente ritardo è da attribuirsi agli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che, a causa di tale ritardo, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha dovuto rinunciare ad apportare alcuni miglioramenti al bando, per non ritardarne ulteriormente l'emanazione. Peraltro, questo Ministero si ripromette, comunque, di intervenire successivamente sulla disciplina dell'accesso alle scuole di specializzazione, con particolare riferimento alla quantificazione del fabbisogno di posti nelle scuole medesime, alla ripartizione dei posti su base territoriale e ai requisiti minimi di cui ciascuna scuola di specializzazione deve essere in possesso.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) si associa alle considerazioni della collega Turco e stigmatizza il grave ritardo con cui, ormai da diversi anni, viene emanato il bando per le scuole di specializzazione.

Invita quindi il rappresentante del Governo ad acclarare le eventuali responsabilità delle strutture amministrative preposte alla predisposizione del bando medesimo. Sottolinea, infine, la necessità che il Governo vigili attentamente affinché il contratto di formazione e lavoro degli specializzandi non finisca per nascondere forme di sfruttamento della loro attività lavorativa.

Paola BINETTI (PD), associandosi alle valutazioni espresse dai colleghi che l'hanno preceduta, evidenzia l'esigenza di una riflessione sulla disciplina complessiva del percorso formativo dei medici, nell'ambito del quale l'accesso alle scuole di specializzazione rappresenta certamente l'ostacolo principale, ciò che rende tanto più deprecabile il forte ritardo che ciclicamente si registra nell'emanazione del relativo bando.

Laura MOLTENI (LNP), pur riconoscendo l'importanza della questione sollevata dai colleghi, ritiene che la Commissione debba ora proseguire con l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Carlo CICCIONI, *presidente*, accogliendo l'invito della collega Molteni e prima di dare la parola al rappresentante del Governo per una breve replica, si limita ad osservare che sarebbe opportuno valutare l'opportunità di disciplinare l'accesso alle scuole di specializzazione secondo un calendario fisso e certo, superando il meccanismo del bando annuale.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO ribadisce che il Governo affronterà il problema di una revisione complessiva della disciplina dell'accesso alle scuole di specializzazione subito dopo aver provveduto all'emanazione del prossimo bando.

Carlo CICCIONI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### ATTI COMUNITARI

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.**

**COM (2008) 414 def.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 gennaio 2009.

Carlo CICCIONI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha espresso parere favorevole, con condizioni ed osservazioni, sul provvedimento in titolo.

Marco RONDINI (LNP), *relatore*, illustra una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*), volta, tra l'altro, a recepire le condizioni e alcune delle osservazioni contenute nel parere della XIV Commissione.

Livia TURCO (PD) invita il relatore a riformulare la sua proposta di documento finale, invitando il Governo ad adoperarsi, nelle competenti sedi comunitarie, affinché venga assicurata una mobilità dei pazienti, non soltanto attraverso i rimborsi delle prestazioni erogate, ma, in presenza di determinate condizioni di reddito e previa autorizzazione dello Stato di affiliazione, attraverso l'anticipazione di una dotazione finanziaria per fronteggiare i costi di un trattamento sanitario in un altro Stato membro, permettendo ai cit-

tadini europei di scegliere dove curarsi, anche in considerazione del fatto che, in base all'articolo 6, comma 1, della proposta di direttiva, la fruizione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera non è ostacolata dagli Stati nella misura in cui le cure in questione siano comprese tra le prestazioni cui la persona assicurata ha diritto nel proprio Paese.

Invita altresì il relatore a inserire, nella sua proposta di documento finale, una sollecitazione al Governo, perché si attivi al fine di prevedere strumenti d'informazione idonei, rivolti tanto ai medici quanto ai pazienti, sulla disciplina delle cure sanitarie transfrontaliere, nonché misure volte a garantire l'effettiva circolazione dei professionisti della sanità.

Rileva infine che il Governo deve essere impegnato a promuovere, nelle competenti sedi decisionali comunitarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà, processi di convergenza tra sistemi sanitari nazionali, anche ai fini della fissazione di livelli di assistenza omogenei nei vari Paesi europei.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, sospende brevemente la seduta, per dar modo al relatore di approfondire le questioni sollevate dalla collega Turco.

**La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 13.55.**

Livia TURCO (PD) dichiara, a seguito di una più attenta riflessione, che l'osservazione relativa all'anticipazione di dotazioni finanziarie al fine di consentire la mobilità dei pazienti potrebbe rivelarsi eccessivamente onerosa e, comunque, ultronea rispetto all'ambito di intervento della proposta di direttiva in esame. Ribadisce invece la richiesta che, nella proposta di documento finale del relatore, si tenga

conto delle altre considerazioni svolte in precedenza.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che il dibattito debba incentrarsi sulla proposta di documento finale formulata dal relatore.

Livia TURCO (PD) giudica inappropriata l'osservazione avanzata dall'onorevole Laura Molteni, avendo ogni deputato diritto, in questa sede, di proporre modifiche o integrazioni alle proposte del relatore.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, fa presente che le osservazioni formulate dall'onorevole Livia Turco potranno essere valutate dal relatore ai fini di una eventuale riformulazione della sua proposta di documento finale.

Marco RONDINI (LNP), *relatore*, alla luce dell'intervento della collega Livia Turco, riformula la sua proposta di documento finale (*vedi allegato 2*), recependo quelle osservazioni che non erano già, sostanzialmente, ricomprese nella proposta medesima.

Laura MOLTENI (LNP) auspica che, in futuro, le proposte formulate dal relatore siano tenute in maggior considerazione.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime una valutazione decisamente positiva sulla proposta di documento finale del relatore, come riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di documento finale del relatore, come riformulata.

**La seduta termina alle 14.**

## ALLEGATO 1

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM (2008) 414 def.)**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE**

La XII Commissione,

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

valutata l'opportunità di recepire le condizioni e alcune delle osservazioni contenute nel parere approvato dalla XIV Commissione, in data 26 febbraio 2009, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento;

appurato che l'obiettivo principale perseguito dalla proposta di direttiva è rappresentato dall'esigenza di favorire la libera circolazione dei cittadini europei nell'accesso ai trattamenti sanitari all'interno dell'Unione europea, facendo chiarezza sui loro diritti e sui corrispettivi obblighi degli Stati membri, sia in termini di sicurezza e qualità delle cure sia in termini finanziari;

ritenuto opportuno soffermare l'attenzione su alcuni profili problematici della proposta di direttiva, che necessariamente dovranno trovare una migliore definizione a livello comunitario, pur nella consapevolezza dell'importanza del provvedimento ai fini del miglioramento complessivo della qualità delle cure sull'intero territorio dell'Unione europea e dell'introduzione di un sistema di confronto concorrenziale tra i fornitori e i sistemi di sicurezza di ciascuno Stato membro,

INVITA IL GOVERNO

*ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali comunitarie, affinché:*

sia adeguatamente valutato l'impatto economico e finanziario che la proposta di direttiva produrrebbe sui sistemi sanitari nazionali e regionali, sulla loro programmazione e sulle modalità di accesso alle prestazioni;

sia adeguatamente valutata l'esigenza di un potenziamento della disciplina comune europea sul tema degli *standard* minimi di garanzia delle cure erogate, al fine di omogeneizzare sistemi sanitari tra loro molto diversi in termini di affidabilità delle prestazioni, rendendo cogente il rispetto di tale disciplina comune attraverso l'introduzione di specifiche sanzioni;

sia adeguatamente ponderato il problema dei meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri, al fine di evitare che la libera circolazione dei pazienti determini un ampio contenzioso tra i diversi paesi sull'entità dei rimborsi e la tempestività dei relativi pagamenti;

sia istituito un organismo di garanzia a livello comunitario atto a monitorare l'andamento delle cure transfrontaliere e a regolare in chiave arbitrale controversie relative ai ricorsi;

sia introdotta, anche per le cure non ospedaliere, una clausola di garanzia analoga a quella prevista dall'articolo 8, comma 3, lettera *b*), atta a consentire a uno Stato membro la limitazione della mobilità in entrata qualora la domanda di

assistenza rivolta nei confronti dei propri fornitori rischi di compromettere il rispetto degli obiettivi programmatici nazionali in tema di razionalizzazione del settore ospedaliero e rispetto dei tempi medi di attesa;

il riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro per l'utilizzazione di medicinali sul proprio territorio, di cui all'articolo 14 della proposta di direttiva, non incida negativamente sulle misure nazionali e regionali relative all'uso e alla rimborsabilità dei farmaci;

sia attentamente valutata, al fine di evitare che il flusso di pazienti in uscita determinato dall'attuazione della direttiva comprometta l'equilibrio finanziario del sistema sanitario nazionale e regionale o la programmazione del servizio ospedaliero, l'ipotesi, prospettata negli emenda-

menti del Parlamento europeo, di offrire ai pazienti un sistema volontario di autorizzazione preventiva, grazie al quale, a fronte di tale autorizzazione, il paziente riceva un buono con l'indicazione dell'importo massimo rimborsabile;

il termine di recepimento della direttiva sia sufficiente a consentire agli Stati membri e alle regioni di adeguarsi ai significativi oneri di organizzazione e regolamentazione che deriverebbero dall'attuazione della direttiva stessa, con particolare riferimento alle procedure e ai modelli organizzativi e informativi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della proposta di direttiva;

sia valutato il riparto di competenza che, nell'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, attribuisce anche alle Regioni determinate potestà in materia di tutela della salute.

## ALLEGATO 2

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM (2008) 414 def.)**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

valutata l'opportunità di recepire le condizioni e alcune delle osservazioni contenute nel parere approvato dalla XIV Commissione, in data 26 febbraio 2009, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento;

appurato che l'obiettivo principale perseguito dalla proposta di direttiva è rappresentato dall'esigenza di favorire la libera circolazione dei cittadini europei nell'accesso ai trattamenti sanitari all'interno dell'Unione europea, facendo chiarezza sui loro diritti e sui corrispettivi obblighi degli Stati membri, sia in termini di sicurezza e qualità delle cure sia in termini finanziari;

ritenuto opportuno soffermare l'attenzione su alcuni profili problematici della proposta di direttiva, che necessariamente dovranno trovare una migliore definizione a livello comunitario, pur nella consapevolezza dell'importanza del provvedimento ai fini del miglioramento complessivo della qualità delle cure sull'intero territorio dell'Unione europea e dell'introduzione di un sistema di confronto concorrenziale tra i fornitori e i sistemi di sicurezza di ciascuno Stato membro,

INVITA IL GOVERNO

*ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali comunitarie, affinché:*

sia adeguatamente valutato l'impatto economico e finanziario che la proposta di direttiva produrrebbe sui sistemi sanitari nazionali e regionali, sulla loro programmazione e sulle modalità di accesso alle prestazioni;

sia adeguatamente valutata l'esigenza di un potenziamento della disciplina comune europea sul tema degli *standard* minimi di garanzia delle cure erogate, al fine di omogeneizzare sistemi sanitari tra loro molto diversi in termini di affidabilità delle prestazioni, rendendo cogente il rispetto di tale disciplina comune attraverso l'introduzione di specifiche sanzioni;

sia adeguatamente ponderato il problema dei meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri, al fine di evitare che la libera circolazione dei pazienti determini un ampio contenzioso tra i diversi paesi sull'entità dei rimborsi e la tempestività dei relativi pagamenti;

sia istituito un organismo di garanzia a livello comunitario atto a monitorare l'andamento delle cure transfrontaliere e a regolare in chiave arbitrale controversie relative ai ricorsi;

sia introdotta, anche per le cure non ospedaliere, una clausola di garanzia analoga a quella prevista dall'articolo 8, comma 3, lettera *b*), atta a consentire a uno Stato membro la limitazione della mobilità in entrata qualora la domanda di

assistenza rivolta nei confronti dei propri fornitori rischi di compromettere il rispetto degli obiettivi programmatici nazionali in tema di razionalizzazione del settore ospedaliero e rispetto dei tempi medi di attesa;

il riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro per l'utilizzazione di medicinali sul proprio territorio, di cui all'articolo 14 della proposta di direttiva, non incida negativamente sulle misure nazionali e regionali relative all'uso e alla rimborsabilità dei farmaci;

sia attentamente valutata, al fine di evitare che il flusso di pazienti in uscita determinato dall'attuazione della direttiva comprometta l'equilibrio finanziario del sistema sanitario nazionale e regionale o la programmazione del servizio ospedaliero, l'ipotesi, prospettata negli emendamenti del Parlamento europeo, di offrire ai pazienti un sistema volontario di autorizzazione preventiva, grazie al quale, a fronte di tale autorizzazione, il paziente

riceva un buono con l'indicazione dell'importo massimo rimborsabile;

il termine di recepimento della direttiva sia sufficiente a consentire agli Stati membri e alle regioni di adeguarsi ai significativi oneri di organizzazione e regolamentazione che deriverebbero dall'attuazione della direttiva stessa, con particolare riferimento alle procedure e ai modelli organizzativi e informativi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della proposta di direttiva;

sia valutato il riparto di competenza che, nell'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, attribuisce anche alle Regioni determinate potestà in materia di tutela della salute;

si prevedano strumenti d'informazione idonei, rivolti tanto ai medici quanto ai pazienti, sulla disciplina delle cure sanitarie transfrontaliere;

si prevedano misure volte a garantire l'effettiva circolazione dei professionisti della sanità.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	92
AVVERTENZA .....	103

##### SEDE REFERENTE

Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

##### La seduta comincia alle 15.35.

**DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.**

**C. 2263 Governo, approvato dal Senato.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, sottolinea che il decreto legge in esame rappresenta un'occasione imperdibile per risolvere finalmente un problema, quello delle quote latte, che ha assunto nel tempo un rilievo negativo per l'intera agricoltura italiana anche al di là dei pur gravissimi effetti economici derivanti dall'accumulo delle multe per sfornamento delle quote. Intende riferirsi al pesante condizionamento che la vicenda ha avuto sulla po-

sizione dell'Italia nell'ambito della Politica agricola comune (PAC), in ragione della diffidenza da essa ingenerata presso gli organi comunitari sulla capacità del nostro paese di gestire in maniera adeguata i propri impegni e le proprie responsabilità.

Oggi vi è finalmente la possibilità di porre la parola fine a questa vicenda, grazie soprattutto al risultato ottenuto nello scorso novembre in sede di negoziato sulla verifica dello stato di salute della PAC, che consente all'Italia di utilizzare sin dalla prossima campagna l'intero incremento del 5 per cento sulle quote assegnate che per gli altri paesi europei è stato invece spalmato in 5 anni. Si tratta di un risultato che non era per niente scontato, ma è stato possibile solo grazie all'impegno del Governo e del Ministro — che ha avuto l'appoggio convinto del Parlamento, con i documenti approvati dalle due Commissioni agricoltura — e alla capacità di porre in diretta relazione, in modo convincente per gli interlocutori europei, l'aumento immediato delle quote con la stabilizzazione del mercato e la definitiva soluzione delle irregolarità che lo hanno a lungo caratterizzato.

Il Governo ha ritenuto che questa occasione dovesse essere utilizzata mediante uno specifico strumento normativo, rite-

nendo, crede fondatamente, che il ricorso alle disposizioni che pure il decreto-legge n. 49 del 2003 ha apprestato per la ripartizione delle nuove quote assegnate all'Italia in sede di adeguamento periodico e ordinario dei contingenti nazionali fosse in questo caso non adeguato, in quanto suscettibile, in ultima analisi, di determinare un incremento di produzione (con ulteriori effetti depressivi sulle già basse quotazioni del prodotto) senza risolvere alla radice il problema degli esuberi.

In deroga, sia per la procedura che per i criteri della assegnazione, rispetto a quanto previsto al riguardo dal decreto-legge n. 49, il decreto in esame (segnatamente l'articolo 1, comma 2, che inserisce il nuovo articolo 10-*bis* nel citato decreto n. 49) prevede dunque che gli aumenti della quota nazionale disponibili, e che ammontano ad oltre 758.000 tonnellate, anziché essere ripartiti tra le regioni e da queste riassegnati alle aziende, siano attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati (dal Commissario istituito dal successivo articolo 4, comma 5) prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota e che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, a condizione che tali aziende si mettano in regola, anche attraverso la rateizzazione a condizioni di mercato prevista dagli articoli 3 e 4, con i pagamenti del prelievo.

Attorno a questa scelta di fondo ruota tutto l'impianto del decreto, che illustrerà in dettaglio, subito dopo aver svolto alcune considerazioni sul ruolo che in questa vicenda il Parlamento ha già svolto proficuamente al Senato e continuerà a svolgere, crede altrettanto proficuamente, alla Camera.

L'impianto del decreto esprime infatti una scelta politica forte, che vuole utilizzare nel modo più efficace possibile le maggiori quote assegnate all'Italia per risolvere alla radice il problema degli esuberi produttivi e quello del debito accumulato dagli splafonatori.

La scelta di assegnare prioritariamente le nuove quote a chi ha utilizzato e

continua ad utilizzare una capacità produttiva superiore a quella legalmente assegnatagli non può quindi essere letta come un premio per chi non ha rispettato le regole, per quanto controvertibili queste fossero; è invece lo strumento per porre queste imprese di fronte ad una scelta che non ha più alibi: pagare il dovuto, anche attraverso una rateizzazione onerosa, a tassi di mercato, e ottenere, a questa precisa condizione, la possibilità di riallineare la propria capacità produttiva legale a quella effettiva, senza dimenticare che la possibilità di sostenere l'onere delle sanzioni non può realisticamente prescindere dalla prosecuzione della attività delle imprese, in tutta la loro potenzialità produttiva.

È evidente però che questa scelta pone gravi problemi di equità nei confronti di quelle imprese che hanno rispettato le regole, mantenendo la propria capacità produttiva nei limiti delle quote assegnate o acquisendo a titolo oneroso, con acquisto o affitto di quote, la possibilità di ampliarla; e le reazioni delle organizzazioni produttive e delle stesse regioni sono state assai esplicite al riguardo.

In questo contesto, il ruolo che il Parlamento ha sinora svolto e – crede – continuerà proficuamente a svolgere è stato quello di un intervento equilibratore tra le esigenze di efficacia dell'intervento per il riassorbimento degli esuberi produttivi e del connesso debito pregresso e quelle di tutela delle imprese che hanno operato entro le regole.

Questo intervento si è indirizzato lungo due linee principali.

Innanzitutto, sono stati introdotti nel provvedimento tutti i possibili elementi di ulteriore garanzia per assicurare che l'assegnazione delle nuove quote agli splafonatori si accompagni in modo certo e definitivo alla estinzione delle passività pregresse, eliminando quindi ogni possibile sospetto di un trattamento di favore per queste imprese.

Fondamentale in questo senso è la norma sulla rinuncia ai contenziosi, che rappresenta un elemento di equità e di chiarezza indispensabile per la credibilità

di tutta la manovra operata con il decreto, e che è stata d'altra parte richiesta da un ampio schieramento sia in Parlamento che nel paese; ma va sottolineata l'importanza anche delle disposizioni introdotte dal Senato circa la compensazione della prima rata con i contributi PAC e l'anticipazione alla campagna in corso degli effetti delle revoche delle nuove assegnazioni in ogni caso di irregolarità nei pagamenti.

L'altra linea di azione è quella degli interventi positivi per le imprese che hanno rispettato le regole.

Da questo punto di vista, sono importanti le disposizioni che hanno modificato l'ordine di priorità per le nuove assegnazioni, rivalutando la posizione delle imprese affittuarie di quota e di quelle montane ed eliminando la soglia minima di sfioramento del 5 per cento, nonché quelle che hanno temperato gli effetti della riammissione dei grandi splafonatori alle restituzioni per la campagna in corso.

Il nucleo forse più importante di questi interventi positivi, per i quali auspica si possano trovare ulteriori margini di incremento, si ritrova poi nell'articolo 6, ed in particolare nella norma che riserva specifici finanziamenti alle imprese che hanno acquistato quote: è questo infatti un punto che affronta alla radice quei problemi di equità da più parti sollevati.

Passa quindi ad illustrare in dettaglio il contenuto normativo del decreto-legge, come modificato dal Senato.

L'articolo 1, al comma 1, interviene sui criteri e l'ordine di priorità della restituzione ai produttori di latte del prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto a livello nazionale, in conseguenza della iniziale mancata applicazione di una compensazione fra produttori in esubero e produttori non utilizzatori della quota.

L'articolo 9 del decreto-legge n. 49 del 2003, al comma 3, stabilisce quali siano nell'ordine le aziende titolari di quota, in regola con i versamenti mensili, che possono beneficiare della restituzione: i primi beneficiari devono essere coloro che hanno pagato indebitamente; successivamente si pongono i titolari di aziende

ubiccate nelle zone di montagna; poi quelli delle zone svantaggiate; infine hanno titolo alla restituzione le aziende che hanno sofferto il blocco della movimentazione dei capi in conseguenza di un provvedimento dell'autorità sanitaria. Nel caso in cui residuino delle somme, queste vengono ripartite, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 9, tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di coloro che hanno superato il 100 per cento del quantitativo loro assegnato, secondo i seguenti criteri e nell'ordine: titolari di quota B, per la riduzione da loro subita ai sensi del decreto-legge n. 727 del 1994, nei limiti di tale riduzione netta; coloro che hanno superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale; produttori la cui produzione sia stata per intero trasformata in prodotti DOC o IGP; tutti i produttori, compresi quelli titolari di quota B già beneficiari della precedente ripartizione, per la parte di prelievo non ancora restituita.

Rispetto a tali criteri, il decreto in esame integra il predetto articolo 9, aggiungendo in primo luogo un nuovo comma 4-*bis*, che stabilisce che per il periodo 2008-2009 non si applicano le disposizioni del comma 4, che escludono dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso i produttori non titolari di quota e i produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale. I produttori così riammessi alla restituzione sono tuttavia collocati dopo tutte le altre categorie individuate dalla norma.

Il nuovo comma 4-*ter* definisce i criteri per la ripartizione, a decorrere dal periodo 2009-2010, dell'importo che eventualmente residui dopo che siano state effettuate le restituzioni dovute in prima battuta. La ripartizione avverrà tra le aziende che abbiano versato il prelievo, secondo i seguenti nuovi criteri e nell'ordine: *a*) aziende che non abbiano superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota; *b*) aziende che non

abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

Il nuovo comma 4-*quater* dispone infine l'attribuzione al fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle ulteriori somme residue.

L'articolo 1, al comma 2, disciplina l'assegnazione alle aziende produttrici di latte dell'aumento della quota nazionale attribuito all'Italia nel corso del 2008. Si ricorda che la quota nazionale è stata incrementata del 2 per cento per tutti gli Stati membri, con il regolamento (CE) n. 248/2008 del 17 marzo 2008, nonché del 5 per cento per l'Italia in unica soluzione nel 2009, a seguito dell'accordo politico definito il 20 novembre 2008 in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea sulla cosiddetta verifica dello stato di salute della Politica agricola comune (accordo confluito nel regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 febbraio 2009). Come risulta dalla relazione tecnica, la maggiore quota da ripartire ammonta complessivamente a 758.482 tonnellate, delle quali 210.601 derivanti dal regolamento n. 248/2008 e 547.881 derivanti dall'accordo del 20 novembre 2008.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame introduce a tal fine nel decreto-legge n. 49 un articolo 10-*bis*, che si pone in deroga rispetto a quanto sinora previsto dall'articolo 10, comma 22, per l'assegnazione degli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito. Il citato comma 22 prevede infatti che il riparto è effettuato tra le regioni, con decreto del ministro, sentita la conferenza Stato-regioni, e deve essere commisurato all'esubero produttivo della regione; che la riassegnazione regionale deve avvenire prioritariamente in favore dei produttori oggetto a suo tempo di riduzione della cosiddetta « quota B », quindi assegnatari debbono essere i giovani imprenditori, anche nuovi imprenditori non titolari di quota; sul quantitativo rimanente le regioni possono decidere in autonomia, pur dovendo prefiggersi di mantenere strutture

produttive diffuse sul territorio e di riasorbire la propria sovrapproduzione. I casi di esclusione dalla riassegnazione sono i seguenti: produttori che abbiano ceduto, a titolo oneroso, in tutto o in parte la propria quota; produttori che non si siano posti in regola con il versamento delle cosiddette multe.

Il nuovo articolo 10-*bis* dispone invece che gli aumenti della quota nazionale disposti nel 2008 dall'Unione europea siano attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati (dal Commissario istituito dal successivo articolo 4) prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota e che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione.

Secondo la relazione illustrativa, questa scelta di priorità « ha come fondamentale obiettivo quello di utilizzare gli aumenti della quota nazionale ottenuti dalla Unione europea per conseguire un effettivo riequilibrio tra quota e produzione per le aziende che si trovano, allo stato attuale, in una situazione strutturale di impossibilità di mantenere la produzione entro i limiti della quota di cui dispongono e, contemporaneamente, di sopportare l'onere delle sanzioni connesse agli esuberi produttivi senza danni irreversibili per la propria redditività, o addirittura per la propria sopravvivenza »; ciò, prosegue la relazione, « cercando di evitare che la distribuzione degli incrementi di quota ottenuti, anziché riequilibrare le situazioni critiche e il delta complessivo tra quota e produzione, si traduca in un incremento di produzione senza riduzione degli esuberi, come già avvenuto, in passato, in occasione dell'aumento ottenuto dall'Italia nell'ambito del programma di azione « agenda 2000 » adottato dal Consiglio europeo di Berlino del 26 marzo 1999 ».

L'ultima parte del comma 1 ed i commi 2 e 3 dell'articolo 10-*bis* precisano poi alcune condizioni e limiti per tale assegnazione, che sarà contenuta entro i limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008; sarà calcolata al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola

quota effettuata dal 1995/1996 sino al periodo di assegnazione; in caso di vendita dell'azienda e della relativa quota con validità successiva al periodo 2007/2008, spetterà anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda acquistata (comma 2); in caso di affitto di azienda e della relativa quota in essere al momento dell'assegnazione, spetterà anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata, per tornare quindi nella disponibilità del titolare dell'azienda alla scadenza del contratto (comma 3).

Il comma 4, come modificato dal Senato, definisce seguenti priorità per le assegnazioni: *a)* aziende che hanno subito la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto che risulti effettivamente prodotto, calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi (riferimento così modificato dal Senato, mentre il testo originario del decreto prendeva a base la produzione del periodo 2007-2008) ed al netto dei quantitativi già rassegnati; un emendamento approvato dal Senato precisa che la quota così attribuita va a diminuire in misura corrispondente la « predetta quota B ridotta »; *b)* aziende ubicate in zone di pianura, di montagna e svantaggiate di cui al comma 1 e aziende, ubicate nelle stesse zone, che abbiano fatto ricorso nel periodo 2007/2008 ad affitti di quota; in proposito, il Senato ha eliminato la soglia minima del 5 per cento dell'incremento di produzione; *c)* aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota (ipotesi introdotta con un ulteriore emendamento del Senato).

Il comma 5 definisce le modalità per il calcolo dei quantitativi da assegnare, ed in particolare per l'adeguamento dei quantitativi di riferimento in base al tenore di materia grassa contenuta nel latte, secondo quanto previsto dall'accordo politico definito il 20 novembre 2008 in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

Il comma 6 stabilisce che i quantitativi non assegnati in base alle disposizioni dei

commi da 1 a 5 vengano utilizzati con le modalità già previste dall'articolo 10, comma 22, del decreto-legge n. 49.

Il comma 7, relativo alla comunicazione dell'assegnazione ai produttori, è stato soppresso dal Senato, che ha previsto che tali comunicazioni siano effettuate, a valere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4, anziché dalle regioni (articolo 1, comma 2-*bis*, dell'articolo 1 del decreto-legge).

Il comma 8 pone il divieto di vendere o affittare (sino al 31 marzo 2015, quando è prevista la fine del regime delle quote latte) i quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere *b)* e *c)* (peraltro unificate nella lettera *b)* dal Senato); in caso di cessazione dell'attività tali quote confluiranno nella riserva nazionale per essere riassegnati dall'AGEA alle regioni e province autonome da cui provengono in base alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 49 del 2003.

L'articolo 1, comma 3 (numerazione risultante da un emendamento approvato dal Senato, che corregge un errore materiale nel testo del decreto), abroga a decorrere dal 1° aprile 2009 il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 157 del 2004, che prevede che, qualora al termine delle operazioni di restituzione ed accantonamento il prelievo complessivamente trattenuto ai produttori risulti ancora superiore a quanto dovuto dallo Stato italiano all'Unione europea, l'AGEA non proceda al recupero del prelievo imputato in eccesso presso i produttori inadempienti.

L'articolo 2 istituisce presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori riconosciuti, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome, connessi a provvidenze ed aiuti agricoli dalle stesse erogati.

L'istituzione del Registro ha la finalità di dare attuazione al disposto dell'articolo 5-*ter* del regolamento n. 885/2006, introdotto dal regolamento (CE) n. 1034/2008,

il quale impone agli Stati membri di dedurre gli importi dei debiti dei produttori agricoli a titolo di rimborso di provvidenze ed aiuti comunitari e nazionali dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore.

L'articolo definisce pertanto un meccanismo semplificato per il recupero delle somme di cui sopra, basato sul presupposto giuridico, definito nel comma 1, della unicità del rapporto intercorrente tra produttori agricoli ed Unione europea, nell'ambito delle misure di finanziamento della PAC. Su questo presupposto viene istituito (comma 2) presso l'AGEA il Registro nazionale dei debiti; nel registro sono iscritti anche (comma 3) gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte. Un emendamento approvato dal Senato al comma 2 precisa che al funzionamento del Registro si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. L'iscrizione del debito nel registro ha un duplice effetto: da un lato (comma 4) equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero, dall'altro (comma 5) fa scattare un obbligo di compensazione a carico degli organismi pagatori i quali, in sede di erogazione di provvidenze ed aiuti comunitari ed anche nazionali, sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

Il comma 6 detta una norma integrativa dell'articolo 01, comma 16, del decreto-legge n. 2 del 2006, che autorizza gli organismi pagatori dei contributi comunitari a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali già scaduti dovuti dalle imprese beneficiarie. Con l'integrazione apportata si precisa che la compensazione non opera rispetto agli aiuti derivanti da diritti posti in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Il comma 7 demanda a provvedimenti dell'AGEA la definizione delle modalità tecniche di attuazione di quanto disposto dai precedenti commi, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di estin-

zione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

Il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 885/2006 in ordine alla possibilità per gli Stati membri di non procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per importi di minima entità (in sintesi, quelli inferiori a 100 euro).

L'articolo 3 prevede (comma 1) che, al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, di accelerare le procedure di recupero e deflazionare il relativo contenzioso, i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel registro nazionale, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea. La rateizzazione è gravata di interessi, alle condizioni specificate nei commi 3 e 4.

Al riguardo, la relazione tecnica fornisce i seguenti dati: i debitori per prelievo latte sono complessivamente 8.404, per un importo dovuto di 1.671 milioni di euro; di questi sono attualmente produttrici di latte 4.264 aziende, che nell'ultima campagna di commercializzazione hanno realizzato consegne per 2.450.000 tonnellate, con una produzione media per azienda di 575 tonnellate. L'importo dovuto da queste aziende ammonta a 1.386 milioni di euro, ad oggi esigibili per 620 milioni, mentre i restanti 766 milioni sono oggetto di contenzioso giurisdizionale pendente.

Il comma 2, come modificato nel corso dell'esame al Senato, reca le condizioni necessarie per la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte. Anzitutto, viene fissato in 25.000 euro il limite minimo dell'ammontare dei debiti per i quali è concessa la rateizzazione. Tale rateizzazione avviene per una durata non superiore a tredici anni, ove i debiti siano inferiori a 100.000 euro; per una durata non superiore a ventidue anni, ove i debiti siano compresi tra 100.000 e 300.000 euro;

per una durata non superiore a trenta anni, ove i debiti siano superiori a 300.000 euro.

Il comma 3, anch'esso modificato durante l'esame al Senato, reca le modalità di calcolo del tasso di interesse sui debiti di cui è richiesta la rateizzazione; esso è differenziato in ragione della durata della rateizzazione. Il calcolo del tasso si basa sulle elaborazioni effettuate dalla Commissione europea, ai sensi della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea C. 14 del 19 gennaio 2008), e successivi aggiornamenti, relative ai tassi di riferimento e di attualizzazione nell'ambito del controllo comunitario degli aiuti di Stato. In particolare, la base di calcolo è l'IBOR (tasso interbancario offerto) a 1 anno. Tale base è fondata sui tassi a un anno del mercato monetario, disponibili in quasi tutti gli Stati membri. Qualora tali tassi non siano disponibili, è utilizzato il tasso a tre mesi del mercato monetario. Sulla base di tali criteri, il tasso base di riferimento, dal 1° di marzo 2009, risulta pari a 3,47. Dunque, ai sensi del comma 3 si applica il seguente tasso d'interesse: *a)* per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea, maggiorato di 60 punti base; *b)* per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, maggiorato di 140 punti base; *c)* per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, maggiorato di 220 punti base. Pertanto, considerato che un punto base è pari a 0,01 per cento, le predette maggiorazioni corrispondono ad un incremento del tasso base prima indicato (3,47 per cento) di rispettivamente 0,6, 1,4 e 2,6 per cento. L'importo del tasso base potrà corrispondere, comunque, alle concrete modalità di applicazione della citata Comunicazione della Commissione europea.

Il comma 4 dispone peraltro che sino al 31 dicembre 2012 la misura del tasso di riferimento di base di cui al comma 3 è

sostituita dal tasso di riferimento di base previsto dalla Comunicazione 2009/C 16/01 della Commissione (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

L'articolo 4 definisce le procedure per la rateizzazione, che si avviano (comma 1) con l'intimazione al pagamento delle somme esigibili che l'AGEA dovrà effettuare nei confronti di ciascun debitore entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Un emendamento approvato durante l'esame al Senato precisa che si considerano esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.

Il produttore interessato (comma 2) ha quindi sessanta giorni di tempo, dal ricevimento della intimazione, per presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione; lo stesso termine si applica (comma 4) nel caso di successive intimazioni per somme divenute esigibili dopo la prima applicazione del decreto in esame. Un emendamento approvato dal Senato precisa a questo proposito che le disposizioni del comma 4 sono applicabili solamente ai debiti riferiti a periodi precedenti la campagna 2009-2010.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di rateizzazione sono sospese (comma 2) le procedure di recupero e sono interrotti i termini di impugnazione; in caso di presentazione della domanda di rateizzazione la sospensione delle procedure di recupero e l'interruzione dei termini di impugnazione proseguono (comma 3) « fino alla scadenza del termine di cui al comma 6 », cioè, sembra di intendere, sino alla scadenza del termine per l'accettazione da parte del debitore della determinazione relativa alla richiesta di rateizzazione.

Un emendamento approvato dal Senato in recepimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio ha poi introdotto il comma 2-*bis*, che stabilisce che all'atto

dell'accettazione della domanda di rateizzazione da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

Il comma 5 prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Commissario straordinario che, avvalendosi degli uffici dell'AGEA, assegna le quote rese disponibili dall'aumento della quota nazionale, definisce le modalità di applicazione della rateizzazione e decide sull'accoglimento delle richieste di rateizzazione, entro tre mesi dalla presentazione delle stesse. Il Commissario, il cui compenso sarà stabilito dal decreto di nomina, a valere sugli stanziamenti assegnati annualmente dalla legge finanziaria per il funzionamento dell'AGEA, resterà in carica sino al 31 dicembre 2010. Il testo originario del decreto prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 le competenze del Commissario passassero all'AGEA, ma questa previsione è stata soppressa dal Senato. Un ulteriore emendamento approvato dal Senato prevede che il Commissario sia scelto tra i dirigenti del Ministero agricolo, degli enti vigilati e delle relative società controllate.

Il comma 6 definisce i casi nei quali si procede alla revoca delle quote assegnate a seguito dell'aumento della quota nazionale. I casi sono i seguenti: *a)* mancato pagamento del prelievo latte; *b)* omessa presentazione nei termini della richiesta di rateizzazione; *c)* rigetto della richiesta di rateizzazione; *d)* rinuncia o mancata accettazione della rateizzazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle determinazioni del Commissario straordinario sulla relativa richiesta. A queste ipotesi deve aggiungersi, ai sensi del successivo comma 7, quella del mancato versamento anche di una sola rata della rateizzazione. In caso di revoca, questa ha effetto, a seguito di un emendamento approvato dal Senato, con

decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione del provvedimento agli interessati.

Il comma 6-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che gli organismi pagatori di provvidenze ed aiuti comunitari e nazionali recuperino per compensazione quanto dovuto dai produttori che hanno chiesto la rateizzazione, fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.

Il comma 7 sanziona con la decadenza dal beneficio della rateizzazione, oltre che, come detto, con la revoca delle quote assegnate, il mancato pagamento anche di una sola rata. Il testo originario del decreto, con una previsione che è stata soppressa dal Senato, prefigurava anche possibili eccezioni individuate con regolamento.

Il comma 8 dispone infine che l'AGEA provveda alla riscossione coattiva, ai sensi della normativa sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, nei casi di mancata presentazione della richiesta di rateizzazione, decadenza dal beneficio della dilazione e interruzione del pagamento anche di una sola rata.

Il comma 8-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che gli incarichi dirigenziali conferiti dall'AGEA con contratti a tempo determinato possano essere rinnovati due volte, mentre la norma vigente consente un solo rinnovo.

Il comma 8-*ter* precisa che il rinnovo avverrà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'AGEA.

L'articolo 5 dispone che le disposizioni sulla rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, contenute negli articoli 3 e 4, sono applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.

L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede, al primo periodo del comma 1, che le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del decreto in esame, affluiscono ad un apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. La relazione illustrativa

evidenzia che la disciplina dell'articolo 6 concerne i debiti da ritenersi esigibili, e cioè rispetto ai quali non risulti la sospensione della efficacia del titolo in accoglimento di una richiesta cautelare da parte della autorità giudiziaria. La relazione tecnica indica in 620 milioni di euro lo stock di partite creditorie effettivamente esigibili dall'Agenzia.

Il secondo periodo del comma 1 prevede che le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui sopra, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tali risorse sono destinate al settore lattiero caseario per interventi rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, alle misure di accesso al credito previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. È poi demandato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei criteri e delle modalità per l'utilizzo delle risorse, nonché ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.

Il comma 1-bis assegna alle misure di accesso al credito a favore delle imprese operanti nel settore agricolo previste dal già citato articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la somma di 35 milioni di euro per l'anno 2009, da destinarsi ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del già citato decreto-legge

n. 49 del 2003. All'onere relativo si provvede, quanto a 20 milioni di euro, attraverso una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione dei piani nazionali del settore agricolo e forestale, di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge finanziaria 2007 e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame al Senato, fornisce una norma interpretativa all'articolo 3, terzo comma, della legge n. 457 del 1972, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli». In essa si stabilisce che il termine del 30 ottobre utile per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto per gli operai a tempo indeterminato al secondo comma dell'articolo 3 della stessa legge. Quest'ultima norma indica al 30 ottobre dell'anno precedente il termine per stabilire la media della retribuzione complessiva per i salariati fissi prevista per ciascuna qualifica dai contratti provinciali.

L'articolo 6-ter, introdotto durante l'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2009 le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti nelle zone montane e svantaggiate, già prorogate fino al 31 marzo dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 171 del 2008. L'onere è pari a 154,5 milioni di euro per il 2009. A tale onere si provvede: quanto a 51,5 milioni di euro mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C della legge finanziaria 2009; quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri nella legge di bilancio; quanto a 51,5

milioni di euro mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi a trasferimenti alle imprese iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri nella legge di bilancio.

In conclusione, ribadisce che in questa occasione si possa rendere ragione al lavoro del Parlamento, troppo spesso considerato marginale rispetto all'iniziativa del Governo: dopo l'importante impegno del Senato, tocca ora alla Commissione un pari impegno per dimostrare la capacità del provvedimento di far fronte positivamente alle esigenze. Si dichiara al riguardo certo che il tradizionale spirito di collaborazione che contraddistingue il lavoro della Commissione consentirà di trovare le modalità di lavoro a tal fine necessarie.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO osserva preliminarmente che il consueto metodo seguito in materia di agricoltura, e basato sul contributo migliorativo del Parlamento, è stato scelto e rispettato anche per il decreto in esame.

Quanto al merito, invita a valutare il provvedimento senza pregiudizi ideologici e ricorda come la legge n.119, di conversione del decreto-legge n. 49 del 2003, costituisce un patrimonio condiviso da molti colleghi ancora impegnati in Parlamento, ma non deve costituire un dogma, poiché le leggi devono essere adeguate alle esigenze.

Il decreto-legge in esame, che ha alla sua base l'accordo concluso in sede europea nel novembre 2008, ha due obiettivi fondamentali e ne deve garantire il conseguimento: non aumentare la produzione di latte ed evitare le trattenute annue dell'Unione europea a carico dell'Italia a titolo di prelievo per esubero produttivo (pari a circa 160 milioni di euro), trattenute che vanno a svantaggio dell'intera agricoltura italiana.

Sottolinea poi che il decreto in esame va visto come sviluppo della citata legge n.119, che ha ridato credibilità all'Italia, ha avviato un processo di liberalizzazione che ha consentito l'allocazione delle quote dove vi era la produzione e ha posto le

premesse perché si potesse ottenere l'aumento della quota nazionale in un'unica soluzione da ultimo conseguito.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottolinea preliminarmente che il suo gruppo ha manifestato la propria disponibilità per un'anticipazione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, rispetto a quanto previsto dal calendario vigente, e quindi a lavorare in tempi rapidi. In questo senso, apprezza la relazione del Presidente, che ha fatto riferimento alla centralità del ruolo del Parlamento.

Tuttavia, il senso di responsabilità in tal modo dimostrato dal gruppo PD non può essere ripagato nel modo con il quale è stato ripagato in occasione del decreto-legge n. 171 del 2008, alla cui legge di conversione ha fatto seguito a distanza di poche ore un nuovo decreto-legge che ha soppresso due norme volute dalla Commissione.

Pertanto, ribadendo che il suo gruppo vuole contribuire ad affermare la centralità del Parlamento, auspica che il ruolo del Presidente relatore possa garantire a tutta la Commissione la possibilità di pervenire a soluzioni che finora non sono state trovate al Senato per porre fine ad una vicenda problematica che si trascina da 25 anni.

Osserva infine che la legalità costituisce il tema vero in discussione.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, premesso che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si riunirà domani per definire il calendario dei lavori per l'esame del provvedimento, precisa che sarebbe opportuno, se la Commissione intende modificare il testo approvato dal Senato, concluderne l'esame in sede referente entro la prossima settimana, fissando al più tardi per il prossimo lunedì il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO sottolinea che il decreto-legge, per essere applicato senza problemi alla pros-

sima campagna lattiera, che inizia il 1° aprile, deve essere definito entro il 25 marzo prossimo, per dar tempo all'amministrazione di provvedere alle conseguenti comunicazioni ai produttori. In caso contrario, si dovrebbe valutare la praticabilità in sede europea di un più complesso percorso di proroga.

Giuseppe RUVOLO (UdC), premesso che se la Commissione si orienterà nel senso di modificare il testo in esame il suo gruppo non si opporrà ad accelerarne l'*iter*, richiama tuttavia l'attenzione su una dichiarazione rilasciata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Zaia e riportata dalle agenzie di stampa di ieri, secondo la quale per il Ministro il decreto va bene e non servirebbero altre modifiche.

Al riguardo, ribadisce la disponibilità del suo gruppo a collaborare, ma solo se vi sono le condizioni per lavorare seriamente sulle questioni che rimangono aperte, come quella — per rimanere ai temi di maggiore importanza — del finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, sottolineando l'opportunità di attribuire un ruolo appropriato alle notizie di stampa, ribadisce l'esigenza di celerità nell'esame del provvedimento per assicurare il regolare avvio della campagna lattiera, dal prossimo 1° aprile, considerato che l'AGEA deve poter disporre di almeno qualche giorno per gli adempimenti di competenza.

Invita pertanto la Commissione ad utilizzare tutti i tempi disponibili per pervenire al miglior risultato. A suo personale giudizio, inoltre, si potrà migliorare il testo approvato dal Senato, ma non sembrerebbe opportuno introdurre altri temi che possono complicarne l'*iter*, considerate anche le rigorose norme sull'ammissibilità degli emendamenti dettate dal regolamento della Camera.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), ricordando l'impegno della Commissione sul decreto-

legge n. 171 del 2008 nonché il negativo esito di alcune misure in quella sede approvate, ritiene che l'accelerazione dell'*iter* del provvedimento deve tener conto delle condizioni necessarie per arrivare in modo positivo all'esame dell'Assemblea.

In particolare, se il decreto-legge intende sistemare le situazioni pregresse, derivanti dal mancato rispetto della legge n. 119, occorre considerare che si è trattato di illegalità e che occorre pertanto operare in modo giusto.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) esprime una valutazione negativa sulla dichiarazione del Ministro Zaia ricordata dal collega Ruvolo, rilasciata alla vigilia dell'inizio dell'esame del provvedimento da parte della Camera. È necessario pertanto che il Governo e la maggioranza chiariscano alla Commissione come intendano procedere.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ferma restando la legittimità di ogni commento sulle notizie giornalistiche, rileva che, nei fatti, l'atteggiamento del Governo circa la disponibilità ad una valutazione del merito del provvedimento è quello qui testimoniato dal Sottosegretario, che ha peraltro rappresentato la necessità di accelerare ulteriormente i tempi di esame.

Al riguardo, l'Ufficio di Presidenza deciderà domani il percorso da seguire, sapendo che dovrà comunque tener conto dell'esigenza che il provvedimento sia convertito nei termini. Si dichiara in proposito convinto che la Commissione saprà affrontare le questioni di merito e al contempo avvalersi della possibilità costituzionalmente riconosciuta alla Camera di partecipare alla conversione del decreto con pari dignità rispetto all'altro ramo del Parlamento. Peraltro, ricorda che il Governo non ha perseguito la strada della questione di fiducia o altre forme di « blindatura » del provvedimento.

Viviana BECCALOSSO (PdL), manifestando apprezzamento per le proposte del Presidente, ritiene che vi sia la possibilità di migliorare ulteriormente il testo al

quale il Senato ha già apportato importanti modifiche, in quanto restano tuttora aperte alcune questioni.

Osserva poi che il Governo – al di là di notizie di stampa che andrebbero verificate nel loro reale significato – non ha manifestato l'intenzione di « blindare » il decreto, ipotesi che a suo giudizio avrebbe destato preoccupazione.

Dichiara infine la disponibilità del suo gruppo al massimo impegno, che considera doveroso se si intende pervenire a decisioni in grado di risolvere positivamente la vicenda in discussione.

Angelo ZUCCHI (PD) rileva, senza intenti polemici, che le dichiarazioni rese alla stampa dal Ministro Zaia suscitano necessariamente le legittime preoccupazioni dell'opposizione. Da questo punto di vista, manifesta apprezzamento sia per le dichiarazioni del Presidente sia per quelle del deputato Beccalossi, che ha manifestato in modo politicamente rilevante l'orientamento della maggioranza circa la possibilità di migliorare il decreto-legge. Tuttavia, osserva che, dopo la vicenda delle modifiche al decreto-legge n.171 apportate subito dopo la sua conversione, appare senz'altro giustificato lo scetticismo dell'opposizione, che pure ribadisce la disponibilità a lavorare utilmente sul provvedimento.

Teresio DELFINO (UdC) osserva che è effettivamente necessario avviare la campagna lattiera sulla base di un provvedimento definito nel suo contenuto, per dare certezza ai produttori. Da questo punto di vista, non ricorda se vi siano mai state deroghe sulla data di inizio della campagna.

Quanto alle dichiarazioni del Ministro Zaia, comprende la necessità del Ministro di esaltare i risultati sinora conseguiti, ma le sue affermazioni appaiono in ogni caso inaccettabili.

Nel merito, invita ad un atteggiamento di estrema serietà. Il rappresentante del Governo ha fatto riferimento alla legge n. 119 del 2003 come pietra miliare nello svolgimento della vicenda delle quote latte;

al suo gruppo interessa che i principi validi per quella prima grande opera di regolazione della produzione di latte siano mantenuti integri, al di là delle modalità applicative.

In questo senso, preannuncia la presentazione di emendamenti, sottolineando la disponibilità del gruppo a fare la propria parte, nel tradizionale metodo di lavoro della Commissione Agricoltura, che ha sempre dimostrato la capacità di convenire unanimemente su scelte praticabili per la soluzione dei problemi.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) invita a riflettere sul fatto che, da un punto di vista politico, il fatto che il Ministro abbia manifestato un giudizio positivo sul provvedimento non significa che egli escluda la possibilità di ulteriori miglioramenti. Da questo punto di vista, non appare esservi contraddizione tra quanto dichiarato dal Ministro e dagli esponenti della maggioranza. Inoltre, non si parla di porre la questione di fiducia sul provvedimento.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che il Governo potrebbe ancora porre la questione di fiducia.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) rileva che è generalmente nota l'ipotesi di una terza lettura da parte del Senato e che, piuttosto, il problema è quello di conoscere l'atteggiamento dell'opposizione, a prescindere dalle modifiche ampiamente condivise.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 16.20.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso e C. 2021 Dima.*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo e abb., approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni V e VI) (*Esame e rinvio*) ..... 104

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del vice presidente Gianluca PINI.*

##### **La seduta comincia alle 17.05.**

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo e abb., approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato nella seduta del 22 gennaio scorso, delega il Governo alla definizione della disciplina del federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Ricorda altresì che l'esame del provvedimento avrà inizio in Assemblea il prossimo lunedì 16 marzo e che pertanto la Commissione dovrebbe esprimere il proprio parere entro la settimana corrente.

Il Capo I reca disposizioni in merito ai contenuti dell'intervento legislativo e alle regole di coordinamento finanziario. In particolare, l'articolo 1 individua tra i tratti caratterizzanti della riforma l'auto-

nomia di entrata e di spesa degli enti territoriali e i principi di solidarietà e coesione sociale, specificando che alle regioni a statuto speciale e alle province autonome si applicano le sole disposizioni relative al finanziamento delle città metropolitane, alla perequazione infrastrutturale e alla disciplina generale per il coordinamento della finanza. L'articolo 2 definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento, delegando il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge (il primo dei decreti deve essere tuttavia adottato entro 12 mesi), al fine di assicurare l'autonomia finanziaria delle autonomie locali, mediante l'individuazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la disciplina della perequazione. Gli articoli da 3 a 5 istituiscono un sistema di nuovi organi (la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica), ai quali è attribuito il compito di presiedere all'attuazione della delega. L'articolo 6 rafforza, al contempo, i poteri della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

I rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni sono disciplinati dal Capo II, che

definisce i parametri in base ai quali il Governo è chiamato a disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario: l'articolo 7 riguarda i tributi regionali e la compartecipazione al gettito dei tributi erariali; l'articolo 8 concerne il finanziamento delle spese; l'articolo 9 attiene alla determinazione dell'entità e al riparto del fondo perequativo (ossia dei trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minore capacità fiscale per abitante); l'articolo 10 interviene in materia di finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni.

Il nuovo assetto finanziario relativo agli enti locali è definito, invece, dal Capo III. Per quanto concerne l'autonomia di entrata, si demanda alla legge statale l'individuazione dei tributi propri dei comuni e delle province, attribuendo alla regione la facoltà di istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane con la descrizione gli ambiti di autonomia riconosciuti a tali enti. Il legislatore delegato può inoltre sostituire o trasformare tributi già esistenti ovvero attribuire a comuni e province tributi o parti di tributi già erariali. È contemplata altresì la possibilità per gli enti locali di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti e di introdurre agevolazioni, secondo il principio di « flessibilità fiscale ». Infine, per i comuni e le province sono previsti « tributi di scopo », che l'ente può applicare in relazione a particolari finalità. Quanto alle spese, esse sono distinte in tre tipologie: spese riconducibili alle funzioni « fondamentali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione, la cui individuazione è rimessa alla legge statale; spese relative alle « altre funzioni »; spese finanziate con contributi nazionali speciali, finanziamenti dell'Unione europea e cofinanziamenti nazionali. I criteri generali di delega prefigurano, inoltre, un graduale superamento del criterio della spesa storica in favore di due nuovi criteri ai quali ancorare il finanziamento della spesa: il fabbisogno standard, per il finanziamento dei livelli

essenziali e delle funzioni fondamentali, e la perequazione della capacità fiscale, per il finanziamento delle altre funzioni.

Il Capo IV demanda ad uno specifico decreto legislativo la disciplina del finanziamento delle funzioni delle città metropolitane.

Nel Capo V sono fissati i principi e criteri direttivi in relazione all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede « interventi speciali » in favore di determinati enti territoriali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale.

Il Capo VI interviene in materia di coordinamento dei livelli di governo. L'articolo 16 introduce, tra l'altro, il principio della garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali. L'articolo 17 demanda ad un Patto di convergenza il « coordinamento dinamico » della finanza pubblica per agevolare, tra l'altro, il riallineamento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo.

Il Capo VII reca i principi e criteri direttivi in relazione all'attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, prevedendo l'attribuzione alle regioni e agli enti locali di uno specifico patrimonio sulla base del criterio di territorialità.

Il Capo VIII contiene le norme transitorie e finali. In particolare, gli articoli 19 e 20 definiscono principi e criteri direttivi per le norme transitorie riferite, rispettivamente, a regioni ed enti locali, l'articolo 21 delinea le modalità di attuazione degli interventi a « finalità vincolata » di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, limitatamente al profilo della dotazione infrastrutturale, e l'articolo 22 stabilisce una disciplina transitoria sulle città metropolitane nelle more dell'approvazione di una legge organica in materia. Per quanto attiene all'ordinamento della capitale, l'articolo 23 configura un nuovo ente territoriale dotato di una speciale autonomia statutaria, amministrativa e fi-

nanziaria. L'articolo 24 indica i principi e criteri direttivi per la gestione dei tributi e delle compartecipazioni, con particolare riguardo al rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti locali.

Il Capo IX interviene in ordine agli obiettivi di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, introducendo un principio di esclusività, o di riserva di disciplina, inteso a rendere la disciplina del federalismo fiscale compatibile con l'autonomia speciale.

Il Capo X reca norme in materia di salvaguardia finanziaria e abrogazioni.

Per quanto concerne i profili di maggiore interesse dal punto di vista comunitario, va evidenziato che il disegno di legge, nel definire il nuovo assetto dei rapporti finanziari tra i livelli di governo, richiama, in diverse disposizioni, principi di derivazione comunitaria, quali la sussidiarietà e l'addizionalità, nonché il rispetto dei vincoli comunitari, con particolare riguardo a quelli derivanti dal Patto di stabilità e crescita. In proposito, appaiono rilevanti i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), in virtù dei quali i decreti legislativi devono garantire il concorso delle amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali. Analogamente, la lettera *g*) del medesimo comma specifica che gli enti territoriali devono adottare, per le proprie politiche di bilancio, regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità e crescita. Ai sensi della successiva lettera *h*), la registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato e degli enti territoriali deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del Patto di stabilità e crescita. Il disegno di legge reca, pertanto, specifici criteri di delega volti ad agevolare il raccordo tra le regole di bilancio interne – fondate prevalentemente su una contabilità di tipo

finanziario – con quelle di origine comunitaria, incentrate invece su una contabilità economica.

Un importante elemento di novità è contenuto nell'articolo 2, comma 2, lett. *hh*), ove si prevede l'individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa. In proposito, appare utile menzionare le recenti indicazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze del 6 settembre 2006 e dell'11 settembre 2008) in ordine all'adozione di misure fiscali agevolate a livello locale. In tali pronunce la Corte ha chiarito che è consentita una differenziazione delle aliquote tra diverse aree del Paese (senza violazione della disciplina sugli aiuti di Stato), ma a condizione che i provvedimenti fiscali siano adottati da un'autorità territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale. La Corte ha poi precisato che l'eventuale minore gettito derivante dall'aliquota ridotta non deve essere compensato da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale.

L'articolo 2, comma 2, lett. *p*), n. 3, demanda alla legge regionale la possibilità, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, di valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 625/1996 (di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle autorizzazioni alla prospezione e coltivazione di idrocarburi). In particolare, il citato articolo 19 prevede all'armonizzazione della disciplina delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi e alla definizione delle regole di esenzione dal pagamento di tale aliquota. In proposito, va considerato che la regolamentazione delle accise deve tener conto della normativa comunitaria sulla tassazione dei prodotti energetici ed,

in particolare, dei livelli minimi di imposizione (si veda, tra l'altro, la direttiva comunitaria 2003/96/CE).

Tra l'altro, sempre in relazione all'autonomia impositiva, l'articolo 7 (comma 1, lett. c)) conferisce alle regioni la facoltà di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni in relazione a tributi propri derivati e aliquote riservate di tributi erariali nel rispetto della normativa comunitaria.

Con riferimento ai fondi perequativi per gli enti locali, l'articolo 13 stabilisce che la ripartizione tra i singoli enti di tali risorse, per la parte afferente alle funzioni fondamentali, è effettuata, tra l'altro, sulla base di indicatori di fabbisogno di infrastrutture per il finanziamento della spesa in conto capitale. Tali indicatori, secondo la citata disposizione, devono essere definiti in coerenza con la programmazione regionale di settore, tenendo conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi finanziamenti sono soggetti. Il principio dell'addizionalità, richiamato dal disegno di legge, corrisponde alla regola generale della complementarità dell'intervento comunitario rispetto alle azioni condotte dagli Stati membri, al fine di evitare che le risorse dei fondi strutturali vadano semplicemente a sostituirsi (anziché aggiungersi) agli incentivi nazionali.

Per quanto concerne, poi, gli interventi « speciali » di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, l'articolo 15 del disegno di legge prevede che tali interventi siano finanziati con contributi speciali del bilancio statale, con finanziamenti dell'Unione europea e con cofinanziamenti nazionali secondo il metodo della programmazione pluriennale, specificando altresì che i finanziamenti comunitari non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato. Attualmente, sono ascrivibili a questa categoria di strumenti finanziari i Fondi strutturali europei e il Fondo per le aree sottoutilizzate. Con riferimento al ciclo di programmazione 2007-2013, il quadro normativo comunitario relativo alla politica comunitaria di coesione (di cui al regolamento (CE)

n. 1083/2006) prevede che i fondi disponibili sono pari a circa 308 miliardi di euro. Le risorse assegnate all'Italia ammontano complessivamente a 28,8 miliardi di euro, ai quali lo Stato affianca finanziamenti nazionali, in ossequio al già richiamato principio di addizionalità. A tale fine, oltre alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, sono presenti in bilancio le disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

Una particolare previsione è recata dall'articolo 26, che, in ordine agli effetti finanziari del disegno di legge, contempla una clausola di « salvaguardia finanziaria », ai sensi della quale l'attuazione della delega deve risultare compatibile con gli impegni finanziari derivanti dal Patto europeo di stabilità e di crescita. La disposizione richiamata non reca pertanto una clausola di copertura finanziaria né una clausola di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, bensì dispone – in modo innovativo rispetto alle ordinarie modalità di copertura delle leggi – un vincolo in base al quale l'attuazione della delega deve essere compatibile con gli impegni di riduzione del debito e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione in rapporto al PIL derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Per quanto concerne gli atti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea che riguardano le materie oggetto del disegno di legge, si segnala, in particolare, che la lotta alla frode fiscale (indicata tra i principi e criteri direttivi dall'articolo 2, comma 2, lettera *d*)) costituisce uno degli obiettivi prioritari della politica fiscale dell'Unione europea. In particolare, il 2 febbraio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2009)29), che sarà esaminata dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la procedura di consultazione.

In relazione agli interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate, si segnala che la Commissione europea, al fine di valutare le implicazioni dell'introduzione della coesione territoriale tra gli obiettivi

dell'Unione in vista dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha svolto tra ottobre 2008 e febbraio 2009 una consultazione delle autorità regionali e locali, delle associazioni, delle ONG e della società civile sul tema della coesione territoriale, sulla base di un apposito Libro verde. Il parere del Parlamento europeo sul Libro verde è atteso per la sessione del 24 marzo 2009. I risultati della consultazione verranno illustrati nella Sesta Relazione sulla coesione economica e sociale, la cui presentazione da parte della Commissione europea è attesa per giugno 2009.

Con riferimento, infine, al fabbisogno di infrastrutture in relazione all'utilizzo del fondo perequativo, evidenzia che il

regolamento (CE) n. 2236/95, come modificato dal regolamento (CE) n. 680/2007, nel disciplinare l'erogazione dei finanziamenti comunitari destinati alla realizzazione della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), prevede per il periodo 2007-2013 stanziamenti pari a 8,013 miliardi di euro. Il 4 febbraio 2009 la Commissione ha adottato un libro verde riguardante una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto (COM(2009)44) che sottolinea la necessità di riesaminare la metodologia di pianificazione in tale settore.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.10.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. C. 2105 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	109
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	110

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 10 marzo 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

##### **La seduta comincia alle 14.15.**

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. C. 2105 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore, senatore Gianvittore Vaccari, presenta ed illustra la proposta di parere da questi predisposta (*vedi allegato*).

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime apprezzamento per l'approfondito esame

che la Commissione sta svolgendo sul provvedimento in titolo, anche in relazione alla connessa indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sul nuovo assetto di competenze riconosciute alle Regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale. Auspica che in tempi brevi la Commissione possa approvare un documento che dia riscontro degli esiti della predetta indagine conoscitiva.

Il senatore Alfonso MASCITELLI (IdV) avanza una richiesta di chiarimento in ordine alla definizione dei tempi previsti per la conclusione dell'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, ricorda che la proposta di parere sul testo in esame sarà posta in votazione nella prossima seduta. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, mercoledì 11 marzo.

**La seduta termina alle 14.30.**

ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (C. 2105 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 2105, approvato dal Senato ed in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, su cui la Commissione ha espresso parere in data 16 dicembre 2008 alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Senato; preso atto che le modifiche apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame recepiscono taluni dei rilievi formulati nel menzionato parere;

considerato che alla legge statale, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è assegnato il compito di coordinare il quadro della finanza pubblica definendo i limiti entro cui può esplicarsi la potestà impositiva dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, in conformità ai principi enucleati dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 37 del 2004;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 2, comma 5, si chiarisca la portata e le modalità di svolgimento della collaborazione tra Governo ed enti territoriali nella fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo;

2) all'articolo 8, comma 1, lettera b), si definiscano in linea di massima i pa-

rametri del costo *standard*, pilastro del sistema del finanziamento in quanto valore economico che quantifica la spesa per i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) anche in relazione all'intervento perequativo statale; alla lettera d) si chiarisca altresì cosa si intende per tributi regionali considerato che se valutati con aliquota e base imponibile uniforme potrebbero apparire incompatibili con i tributi regionali « propri »;

3) si accompagni l'approvazione della delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione all'esame della delega per l'individuazione e l'allocatione delle funzioni fondamentali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, relativamente all'individuazione e all'allocatione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e della delega per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della Costituzione e per l'adozione della « Carta delle autonomie », in quanto appare indispensabile individuare le funzioni fondamentali degli enti locali contestualmente alla definizione delle modalità del prelievo fiscale e dell'allocatione delle risorse;

4) sia inoltre affiancato al costo *standard* delle prestazioni erogate il piano di riallineamento definito per obiettivi e risorse certe e si tenga conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo, compensativo e permanente in relazione alle specificità insulari e montane particolarmente svantaggiate;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di procedere ad una pronuncia uniforme ed omogenea in sede di espressione del parere sui menzionati schemi di decreto legislativo si preveda che i medesimi schemi siano sottoposti all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) si chiarisca il profilo dell'articolo 2, comma 2, lettera *dd*), ove si richiede la definizione di una disciplina dei tributi locali tale da consentire anche una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, non apparendo immediatamente evidente il collegamento che il legislatore intende prefigurare fra definizione del sistema tributario locale e *favor* per l'iniziativa dei cittadini;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), ove si prevede una verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno *standard* per le spese « essenziali », si precisi in che termini la congruità dei tributi possa essere valutata in correlazione con le funzioni svolte, specie se il tributo non risulti specificamente messo in relazione alle medesime funzioni;

d) all'articolo 25, comma 2, si precisi la portata del termine « finanza » elevato a parametro di raffronto tra le Regioni a statuto speciale e l'aggregato finanziario pubblico complessivamente inteso, in quanto non appare univoco il riferimento e quindi suscettibile di interpretazioni differenziate a seconda dei diversi parametri utilizzabili;

e) si preveda nella definizione della fase di transizione la regolamentazione delle forme di federalismo differenziato previste al comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione;

f) sia meglio definito il principio della territorialità delle imposte, principalmente in relazione alla prevista competenza dello Stato in materia di perequazione, e si delinei altresì una concezione dinamica dei livelli essenziali tale da definire anche da un punto di vista qualitativo le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni;

g) si configuri il fondo di perequazione in analogia al modello europeo basato sul sistema del patto di convergenza affinché non si determinino meccanismi perequativi tali da delinarsi quali strumenti di sanatoria delle amministrazioni locali meno virtuose;

h) nell'ambito della riforma del bicameralismo perfetto e dell'istituzione di una Camera rappresentativa delle regioni e delle autonomie locali, si valuti che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possa qualificarsi come organo consultivo rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali ove comporre i molteplici e differenziati interessi espressi dai diversi livelli di governo territoriale riconosciuti dalla Costituzione.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

#### SEDE REFERENTE:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	24
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	28
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	28
--	----

ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi dei relatori</i> ) .....	33
---	----

ERRATA CORRIGE .....	32
----------------------	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	37
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40
---	----

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. Emendamenti C. 2227-A Governo, approvato dal Senato .....	40
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40
--	----

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44
AVVERTENZA .....	44

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie C. 2227-A Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea). ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	45
--	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione. Atto n. 64 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	48
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Atto n. 63 (Rilievi alle Commissioni II e III) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	52
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Vicepresidente della Giunta regionale Siciliana, Giambattista Bufardeci, sul tema dell'emergenza rifiuti nella regione .....	53
--	----

## SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi e C. 1926 Fava ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	54
--	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.	
Audizione di rappresentanti della regione Lazio ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	56
Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.	
Audizione di rappresentanti della regione Lombardia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	57

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	57
---	----

**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza .....	59
AVVERTENZA .....	60

**X Attività produttive, commercio e turismo****RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:**

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act »). Doc. XII, n. 194 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio</i> ) .....	61
--	----

**XI Lavoro pubblico e privato****COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:**

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	62
---	----

**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino.	
Audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG), dell'Associazione italiana ciechi di guerra (AICG) e dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) .....	64

**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	65
---	----

**SEDE CONSULTIVA:**

Sui lavori della Commissione .....	68
DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	68
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	72

**XII Affari sociali****SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	74
Sull'ordine dei lavori .....	85

**ATTI COMUNITARI:**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. COM (2008) 414 def. ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	86
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di documento finale del relatore</i> ) .....	88
ALLEGATO 2 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	90

**XIII Agricoltura****SEDE REFERENTE:**

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	92
AVVERTENZA .....	103

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo e abb., approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	104
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. C. 2105 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	109
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)</i> .....	110

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,38



\*16SMC0001490\*